

Momenti nella storia del costituzionalismo moderno

Una raccolta di documenti

Scelta, ordinamento e presentazioni storiche
di
Andrea Rocca

MILANO
2022

Momenti nella storia del costituzionalismo moderno

Una raccolta di documenti

1689

INGHILTERRA

Bill of Rights:

«Act Declaring the Rights and Liberties of the Subject and Settling the Succession of the Crown»

«Declaration of the Lords Spiritual and Temporal and Commons Assembled»

1776 / 1787

STATI UNITI D'AMERICA

«The unanimous Declaration of the thirteen united States of America»

«The Constitution of United States of America»

1789

FRANCIA

«Déclaration des droits de l'homme et du citoyen»

1946 - 1948

ITALIA

«Costituzione della Repubblica Italiana»

1

1689

INGHILTERRA

1689
INGHILTERRA

Bill of Rights:

**«Act Declaring the Rights and Liberties of the Subject and Settling the Succession of the Crown»
«Declaration of the Lords Spiritual and Temporal and Commons Assembled»**

Dopo lo sbarco a Torbay (5 novembre 1688) di Guglielmo d'Orange, designato alla successione da presbiteriani e *Whigs*, e il suo trionfale ingresso a Londra favorito dalla fuga in Francia di Giacomo II (25 dicembre), il Parlamento redigeva il 12 febbraio 1689, sottoponendolo il giorno successivo al giuramento di Guglielmo e della consorte Maria (primogenita di Giacomo II, sopraggiunta dall'Olanda), un documento poi trasformato in atto legislativo con la denominazione di *Bill of Rights*: composto da un *Act Declaring the Rights and Liberties of the Subject and Settling the Succession of the Crown* (inteso a limitare i poteri del monarca, garantire diritti civili elementari e assicurare l'elettività del Parlamento); e da una *Declaration of the Lords Spiritual and Temporal and Commons Assembled* (attestante il trasferimento della sovranità da Giacomo II a Guglielmo e Maria e la loro accettazione della stessa nei termini contestualmente specificati).

- 1) [p. 1] Frammento dell'originale manoscritto dell'*Act Declaring...* (dalla conclusione del Preambolo alla metà della sesta condizione imposta alla Corona, relativa al mantenimento di un esercito in tempo di pace): «[And thereupon the said Lords Spiritual and Temporal and Commons pursuant to their] respective letters and elections, being now assembled in a full and free representative of this nation [...] That the raising or keeping a standing army within the Kingdom [in time of peace, unless it be with consent of Parliament, is against law].
- 2) [pp. 12] Testo integrale (inglese-italiano) del *Bill of Rights*.

13 Febbraio 1689

The Bill of Rights:

**Act Declaring the Rights and Liberties of the Subject and Settling the Succession of the Crown
Declaration of the Lords Spiritual and Temporal and Commons Assembled**

Carta dei diritti:

Atto dichiarativo dei diritti e delle libertà dei singoli e di disciplina della successione al trono
Dichiarazione congiunta dei Lord, ecclesiastici e temporali, e dei Rappresentanti della nazione

assembled in a full and free Representative of a
free Nation taking into their most serious
consideration the best means for attaining
the ends aforesaid doe in the first place (as
more convenient in law and more equally done)
for the maintaining and asserting their ancient
Rights and Liberties Declare that the pretended
power of suspending of Laws or the Execution of
the Law by Special Commissions without consent of
Parliament is illegal That the pretended power
of suspending of Laws or the Execution of
the Law by Special Commissions as if such power
remained and exercised of late is illegal That
the Commission for erecting the late Court of
Commissioners for Ecclesiastical Causes and all
other Commissions and Courts of like nature
are illegal and pernicious That levying money
for or to the use of the Crowne by pretence of
protection without Consent of Parliament for
any time or in other manner than the same
is or shall be granted is illegal That it is
the right of the Subjects to petition the King
and all Commissions and prosecutions for such
petitions are illegal That the raising or
keeping a standing Army within the Kingdom

I. WHEREAS the Lords Spirituall and Temporall and Commons assembled at Westminster lawfully fully and freely representing all the Estates of the People of this Realme did upon the thirteenth day of February in the yeare of our Lord one thousand six hundred eighty eight present unto their Majesties then called and known by the Names and Stile of William and Mary Prince and Princesse of Orange being present in their proper Persons a certaine Declaration in Writing made by the said Lords and Commons in the Words following viz

WHEREAS the late King James the Second by the Assistance of diverse evill Councillors Judges and Ministers employed by him did endeavour to subvert and extirpate the Protestant Religion and the Lawes and Liberties of this Kingdome

By Assumeing and Exerciseing a Power of Dispensing with and Suspending of Lawes and the Execution of Lawes without Consent of Parlyament.

By Committing and Prosecuting diverse Worthy Prelates for humbly Petitioning to be excused from Concurring to the said Assumed Power.

By issueing and causeing to be executed a Commission under the Great Seale for Erecting a Court called The Court of Commissioners for Ecclesiasticall Causes.

I. DAL MOMENTO CHE i Lord Spirituali e Temporalì e i Comuni riuniti a Westminster legalmente pienamente e liberamente rappresentanti tutti gli Ordini del Popolo di questo Regno hanno presentato il tredicesimo giorno di Febbraio dell'anno di nostro Signore milleseicentottantotto alle loro Maestà allora designate e conosciute con i Nomi e il Titolo di Guglielmo e Maria Principe e Principessa d'Orange presenti Personalmente una certa Dichiarazione redatta per Iscritto dai suddetti Lord e Comuni nei Termini seguenti vale a dire

CONSIDERATO CHE l'ultimo Re Giacomo Secondo con l'Aiuto di diversi cattivi Consiglieri Giudici e Ministri alle sue dipendenze ha cercato di rovesciare e di sradicare la Religione Protestante e le Leggi e le Libertà di questo Regno

Assumendo ed Esercitando il Potere di Dispensare da e Sospendere le Leggi e la loro Esecuzione senza il Consenso del Parlamento.

Rinviando a giudizio e Perseguendo diversi Rispettabili Prelati per aver umilmente Chiesto di essere dispensati dal Contribuire al suddetto Presunto Potere.

Impartendo e facendo in modo che fosse eseguito un Ordine recante il Gran Sigillo per la Costituzione di una Corte denominata La Corte dei Commissari per le Cause Ecclesiastiche.

By Levying Money for and to the Use of the Crowne by pretence of Prerogative for other time and in other manner then the same was granted by Parlyament.

By raising and keeping a Standing Army within this Kingdome in time of Peace without Consent of Parlyament and Quartering Soldiers contrary to Law.

By causing severall good Subjects being Protestants to be disarmed at the same time when Papists were both Armed and Employed contrary to Law.

By Violating the Freedome of Election of Members to serve in Parlyament.

By Prosecutions in the Court of Kings Bench for Matters and Causes cognizable onely in Parlyament and by diverse other Arbitrary and Illegall Courses.

And whereas of late yeares Partiaall Corrupt and Unqualified Persons have beene returned and served on Juryes in Tryalls and particularly diverse Jurors in Tryalls for High Treason which were not Freeholders,

And excessive Baile hath beene required of Persons committed in Criminall Cases to elude the Benefitt of the Lawes made for the Liberty of the Subjects.

And excessive Fines have beene imposed.

And illegall and cruell Punishments inflicted.

And severall Grants and Promises made of Fines and Forfeitures before any Conviction or Judgement against the Persons upon whome the same were to be levied.

Esigendo Denaro per la Corona e per il suo Uso con il pretesto che fosse una Prerogativa per un tempo differente e in modo diverso rispetto a quello concesso dal Parlamento.

Radunando e tenendo un Esercito Permanente nel Regno in tempo di Pace senza il Consenso del Parlamento e Acquartierando Soldati contrariamente alla Legge.

Facendo in modo che molti valorosi Sudditi fossero disarmati in quanto Protestanti nello stesso tempo in cui i Papisti erano sia Armati che Impiegati contrariamente alla Legge.

Violando la Libertà di Elezione di Membri idonei a prestare servizio presso il Parlamento.

Attraverso Procedimenti giudiziari nella Corte del Banco del Re per Questioni e Cause soggette unicamente alla giurisdizione del Parlamento e con altri diversi Comportamenti Arbitrari e Illegali.

E considerato che negli anni precedenti Persone in Parte Corrotte e Prive di qualifica sono state incaricate a prestare servizio nelle Giurie nei Processi e che in particolare diversi Giurati nei Processi per Alto Tradimento non erano dei Liberi proprietari,

E che una Cauzione eccessiva è stata richiesta a Persone coinvolte in Processi Penali per eludere il Beneficio concesso dalle Leggi per la Libertà dei Sudditi.

E che Ammende eccessive sono state imposte.

E che Pene illegali e crudeli sono state inflitte.

E che sono state fatte numerose Concessioni e Promesse di Ammende e Confische prima di ogni Condanna o Processo contro i Soggetti nei cui confronti le stesse avrebbero dovuto essere esatte.

All which are utterly and directly contrary to the knowne Lawes and Statutes and Freedome of this Realme.

And whereas the said late King James the Second havinge Abdicated the Government and the Throne being thereby Vacant His [Hignesse] the Prince of Orange (whome it hath pleased Almighty God to make the glorious Instrument of Delivering this Kingdome from Popery and Arbitrary Power) did (by the Advice of the Lords Spirituall and Temporall and diverse principall Persons of the Commons) cause Letters to be written to the Lords Spirituall and Temporall being Protestants and other Letters to the severall Countyes Cityes Universities Burroughs and Cinque Ports for the Choosing of such Persons to represent them as were of right to be sent to Parlyament to meete and sitt at Westminster upon the two and twentyeth day of January in this Yeare one thousand six hundred eighty and eight in order to such an Establishment as that their Religion Lawes and Liberties might not againe be in danger of being Subverted, Upon which Letters Elections haveing beene accordingly made.*

And thereupon the said Lords Spirituall and Temporall and Commons pursuant to their respective Letters and Elections being now assembled in a full and free Representative of this Nation takeing into their most serious Consideration the best meanes for attaining the Ends aforesaid. Doe in the first place (as their Auncestors

* *Hignesse.*

Tutte queste cose sono completamente e direttamente contrarie alle Leggi conosciute e agli Statuti e alle Libertà di questo Regno.

E considerato che avendo il suddetto ultimo Re Giacomo Secondo Rinunciato al Governo ed essendo pertanto il Trono Vacante Sua [Altezza] il Principe d'Orange (del quale a Dio Onnipotente è piaciuto fare il glorioso Strumento per Liberare questo Regno dal Papismo e dal Potere Tirannico) ha fatto (previo Consiglio dei Lord Spirituali e Temporalis e di numerosi Membri autorevoli dei Comuni) indirizzare Lettere ai Lord Spirituali e Temporalis Protestanti e altre Lettere alle numerose Contee Città Università Borghi e ai Cinque Porti per la Scelta di Individui che fossero in grado di rappresentarli e che godessero del diritto di essere inviati al Parlamento i quali si sarebbero riuniti e avrebbero avuto un seggio a Westminster il venticinquesimo giorno di Gennaio di questo Anno millesettocentottantotto al fine di Stabilire che la loro Religione le loro Leggi e le loro Libertà non avrebbero più potuto essere in pericolo di essere Rovesciate, In conformità alle cui Lettere le Elezioni si sono svolte.

E perciò i suddetti Lord Spirituali e Temporalis e i Comuni conformemente alle loro rispettive Lettere ed Elezioni essendo ora riuniti in Rappresentanza piena e libera di questa Nazione Considerando seriamente i mezzi migliori per perseguire gli Scopi predetti. Innanzitutto Dichiarano (come i loro Antenati hanno

in like Case have usually done) for the Vindicating and Asserting their auintient Rights and Liberties, Declare

That the pretended Power of Suspending of Laws or the Execution of Laws by Regall Authority without Consent of Parlyament is illegall.

That the pretended Power of Dispensing with Laws or the Execution of Laws by Regall Authoritie as it hath beene assumed and exercised of late is illegall.

That the Commission for erecting the late Court of Commissioners for Ecclesiasticall Causes and all other Commissions and Courts of like nature are Illegall and Pernicious.

That levying Money for or to the Use of the Crowne by pretence of Prerogative without Grant of Parlyament for longer time or in other manner then the same is or shall be granted is Illegall.

That it is the Right of the Subjects to petition the King and all Commitments and Prosecutions for such Petitioning are Illegall.

That the raising or keeping a standing Army within the Kingdome in time of Peace unlesse it be with Consent of Parlyament is against Law.

That the Subjects which are Protestants may have Arms for their Defence suitable to their Conditions and as allowed by Law.

That Election of Members of Parlyament ought to be free.

That the Freedome of Speech and Debates or Proceedings in Parlyament ought not to be impeached or questioned in any Court or Place out of Parlyament.

That excessive Baile ought not to be required nor

abituamente fatto in Circostanze analoghe) per Difendere e Far valere i loro antichi Diritti e Libertà

Che il Potere rivendicato dall'Autorità Regia di Sospendere le Leggi o l'Esecuzione delle Leggi senza il Consenso del Parlamento è illegale.

Che il Potere rivendicato dall'Autorità Regia di Dispensare dalle Leggi o dall'Esecuzione delle Leggi come è stato assunto ed esercitato di recente è illegale.

Che l'Ordine di costituire l'ex Corte dei Commissari per le Cause Ecclesiastiche e tutti gli altri Ordini e Corti di natura simile sono Illegali e Dannosi.

Che l'esazione di Denaro per la Corona o per il suo Uso con il pretesto di essere una Prerogativa senza la Concessione del Parlamento per moltissimo tempo o in modo diverso rispetto a quello che è o sarà concesso è Illegale.

Che i Sudditi hanno il Diritto di presentare petizioni al Re e che tutti i Mandati di arresto e i Procedimenti giudiziari per tali Petizioni sono Illegali.

Che radunare o tenere un Esercito permanente nel Regno in tempo di Pace senza il Consenso del Parlamento è contrario alla Legge.

Che i Sudditi Protestanti possono a scopo di Difesa detenere Armi adatte alle loro Condizioni e purché sia ammesso dalla Legge.

Che l'Elezione dei Membri del Parlamento deve essere libera.

Che la Libertà di Parola e di Discussione o di Procedura in Parlamento non deve essere censurata o contestata in qualsiasi Corte o in qualsiasi Luogo al di fuori del Parlamento.

excessive Fines imposed nor cruell and unusuall Punishments inflicted.

That Jurors ought to be duely impannelled and returned and Jurors which passe upon Men in Trialls for High Treason ought to be Freeholders.

That all Grants and Promises of Fines and Forfeitures of particular persons before Conviction are illegall and void.

And that for Redresse of all Grievances and for the amending strengthening and preserveing of the Lawes Parlyaments ought to be held frequently.

And they doe Claime Demand and Insist upon all and singular the Premises as their undoubted Rights and Liberties and that noe Declarations Judgements Doeings or Proceedings to the Prejudice of the People in any of the said Premisses ought in any wise to be drawne hereafter into Consequence or Example. To which Demand of their Rights they are particularly encouraged by the Declaration of his Highnesse the Prince of Orange as being the onely meanes for obtaining a full Redresse and Remedy therein. Haveing therefore an intire Confidence That his said Highnesse the Prince of Orange will perfect the Deliverance soe farr advanced by him and will still preserve them from the Violation of their Rights which they have here asserted and from all other Attempts upon their Religion Rights and Liberties. The said Lords Spirituall and Temporall and Commons assembled at Westminster doe Resolve That William and Mary

Che non si deve richiedere una Cauzione eccessiva né si devono imporre Ammende eccessive né devono essere inflitte Pene crudeli e inusuali.

Che i Giurati devono essere regolarmente iscritti in una lista da notificare e i Giurati i quali decidono della sorte degli Uomini nei Processi per Alto Tradimento devono essere dei Liberi proprietari.

Che tutte le Concessioni e le Promesse di Ammende e Confische nei confronti di specifiche persone prima della Condanna sono illegali e nulle.

E che per Riparare a tutti i Torti e per modificare rafforzare e preservare le Leggi i Parlamenti devono riunirsi di frequente.

Ed essi Rivendicano Esigono e Insistono su tutte e su ciascuna delle Premesse come loro indubbi Diritti e Libertà e che nessuna Dichiarazione Giudizio Affare o Atto che possa Nuocere al Popolo in alcuna delle suddette Premesse deve in qualsiasi maniera in avvenire produrre Conseguenze o costituire un Precedente. Essi sono particolarmente incoraggiati a questa Rivendicazione dei loro Diritti dalla Dichiarazione di sua Altezza il Principe d'Orange essendo l'unico mezzo per ottenere una piena Riparazione e un totale Rimedio in merito. Essendo pertanto pienamente Fiduciosi Che la suddetta sua Altezza il Principe d'Orange porterà a compimento la Liberazione da lui tanto avanzata e ancora li preserverà dalla Violazione dei loro Diritti che hanno qui fatto valere e da tutti gli altri Attentati alla loro Religione ai loro Diritti e alle loro Libertà. I suddetti Lord Spirituali e Temporal e i Comuni riuniti a Westminster Deliberano Che Guglielmo

Prince and () Princesse of Orange be and be declared King and Queene of England France and Ireland and the Dominions thereunto belonging to hold the Crowne and Royall Dignity of the said Kingdomes and Dominions to them the said Prince and Princesse dureing their Lives and the Life of the Survivour of them And that the sole and full Exercise of the Regall Power be onely in and executed by the said Prince of Orange in the Names of the said Prince and Princesse dureing their joynt Lives And after their Deceases the said Crowne and Royall Dignitie of the said Kingdoms and Dominions to be to the Heires of the Body of the said Princesse And for default of such Issue to the Princesse Anne of Denmarke and the Heires of her Body And for default of such Issue to the Heires of the Body of the said Prince of Orange. And the Lords Spirituall and Temporall and Commons doe pray the said Prince and Princesse to accept the same accordingly. And that the Oathes hereafter mentioned be taken by all Persons of whome the Oathes of Allegiance and Supremacy might be required by Law instead of them And that the said Oathes of Allegiance and Supremacy be abrogated.*

I A B doe sincerely promise and sweare That I will be faithfull and beare true Allegiance to their Majestyes King William and Queene Mary Soe helpe me God.

* And.

e Maria Principe e (*) Principessa d'Orange siano e siano proclamati Re e Regina d'Inghilterra Francia e Irlanda e dei Dominî annessi che la Corona e la Dignità Reale dei suddetti Regni e Dominî siano affidati al suddetto Principe e alla suddetta Principessa nel corso delle loro Vite e della Vita del loro Discendente E che il solo e pieno Esercizio del Potere Regio appartenga unicamente e venga attuato dal suddetto Principe d'Orange a Nome del suddetto Principe e della suddetta Principessa nel corso della loro Vita insieme E che in seguito alla loro Dipartita le suddette Corona e Dignità Reale degli stessi Regni e Dominî rimangano agli Eredi Diretti della suddetta Principessa E in mancanza di Questi alla Principessa Anna di Danimarca e ai suoi Eredi Diretti E in mancanza di Questi agli Eredi Diretti del suddetto Principe d'Orange. E i Lord Spirituali e Temporalis e i Comuni supplicano il suddetto Principe e la suddetta Principessa di accogliere quanto richiesto. E che i Giuramenti di seguito menzionati siano prestati da tutte le Persone i cui Giuramenti di Fedeltà e di Supremazia avrebbero potuto essere richiesti dalla Legge in loro sostituzione E che i suddetti Giuramenti di Fedeltà e di Supremazia siano abrogati.

Io A B prometto e giuro solennemente Che sarò fedele e presterò leale Obbedienza alle loro Maestà Re Guglielmo e Regina Maria Che Iddio mi aiuti.

* E.

I A B doe sweare That I doe from my Heart Abhor, Detest and Abjure as Impious and Hereticall this damnable Doctrine and Position That Princes Excommunicated or Deprived by the Pope or any Authority of the See of Rome may be deposed or murdered by their Subjects or any other whatsoever. And I do declare That noe Forreigne Prince Person Prelate, State or Potentate hath or ought to have any Jurisdiction Power Superiority Preeminence or Authoritie Ecclesiasticall or Spirituall within this Realme Soe helpe me God.

Upon which their said Majestyes did accept the Crowne and Royall Dignitie of the Kingdoms of England France and Ireland and the Dominions thereunto belonging according to the Resolution and Desire of the said Lords and Commons contained in the said Declaration. And thereupon their Majestyes were pleased That the said Lords Spirituall and Temporall and Commons being the two Houses of Parlyament should continue to sitt and with their Majestyes Royall Concurrence make effectuall Provision for the Settlement of the Religion Lawes and Liberties of this Kingdome soe that the same for the future might not be in danger againe of being subverted, To which the said Lords Spirituall and Temporall and Commons did agree and proceede to act accordingly. Now in pursuance of the Premisses the said Lords Spirituall and Temporall and Commons in Parlyament assembled for the ratifying confirming and establishing the said Declaration and the Articles Clauses Matters and Things therein contained by the Force of a Law made in due Forme by Authority of Parlyament doe pray

Io A B giuro Che dal mio Cuore Aborro, Detesto e Abiuro come Empia ed Eretica questa esecrabile Dottrina e Posizione Secondo cui i Principi Scomunicati o Destituiti dal Papa o da altra Autorità della Sede di Roma possono essere deposti o assassinati dai loro Sudditi o da chiunque altro. E dichiaro Che nessun Principe Straniero Persona Prelato, Stato o Monarca ha o deve avere alcuna Giurisdizione alcun Potere alcuna Superiorità Preminenza o Autorità Ecclesiastica o Spirituale all'interno di questo Regno Che Iddio mi aiuti.

In base a quanto affermato le suddette loro Maestà hanno accettato la Corona e la Dignità Reale dei Regni d'Inghilterra Francia e Irlanda e dei Dominî annessi conformemente alla Deliberazione e al Desiderio dei suddetti Lord e Comuni contenuti nella suddetta Dichiarazione. E perciò le loro Maestà si sono compiaciute Che i suddetti Lord Spirituali e Temporalis e i Comuni costituendo le due Camere del Parlamento avrebbero continuato a sedervi e con il Reale Consenso delle loro Maestà avrebbero approvato una Disposizione valida per Stabilire la Religione le Leggi e le Libertà di questo Regno così che in avvenire le stesse non avrebbero potuto essere nuovamente in pericolo di essere rovesciate, Alla quale i suddetti Lord Spirituali e Temporalis e i Comuni hanno acconsentito e hanno agito conformemente. Ora in virtù delle Premesse i suddetti Lord Spirituali e Temporalis e i Comuni riuniti in Parlamento per ratificare confermare ed enunciare la suddetta Dichiarazione e gli Articoli le Clausole le Materie e le Questioni ivi contenute in Forza di una Legge approvata dall'Autorità del

that it may be declared and enacted That all and singular the Rights and Liberties asserted and claimed in the said Declaration are the true auintient and indubitable Rights and Liberties of the People of this Kingdome and soe shall be esteemed allowed adjudged deemed and taken to be and that all and every the particulars aforesaid shall be firmly and strictly holden and observed as they are expressed in the said Declaration And all Officers and Ministers whatsoever shall serve their Majestyes and their Successors according to the same in all times to come. And the said Lords Spirituall and Temporall and Commons seriously considering how it hath pleased Almighty God in his marvellous Providence and mercifull Goodness to this Nation to provide and preserve their said Majestyes Royall Persons most happily to Raigne over us upon the Throne of their Auncestors for which they render unto him from the bottome of their Hearts their humblest Thanks and Praises doe truely firmly assuredly and in the Sincerity of their Hearts thinke and doe hereby recognize acknowledge and declare That King James the Second haveing abdicated the Government and their Majestyes haveing accepted the Crowne and Royall Dignity [as] aforesaid Their said Majestyes did become were are and of right ought to be by the Lawes of this Realme our Sovereigne Liege Lord and Lady King and Queene of England France and Ireland and the Dominions thereunto belonging in and to whose Princely Persons the Royall State Crowne and Dignity of the said Realmes with all Honours*

* *Interlined on the Roll.*

Parlamento nella Forma appropriata supplicano che possa essere dichiarato e decretato Che tutti e ciascuno dei Diritti e delle Libertà fatti valere e rivendicati nella suddetta Dichiarazione corrispondono agli autentici antichi ed evidenti Diritti e Libertà del Popolo di questo Regno e come tali saranno apprezzati ammessi giudicati considerati e accettati e che tutti e ciascuno dei particolari predetti saranno fermamente e rigorosamente difesi e osservati così come sono espressi nella suddetta Dichiarazione E che tutti gli Ufficiali e i Ministri indistintamente serviranno in futuro le loro Maestà e i loro Successori conformemente alla medesima. E i suddetti Lord Spirituali e Temporali e i Comuni considerando seriamente come sia piaciuto a Dio Onnipotente nella sua meravigliosa Provvidenza e Bontà misericordiosa fornire a questa Nazione e proteggere le Persone Reali delle suddette loro Maestà per Regnare su di noi molto felicemente sul Trono dei loro Antenati per i quali essi esprimono dal profondo dei loro Cuori i loro più umili Ringraziamenti e Preghiere realmente fermamente senza dubbio e con Cuore Sincero pensano e con il presente atto riconoscono convengono e dichiarano Che avendo Re Giacomo Secondo rinunciato al Governo e avendo le loro Maestà accettato la Corona e la Dignità Reale [come*] detto sopra le suddette Loro Maestà sono diventate erano sono e di diritto devono essere secondo le Leggi di questo Regno i nostri Leali Signore e Signora Sovrani Re e Regina d'Inghilterra Francia e Irlanda e dei Dominî annessi nelle cui e alle cui Persone Principesche

* In interlinea nell'originale.

Stiles Titles Regalities Prerogatives Powers Jurisdictions and Authorities to the same belonging and appertaining are most fully rightfully and intirely invested and incorporated united and annexed And for preventing all Questions and Divisions in this Realme by reason of any pretended Titles to the Crowne and for preserving a Certainty in the Succession thereof in and upon which the Unity Peace Tranquillity and Safety of this Nation doth under God wholly consist and depend The said Lords Spirituall and Temporall and Commons doe beseech their Majestyes That it may be enacted established and declared That the Crowne and Regall Government of the said Kingdoms and Dominions with all and singular the Premisses thereunto belonging and appertaining shall bee and continue to their said Majestyes and the Survivour of them dureing their Lives and the Life of the Survivour of them And that the entire perfect and full Exercise of the Regall Power and Government be onely in and executed by his Majestie in the Names of both their Majestyes dureing their joynt Lives And after their deceases the said Crowne and Premisses shall be and remaine to the Heires of the Body of her Majestie and for default of such Issue to her Royall Highnesse the Princess Anne of Denmarke and the Heires of her Body and for default of such Issue to the Heires of the Body of his said Majestie And thereunto the said Lords Spirituall and Temporall and Commons doe in the Name of all the People aforesaid most humbly and faithfully submitt themselves their Heires and Posterities for ever and doe faithfully promise That they will stand to maintaine and defend their said Majesties

il Rango Reale la Corona e la Dignità dei suddetti Regni con tutti gli Onori Titoli Qualifiche Privilegi Prerogative Poteri Giurisdizioni e Autorità ai medesimi annessi e spettanti sono nel modo più pieno giusto e completo conferiti e incorporati uniti e annessi E per prevenire tutti i Problemi e le Divisioni causati in questo Regno da coloro i quali accampano Diritti alla Corona e per preservare con Certezza la Successione sulla e dalla quale consistono e dipendono interamente l'Unità la Pace la Tranquillità e la Sicurezza di questa Nazione in base al Volere Divino I suddetti Lord Spirituali e Temporalis e i Comuni implorano le loro Maestà Che possa essere decretato stabilito e dichiarato Che la Corona e il Governo Regio dei suddetti Regni e Domini con tutte e ciascuna delle Premesse annesse saranno e continueranno ad appartenere alle suddette loro Maestà e al loro Discendente per tutta la durata della loro Vita e della Vita del loro Discendente E che solo la di lui Maestà detenga ed attui l'intero perfetto e pieno Esercizio del Potere e del Governo Regio a Nome di entrambe le loro Maestà nel corso della loro Vita insieme E che in seguito alla loro dipartita le suddette Corona e Premesse apparterranno e rimarranno agli Eredi Diretti della di lei Maestà e in mancanza di Questi a sua Altezza Reale la Principessa Anna di Danimarca e ai suoi Eredi Diretti e in mancanza di Questi agli Eredi Diretti della suddetta di lui Maestà E quindi i suddetti Lord Spirituali e Temporalis e i Comuni in Nome di tutto il predetto Popolo molto umilmente e fedelmente sottomettono per sempre se stessi i loro Eredi e i Posteris e promettono fedelmente Che essi assisteranno sosterranno e difenderanno le

and alsoe the Limitation and Succession of the Crowne herein specified and contained to the utmost of their Powers with their Lives and Estates against all Persons whatsoever that shall attempt any thing to the contrary. And whereas it hath been found by Experience that it is inconsistent with the Safety and Welfare of this Protestant Kingdome to be governed by a Popish Prince or by any King or Queene marrying a Papist the said Lords Spirituall and Temporall and Commons doe further pray that it may be enacted That all and every person and persons that is are or shall be reconciled to or shall hold Communion with the See or Church of Rome or shall professe the Popish Religion or shall marry a Papist shall be excluded and be for ever uncapable to inherit possesse or enjoy the Crowne and Government of this Realme and Ireland and the Dominions thereunto belonging or any part of the same or to have use or exercise any Regall Power Authoritie or Jurisdiction within the same [And in all and every such Case or Cases the People of these Realmes shall be and are hereby absolved of their Allegiance] And the said Crowne and Government shall from time to time descend to and be enjoyed by such person or persons being Protestants as should have inherited and enjoyed the same in case the said person or persons soe reconciled holding Communion or Professing or Marrying as aforesaid were naturally dead [And that every King and Queene of this Realme who at any time hereafter shall come to and succede in the Imperiall Crowne of this Kingdome shall on the first day*

* Annexed to the Original Act in a separate Schedule.

suddette loro Maestà e anche la Delimitazione e la Successione della Corona qui specificate ed espresse fino all'estremo limite delle proprie Capacità mettendo in gioco le loro Vite e le loro Proprietà contro tutte le Persone indistintamente che tenteranno qualsiasi azione in contrario. E considerato che ci si è resi conto per Esperienza che la Sicurezza e il Benessere di questo Regno Protestante sono incompatibili con l'essere esso governato da un Principe Papista o da qualsivoglia Re o Regina che sposi un Papista i suddetti Lord Spirituali e Temporali e i Comuni supplicano inoltre che sia decretato Che tutte le persone e ciascun individuo che sono o si riconcilieranno o avranno Rapporti con la Sede o la Chiesa di Roma o professeranno la Religione Papista o sposteranno un Papista saranno esclusi e saranno per sempre incapaci di ereditare possedere o disporre della Corona e del Governo di questo Regno e dell'Irlanda e dei Dominî annessi o di qualsiasi parte di essi o di detenere far uso o esercitare qualsiasi Potere Regio Autorità o Giurisdizione all'interno degli stessi [E che in tutti e in ciascuno di questi Casi il Popolo di questi Regni sarà e sia con il presente atto sciolto dal vincolo di Fedeltà*] E con il trascorrere del tempo la suddetta Corona e il suddetto Governo verranno trasmessi e di essi disporranno quella persona o quelle persone Protestanti che li avrebbero ereditati e ne avrebbero disposto nel caso in cui la suddetta persona o le suddette persone così riconciliate aventi Rapporti o Professanti o Sposate come detto sopra fossero morte di morte naturale [E che ogni Re o Regina

* Annesso all'atto originale in un allegato separato.

of the meeting of the first Parlyament next after his or her comeing to the Crowne sitting in his or her Throne in the House of Peeres in the presence of the Lords and Commons therein assembled or at his or her Coronation before such person or persons who shall administer the Coronation Oath to him or her at the time of his or her takeing the said Oath (which shall first happen) make subscribe and audibly repeate the Declaration mentioned in the Statute made in the thirtyeth yeare of the Raigne of King Charles the Second Entituled An Act for the more effectuall Preserveing the Kings Person and Government by disabling Papists from sitting in either House of Parlyament But if it shall happen that such King or Queene upon his or her Succession to the Crowne of this Realme shall be under the Age of twelve yeares then every such King or Queene shall make subscribe and audibly repeate the said Declaration at his or her Coronation or the first day of the meeting of the first Parlyament as aforesaid which shall first happen after such King or Queene shall have attained the said Age of twelve yeares.] All which Their Majestyes are contented and pleased shall be declared enacted and established by authoritie of this present Parliament and shall stand remaine and be the Law of this Realme for ever And the same are by their said Majesties by and with the advice and consent of the Lords Spirituall and Temporall and Commons in Parlyament assembled and by the authoritie of the same declared enacted and established accordingly*

* Annexed to the Original Act in a separate Schedule.

di questo Regno che in un qualsiasi momento futuro assurgerà e succederà alla Corona Imperiale di questo Regno il primo giorno di riunione del primo Parlamento subito dopo la di lui o di lei Incoronazione seduto sul di lui o di lei Trono nella Camera dei Pari alla presenza dei Lord e dei Comuni lì riuniti o all'atto della di lui o di lei Incoronazione in presenza della persona o delle persone che faranno prestare il Giuramento di Incoronazione al momento di prestare il suddetto Giuramento (che dovrà essere pronunciato prima di ogni altro atto) effettuerà sottoscriverà e ripeterà in modo udibile la Dichiarazione riportata nello Statuto approvato nel trentesimo anno del Regno di Re Carlo Secondo Intitolato Atto che Tuteli più efficacemente la Persona del Re e il Governo interdicensi ai Papisti di sedere in entrambe le Camere del Parlamento Ma qualora avvenisse che tale Re o tale Regina all'atto della di lui o di lei Successione al Trono di questo Regno non avrà ancora compiuto il dodicesimo anno di Età allora tale Re o tale Regina effettuerà sottoscriverà e ripeterà in modo udibile la stessa Dichiarazione al momento della di lui o di lei Incoronazione o il primo giorno di riunione del primo Parlamento come sopra detto che si terrà per la prima volta dopo che tale Re o tale Regina avrà raggiunto la suddetta Età di dodici anni.*] Le Loró Maestà sono liete e compiaciute che tutte queste cose saranno dichiarate decretate e stabilite tramite l'autorità di questo presente Parlamento e che rappresenteranno rimarranno e costituiranno la Legge di questo Regno

* Annesso all'atto originale in un allegato separato.

II. AND bee it further declared and enacted by the Authoritie aforesaid That from and after this present Session of Parlyament noe Dispensation by Non obstante of or to any Statute or any part thereof shall be allowed but that the same shall be held void and of noe effect Except a Dispensation be allowed of in such Statute [and except in such Cases as shall be specially provided for by one or more Bill or Bills to be passed dureing this present Session of Parliament.]*

III. PROVIDED that noe Charter or Grant or Pardon granted before the three and twentyeth Day of October in the yeare of our Lord one thousand six hundred eighty nine shall be any wayes impeached or invalidated by this Act but that the same shall be and remaine of the same force and effect in Law and noe other then as if this Act had never beene made.

* Annexed to the Original Act in a separate Schedule.

in perpetuo E le medesime sono conformemente dichiarate decretate e stabilite dalle suddette loro Maestà da e con il consiglio e il consenso dei Lord Spirituali e Temporalì e dei Comuni riuniti in Parlamento e dalla loro autorità

II. E sia inoltre dichiarato e decretato dall'Autorità suddetta Che a partire da questa presente Sessione del Parlamento e in seguito non sarà ammessa alcuna Dispensa di *Non obstante* in riferimento a qualsiasi Atto di legge o parte di esso ma che la medesima sarà considerata nulla e priva di efficacia A meno che una Dispensa fosse ammessa in tale Atto di legge [e tranne nei Casi in cui sarà appositamente prescritto da uno o più Progetti di legge da approvare nella presente Sessione del Parlamento.*]

III. FERMO RESTANDO che nessun Privilegio né Concessione né Grazia concessi prima del ventitreesimo Giorno di Ottobre dell'anno di nostro Signore milleseicentottantanove saranno in alcun modo censurati o annullati da questo Atto ma che gli stessi avranno e continueranno ad avere la medesima validità ed Efficacia giuridica e non una differente come se questo Atto non fosse mai stato approvato.

* Annesso all'atto originale in un allegato separato.

2

1776 / 1787
STATI UNITI D'AMERICA

1776 / 1787
STATI UNITI D'AMERICA

**«The unanimous Declaration of the thirteen united States of America»
«The Constitution of the United States of America»**

Approvati e sottoscritti a Filadelfia, rispettivamente il 4 luglio 1776 e 17 settembre 1787, i due testi delimitano gli estremi cronologici “ufficiali” del travagliato processo di emancipazione dalla Gran Bretagna delle tredici colonie nordatlantiche, preconizzato dal «Boston tea party» (16 dicembre 1773) e giunto a concludersi con la nascita degli Stati Uniti d'America (dei quali il secondo rappresenta l'atto propriamente fondativo, al tempo stesso assumendo valore di archetipo nei confronti di tutte le Costituzioni “scritte” a venire).

Preceduta da una lunga serie di contrasti di natura precipuamente commerciale, acuiti dalle misure tariffarie adottate da Londra al termine della Guerra dei Sette anni (Sugar Act, del 1764, e provvedimenti consimili), nonché da episodici scontri a fuoco (Lexington e Concord, 19 aprile 1775), la *Unanimous Declaration* sin dal 4 luglio 1776 rivendicava, conclusivamente appellandosi al «Supreme Judge of the World», piena indipendenza dalla madrepatria ancor prima che la guerra (incerta sino alla vittoria di Yorktown, 19 ottobre 1781) avesse avuto modo di rivelare la propria effettiva portata: «We, therefore, the Representatives of the United States of America, in General Congress Assembled, appealing to the Supreme Judge of the World for the rectitude of our intentions, do, in the Name and by the Authority of the good people of these Colonies, solemnly publish and declare, That these United Colonies are, and of Right ought to be, Free and independent States [...]» («Noi, pertanto, i rappresentanti degli Stati Uniti d'America riuniti in Congresso generale, facendo appello al Supremo Giudice del mondo circa la rettitudine delle nostre intenzioni, solennemente rendiamo pubblico e dichiariamo, in nome e per autorità del buon popolo di queste colonie, che queste colonie unite sono, e debbono di diritto essere, Stati liberi e indipendenti [...]).

Resa possibile dal riconoscimento internazionale dell'autonomia, sancita dalla Pace di Versailles (in realtà firmata a Parigi, il 3 settembre 1783, presso l'Hôtel d'York, 56 Rue Jacob, da John Adams, John Jay, Benjamin Franklin e, per conto di Giorgio III, David Hartley), nonché favorita dall'opera di convincimento esercitata dai “Padri fondatori” Alexander Hamilton, John Jay e James Madison (poi responsabili dell'accettazione del testo definitivo da parte dei singoli Stati, grazie alla diffusione degli 85 “Federalist Papers”, ospitati dalle quattro principali testate americane a partire dal 27 ottobre 1787, e raccolti in volume nella primavera successiva), La *Constitution of the United States of America* (7 articoli scanditi in sezioni assommanti a 24) veniva approvata il 17 settembre 1787 dai 55 membri effettivi della Convenzione, insediata a Filadelfia dal 25 maggio. Donde la fisionomia, a tutt'oggi vigente, propria di uno Stato federale ad impronta accentuatamente presidenzialistica: Presidente, scelto dal popolo con elezione diretta, responsabile dell'Esecutivo; potere legislativo ripartito tra i due rami del Congresso (Senato, costituito da due rappresentanti per Stato in carica per sei anni, da rinnovarsi per 1/3 con cadenza biennale; Camera dei rappresentanti, eletta proporzionalmente su base territoriale ogni due); potere giudiziario facente capo a una Corte Suprema (ex Art. III. Sect. 1, ma effettivamente costituita il 24 settembre 1789 nel corso del primo mandato presidenziale di George Washington inauguratosi il 30 aprile). I primi dieci Emendamenti, denominati «Bill of Rights» ed entrati in vigore il 15 dicembre 1791 dopo essere stati votati il 25 settembre 1789 (proponenti non inferiori ai 2/3 dei membri di ciascuna Camera, ai sensi dell'Art. V), costituiscono per tradizione parte integrante della Carta; i successivi diciassette (dall'XI, 7 febbraio 1795, al XXVII, 7 maggio 1992) figurano nel testo bilingue qui allegato.

- 1) [p. 1] Riproduzione della copia restaurata, da originale su pergamena (oggi evanescente), della «Dichiarazione d'indipendenza» (*Unanimous Declaration*) del 4 luglio 1776 [desunta dal sito web della NARA (U.S. National Archives and Record Administration)].
- 2) [pp. 8] Testo integrale (inglese-italiano) della medesima.
- 3) [pp. 4] Riproduzione dell'intera stesura manoscritta della *Constitution of the United States of America* [dal sito web NARA].
- 4) [pp. 25] Testo integrale (inglese-italiano) della medesima.

4 Luglio 1776

The unanimous Declaration of the thirteen United States of America

Dichiarazione unanime dei tredici Stati Uniti d'America

17 Settembre 1787

The Constitution of the United States of America

Costituzione degli Stati Uniti d'America

In Congress, July 4, 1776.

*The unanimous Declaration
of the thirteen united States of America.*

When in the Course of human events, it becomes necessary for one people to dissolve the political bands which have connected them with another, and to assume among the powers of the earth, the separate and equal station to which the Laws of Nature and of Nature's God entitle them, a decent respect to the opinions of mankind requires that they should declare the causes which impel them to the separation.

We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness. — That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed, — That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness. Prudence, indeed, will dictate that Governments long established should not be changed for

In Congresso, il 4 luglio 1776.

Dichiarazione unanime
dei tredici Stati uniti d'America.

Quando nel corso degli eventi umani un popolo si trova costretto a sciogliere i vincoli politici che lo legano a un altro per assumere un ruolo, distinto ma eguale tra le altre potenze della terra, al quale è legittimato dalle leggi della Natura e dal Dio della Natura stessa, il rispetto per le opinioni dell'umanità impone che dichiari le cause che lo spingono a separarsi.

Noi riteniamo che siano di per sé evidenti queste verità: che tutti gli uomini sono creati uguali, dotati dal Creatore di taluni Diritti inalienabili, tra i quali la Vita, la Libertà e il perseguimento della Felicità. — Che, per assicurare questi diritti, sono costituiti fra gli uomini i governi, i cui poteri derivano dal consenso dei governati; — che quando una qual si voglia forma di governo si trasforma in distruttrice di quei fini è Diritto del popolo modificarla o abolirla, e di istituire un nuovo governo, che invece si fondi su quei principî e i cui poteri siano organizzati in maniera tale da assicurare al popolo la Sicurezza e la Felicità. La prudenza, d'altronde, non invita di certo a cambiare governi esistenti da lungo tempo per cause di poco peso e transitorie;

light and transient causes; and accordingly all experience hath shewn, that mankind are more disposed to suffer, while evils are sufferable, than to right themselves by abolishing the forms to which they are accustomed. But when a long train of abuses and usurpations, pursuing invariably the same Object evinces a design to reduce them under absolute Despotism, it is their right, it is their duty, to throw off such Government, and to provide new Guards for their future security. — Such has been the patient sufferance of these Colonies; and such is now the necessity which constrains them to alter their former Systems of Government. The history of the present King of Great Britain is a history of repeated injuries and usurpations, all having in direct object the establishment of an absolute Tyranny over these States. To prove this, let Facts be submitted to a candid world.

He has refused his Assent to Laws, the most wholesome and necessary for the public good.

He has forbidden his Governors to pass Laws of immediate and pressing importance, unless suspended in their operation till his Assent should be obtained; and when so suspended, he has utterly neglected to attend to them.

He has refused to pass other Laws for the accommodation of large districts of people, unless those people would relinquish the right of Representation in the Legislature, a right inestimable to them and formidable to tyrants only.

He has called together legislative bodies at places unusual, uncomfortable, and distant from the depository of their public Records, for the sole purpose of fatiguing them into compliance with his measures.

infatti, l'esperienza insegna che gli uomini sono più disposti a soffrire, se i mali sono tollerabili, che a destituire le forme di governo alle quali sono avvezzi. Ma se una lunga serie di abusi e usurpazioni, che perseguono tutti il medesimo obiettivo, rivelano un disegno per porli in uno stato di assoluto dispotismo, è loro diritto e loro dovere rigettare tale governo e provvedere in altro modo a garantire il proprio futuro. — Tale è stata la paziente sofferenza di queste Colonie e tale è ora la necessità che le costringe a cambiare i loro precedenti sistemi di governo. La storia dell'attuale Re della Gran Bretagna è una storia di ripetuti abusi e usurpazioni, tutti finalizzati a sottoporre questi Stati a una tirannia assoluta. Ne siano prova i fatti posti all'attenzione di un mondo imparziale.

Egli si è rifiutato di promulgare leggi ottime e necessarie al bene pubblico.

Egli ha impedito che i suoi Governatori approvasero leggi di immediata e cogente importanza, lasciandole in sospenso fino al momento della concessione della sua sanzione, salvo poi trascurare di prenderle in esame.

Egli si è rifiutato di adottare leggi che istituissero distretti a livello locale, salvo che le popolazioni dei suddetti rinunciassero al diritto di essere rappresentate nel legislativo, un diritto prezioso e il cui esercizio può preoccupare solo un tiranno.

Egli ha convocato gli organi legislativi in luoghi inusuali, scomodi, e lontani dagli archivi dei loro atti al solo scopo di costringerli, affaticati, a obbedire alle sue disposizioni.

He has dissolved Representative Houses repeatedly, for opposing with manly firmness his invasions on the rights of the people.

He has refused for a long time, after such dissolutions, to cause others to be elected; whereby the Legislative powers, incapable of Annihilation, have returned to the People at large for their exercise; the State remaining in the mean time exposed to all the dangers of invasion from without, and convulsions within.

He has endeavoured to prevent the population of these States; for that purpose obstructing the Laws for Naturalization of Foreigners; refusing to pass others to encourage their migrations hither, and raising the conditions of new Appropriations of Lands.

He has obstructed the Administration of Justice, by refusing his Assent to Laws for establishing Judiciary powers.

He has made Judges dependent on his Will alone, for the tenure of their offices, and the amount and payment of their salaries.

He has erected a multitude of New Offices, and sent hither swarms of Officers to harrass our people, and eat out their substance.

He has kept among us, in times of peace, Standing Armies without the Consent of our legislatures.

He has affected to render the Military independent of and superior to the Civil power.

He has combined with others to subject us to a jurisdiction foreign to our constitution, and unacknowledged by our laws; giving his Assent to their Acts of pretended Legislation:

Egli ha ripetutamente sciolto le Camere dei Rappresentanti perché si opponevano con virile fermezza alle sue violazioni dei diritti del popolo.

Egli si è rifiutato a lungo, dopo tali scioglimenti, di fare in modo che altre fossero elette; pertanto il potere legislativo, che non può essere annullato, è tornato al Popolo per essere comunque esercitato; nel frattempo, tuttavia, lo Stato è rimasto esposto ai numerosi pericoli di invasione dall'esterno, e di disordini al suo interno.

Egli ha cercato di impedire il popolamento di questi Stati; per questo motivo si è opposto alle leggi sulla naturalizzazione degli stranieri, si è rifiutato di adottarne altre che incoraggiassero l'immigrazione e ha inasprito le condizioni per acquisire nuove terre.

Egli ha ostacolato l'Amministrazione della giustizia rifiutando di promulgare le leggi che dovevano istituire gli organi del Potere giudiziario.

Egli ha vincolato la nomina dei giudici al suo solo volere, così come anche l'ammontare e la liquidazione dei loro salari.

Egli ha istituito una moltitudine di nuovi uffici, e ha inviato frotte di funzionari al fine di molestare il nostro popolo e approfittare delle loro sostanze.

Egli ha mantenuto tra di noi, in tempo di pace, eserciti permanenti senza il consenso dei nostri legislativi.

Egli si è adoperato per rendere il potere militare indipendente e superiore rispetto a quello civile.

Egli si è accordato con altri per sottoporci a un'autorità estranea alla nostra costituzione e sconosciuta alle nostre leggi, concedendo la sua sanzione a presunti atti legislativi volti a:

For Quartering large bodies of armed troops among us:

For protecting them, by a mock Trial, from punishment for any Murders which they should commit on the Inhabitants of these States:

For cutting off our Trade with all parts of the world:

For imposing Taxes on us without our Consent:

For depriving us in many cases, of the benefits of Trial by Jury:

For transporting us beyond Seas to be tried for pretended offences:

For abolishing the free System of English Laws in a neighbouring Province, establishing therein an Arbitrary government, and enlarging its Boundaries so as to render it at once an example and fit instrument for introducing the same absolute rule into these Colonies:

For taking away our Charters, abolishing our most valuable Laws, and altering fundamentally the Forms of our Governments:

For suspending our own Legislatures, and declaring themselves invested with power to legislate for us in all cases whatsoever.

He has abdicated Government here, by declaring us out of his Protection and waging War against us.

He has plundered our seas, ravaged our Coasts, burnt our towns, and destroyed the lives of our people.

He is at this time transporting large Armies of foreign Mercenaries to compleat the works of death, desolation and tyranny, already begun with circumstances of Cruelty & perfidy scarcely paralleled in the most barbarous ages, and totally unworthy the Head of a civilized nation.

acquartierare grandi contingenti militari sul nostro territorio;

proteggerli, con processi fittizi, dalle sanzioni per gli omicidi eventualmente commessi contro gli abitanti di questi Stati;

impedire le nostre relazioni commerciali con tutte le parti del mondo;

imporci tasse senza il nostro consenso;

privarci in molti casi del beneficio del processo con giuria;

trasferirci oltremare per procedere contro di noi per supposti crimini;

abolire il libero sistema delle leggi inglesi in una provincia confinante, istituendovi un governo arbitrario e allargandone i confini allo scopo di farne un esempio nonché uno strumento atto a introdurre lo stesso sistema assolutista in queste Colonie;

privarci delle nostre Carte, abolire le nostre più preziose leggi e alterare profondamente i nostri sistemi di governo;

sospendere i nostri stessi legislativi e proclamarsi competenti a legiferare per noi in qualsiasi caso.

Egli ha rinunciato a governarci dichiarandoci al di fuori della sua protezione e muovendo guerra contro di noi.

Egli ha saccheggiato i nostri mari, deturpato le nostre coste, dato alle fiamme le nostre città e distrutto le vite del nostro popolo.

Egli ha già trasferito grandi eserciti di mercenari stranieri per portare a compimento le operazioni di morte, desolazione e tirannia con una crudeltà e perfidia tali da non trovare paralleli nemmeno nelle epoche più barbare

He has constrained our fellow Citizens taken Captive on the high Seas to bear Arms against their Country, to become the executioners of their friends and Brethren, or to fall themselves by their Hands.

He has excited domestic insurrections amongst us, and has endeavoured to bring on the inhabitants of our frontiers, the merciless Indian Savages, whose known rule of warfare, is an undistinguished destruction of all ages, sexes and conditions.

In every stage of these Oppressions We have Petitioned for Redress in the most humble terms: Our repeated Petitions have been answered only by repeated injury. A Prince whose character is thus marked by every act which may define a Tyrant, is unfit to be the ruler of a free people. Nor have We been wanting in attentions to our Brittish brethren. We have warned them from time to time of attempts by their legislature to extend an unwarrantable jurisdiction over us. We have reminded them of the circumstances of our emigration and settlement here. We have appealed to their native justice and magnanimity, and we have conjured them by the ties of our common kindred to disavow these usurpations, which, would inevitably interrupt our connections and correspondence. They too have been deaf to the voice of justice and of consanguinity. We must, therefore, acquiesce in the necessity, which denounces our Separation, and hold them, as we hold the rest of mankind, Enemies in War, in Peace Friends.

e che sono totalmente indegne per il capo di una nazione civile.

Egli ha costretto i nostri concittadini catturati in mare a imbracciare le armi contro il loro stesso Paese, ad assassinare i loro amici e fratelli o a morire per loro mano.

Egli ha istigato rivolte interne tra di noi, e ha tentato di fomentare, contro gli abitanti delle nostre frontiere, i selvaggi indiani senza pietà, dei quali è nota la regola che in guerra distruggono senza distinzione di età, sesso e condizione.

A ogni stadio di queste oppressioni abbiamo richiesto, nel più umile dei modi, Giustizia: le nostre petizioni hanno avuto in risposta solamente ripetute ingiurie. Un Principe caratterizzato dai tratti tipici del tiranno non è adatto ad essere il capo di un popolo libero. E non abbiamo nemmeno peccato di disinteresse per i nostri fratelli britannici. Li abbiamo avvertiti di volta in volta dei tentativi operati dal loro legislativo di estendere su di noi un'arbitraria autorità. Abbiamo ricordato loro le circostanze della nostra emigrazione e del nostro stanziamento qui. Ci siamo appellati al loro innato senso di giustizia e alla loro magnanimità, e li abbiamo scongiurati, essendo noi consanguinei, di dissociarsi da queste usurpazioni che inevitabilmente avrebbero causato l'interruzione delle nostre relazioni e della nostra affinità. Anch'essi non hanno dato ascolto alla voce della giustizia e del legame di sangue. Noi dobbiamo perciò arrenderci di fronte alla necessità, dichiarare la nostra separazione e considerarli, così come consideriamo il resto dell'umanità, nemici in guerra e amici in tempo di pace.

We, therefore, the Representatives of the united States of America, in General Congress, Assembled, appealing to the Supreme Judge of the world for the rectitude of our intentions, do, in the Name, and by Authority of the good People of these Colonies, solemnly publish and declare, That these United Colonies are, and of Right ought to be Free and Independent States; that they are Absolved from all Allegiance to the British Crown, and that all political connection between them and the State of Great Britain, is and ought to be totally dissolved; and that as Free and Independent States, they have full Power to levy War, conclude Peace, contract Alliances, establish Commerce, and to do all other Acts and Things which Independent States may of right do. And for the support of this Declaration, with a firm reliance on the protection of divine Providence, we mutually pledge to each other our Lives, our Fortunes and our sacred Honor.

John Hancock

GEORGIA

Button Gwinnett, Lyman Hall, George Walton

NORTH CAROLINA

William Hooper, Joseph Hewes, John Penn

SOUTH CAROLINA

*Edward Rutledge, Thomas Heyward, Jr.,
Thomas Lynch, Jr., Arthur Middleton*

Pertanto, noi, i Rappresentanti degli Stati Uniti d'America, riuniti in Congresso generale, invocando il Supremo Giudice del mondo a testimone della rettitudine delle nostre intenzioni, solennemente rendiamo pubblico e dichiariamo, in nome e per autorità del buon popolo di queste Colonie, che queste Colonie unite sono, e per Diritto debbono essere Stati liberi e indipendenti; che esse sono sciolte dall'alleanza con la Corona britannica e che il legame politico tra esse e lo Stato della Gran Bretagna è, e deve essere, spezzato; e che come Stati liberi e indipendenti hanno pieno potere di dichiarare guerra, concludere accordi di pace, stipulare alleanze, stabilire relazioni commerciali, emanare atti e compiere tutto ciò che è nel diritto degli Stati indipendenti. Confidando nella protezione della divina Provvidenza, noi con le nostre vite, le nostre fortune e il nostro sacro onore, promettiamo l'un l'altro di sostenere questa Dichiarazione.

John Hancock

GEORGIA

Button Gwinnett, Lyman Hall, Georgè Walton

NORTH CAROLINA

William Hooper, Joseph Hewes, John Penn

SOUTH CAROLINA

*Edward Rutledge, Thomas Heyward, Jr.,
Thomas Lynch, Jr., Arthur Middleton*

MARYLAND

*Samuel Chase, William Paca, Thomas Stone,
Charles Carroll of Carrollton*

VIRGINIA

*George Wythe, Richard Henry Lee, Thomas Jefferson,
Benjamin Harrison, Thomas Nelson, Jr.,
Francis Lightfoot Lee, Carter Braxton*

PENNSYLVANIA

*Robert Morris, Benjamin Rush, Benjamin Franklin,
John Morton, George Clymer, James Smith,
George Taylor, James Wilson, George Ross*

DELAWARE

Caesar Rodney, George Read, Thomas McKean

NEW YORK

*William Floyd, Philip Livingston, Francis Lewis,
Lewis Morris*

NEW JERSEY

*Richard Stockton, John Witherspoon,
Francis Hopkinson, John Hart, Abraham Clark*

NEW HAMPSHIRE

Josiah Bartlett, William Whipple, Matthew Thornton

MASSACHUSETTS

*John Hancock, Samuel Adams, John Adams,
Robert Treat Paine, Elbridge Gerry*

MARYLAND

*Samuel Chase, William Paca, Thomas Stone,
Charles Carroll of Carrollton*

VIRGINIA

*George Wythe, Richard Henry Lee, Thomas Jefferson,
Benjamin Harrison, Thomas Nelson, Jr.,
Francis Lightfoot Lee, Carter Braxton*

PENNSYLVANIA

*Robert Morris, Benjamin Rush, Benjamin Franklin,
John Morton, George Clymer, James Smith,
George Taylor, James Wilson, George Ross*

DELAWARE

Caesar Rodney, George Read, Thomas McKean

NEW YORK

*William Floyd, Philip Livingston, Francis Lewis,
Lewis Morris*

NEW JERSEY

*Richard Stockton, John Witherspoon,
Francis Hopkinson, John Hart, Abraham Clark*

NEW HAMPSHIRE

Josiah Bartlett, William Whipple, Matthew Thornton

MASSACHUSETTS

*John Hancock, Samuel Adams, John Adams,
Robert Treat Paine, Elbridge Gerry*

RHODE ISLAND

Stephen Hopkins, William Ellery

CONNECTICUT

*Roger Sherman, Samuel Huntington,
William Williams, Oliver Wolcott*

RHODE ISLAND

Stephen Hopkins, William Ellery

CONNECTICUT

*Roger Sherman, Samuel Huntington,
William Williams, Oliver Wolcott*

the same State with themselves. And they shall make a list of all the Persons voted, in and of the Members of Votes for each publick Lot they shall sign and certify, and then send sealed to the Seat of the Government of the United States, directed to the President of the Senate. The President of the Senate shall in the Presence of the Senate and Members of the Representations, open all the Certificates and the Votes shall then be counted. The Person having the greatest Number of Votes shall be the President, except Numbers be a Majority of the whole Number of Electors appointed, and if there be more than one who have such Majority, and have an equal Number of Votes, then the House of Representatives shall immediately chuse by Ballot one of them for President, and if there be more than one who have such Majority, then from the five highest on the list the said House shall in like Manner chuse the President. But in chusing the President, the Votes shall be taken by States, the Representatives from each State having one Vote; A quorum for this Purpose shall consist of a Member from two thirds of the States, and a Majority of all the States shall be necessary to a Choice. In every Case after the Choice of the President, the House having the greatest Number of Votes of the Electors shall be the true President. And if there should remain two or more who have equal Votes, the House shall chuse from them by Ballot the true President.

The Congress may determine the Time of chusing the Electors, and the Day on which they shall give their Votes, which Day shall be the same in all the United States.

No Person except a natural born Citizen, or a Citizen of the United States, at the time of the Election of this Constitution, shall be eligible to the Office of President, neither shall any Person be eligible to that Office who shall not have attained to the Age of thirty five Years, and seven Years, previous to his Election.

In Case of the Removal of the President from Office, or of his Death, Inability, or Absence, the Vice President shall act as President, and the Congress may by Law provide for the Case of the Removal of the President, or of his Death, or of his Inability, or of his Absence, and in such Case shall chuse one of their Members to act as President, and in such Case shall chuse one of their Members to act as Vice President.

The President shall, at stated Times, receive for his Services a Compensation, which shall neither be increased nor diminished during the Term for which he shall have been elected, and he shall not receive within that Term any other Emolument, but the same shall be paid to him in full.

He shall be able to read, write, and speak the English Language with Facility, and shall have the necessary Qualifications, and shall be a native born Citizen of the United States, and shall have attained to the Age of thirty five Years, and seven Years, previous to his Election.

Section 2. He shall hold Office, unless removed from Office, for four Years, and shall be eligible for another Term, but no Person shall be elected President who shall not have attained to the Age of thirty five Years, and seven Years, previous to his Election.

He shall have Power, granted with the Advice and Consent of the Senate, to make Treaties, provided he ratifies them, and to make Ambassadors, Consuls, and other inferior Officers, and he shall nominate and receive, with the Advice and Consent of the Senate, all Judges of the Supreme and inferior Courts, and all other Officers, whose Appointments are not herein otherwise provided for, and which shall be established by Law, but the Congress may by Law remove the Appointment of such inferior Officers, as they shall think proper, on the Demand of the Senate, or the Demand of the House of Representatives.

He shall have Power, granted with the Advice and Consent of the Senate, to make Treasurers, and to make such other Officers, as he may think proper, and to make such other Officers, as he may think proper, and to make such other Officers, as he may think proper.

Section 3. He shall have Power, granted with the Advice and Consent of the Senate, to make Treasurers, and to make such other Officers, as he may think proper, and to make such other Officers, as he may think proper, and to make such other Officers, as he may think proper.

Section 4. He shall have Power, granted with the Advice and Consent of the Senate, to make Treasurers, and to make such other Officers, as he may think proper, and to make such other Officers, as he may think proper, and to make such other Officers, as he may think proper.

Article III.

Section 1. The judicial Power shall extend to all Cases in Law and Equity, arising under this Constitution, the Laws of the United States, and Treaties made, or which shall be made, under the Authority of the United States; to all Cases affecting Ambassadors, Consuls, and other publick Ministers, and to all Cases of Admiralty and Maritime Jurisdiction.

Section 2. The judicial Power shall extend to all Cases in Law and Equity, arising under this Constitution, the Laws of the United States, and Treaties made, or which shall be made, under the Authority of the United States; to all Cases affecting Ambassadors, Consuls, and other publick Ministers, and to all Cases of Admiralty and Maritime Jurisdiction.

Section 3. The judicial Power shall extend to all Cases in Law and Equity, arising under this Constitution, the Laws of the United States, and Treaties made, or which shall be made, under the Authority of the United States; to all Cases affecting Ambassadors, Consuls, and other publick Ministers, and to all Cases of Admiralty and Maritime Jurisdiction.

Section 4. The judicial Power shall extend to all Cases in Law and Equity, arising under this Constitution, the Laws of the United States, and Treaties made, or which shall be made, under the Authority of the United States; to all Cases affecting Ambassadors, Consuls, and other publick Ministers, and to all Cases of Admiralty and Maritime Jurisdiction.

Section 5. The judicial Power shall extend to all Cases in Law and Equity, arising under this Constitution, the Laws of the United States, and Treaties made, or which shall be made, under the Authority of the United States; to all Cases affecting Ambassadors, Consuls, and other publick Ministers, and to all Cases of Admiralty and Maritime Jurisdiction.

Article IV.

Section 1. Full Faith and Credit shall be given in each State to the public Acts, Records, and judicial Proceedings of every other State, and in each State to the public Acts, Records, and judicial Proceedings of every other State.

The Constitution of the United States
1787

We, the people of the United States, in order to form a more perfect Union, establish justice, insure domestic tranquility, provide for the common defence, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America.

ARTICLE I

Section I

All legislative powers herein granted shall be vested in a Congress of the United States, which shall consist of a Senate and House of Representatives.

Section II

1. The House of Representatives shall be composed of members chosen every second year by the people of the several States, and the electors in each State shall have the qualifications requisite for electors of the most numerous branch of the State legislature.
2. No person shall be a Representative who shall not have attained to the age of twenty-five years, and been seven years a citizen of the United States, and who shall not, when elected, be an inhabitant of that State in which he shall be chosen.
3. Representatives and direct taxes shall be apportioned among the several States which may be included within this Union, according to their respective numbers, which shall be determined by adding to the whole number of free persons, including those bound to service for a term of years, and excluding Indians not taxed, three-fifths of all other persons. The actual enumeration shall be made within three years after the first meeting of the Congress of the United States, and within every subsequent term of ten years, in such manner as they shall by law direct. The number of Representatives shall not exceed one for every thirty thousand, but each State shall have at least one Representative; and until such enumeration shall be made, the State of New Hampshire shall be entitled to choose three; Massachusetts, eight; Rhode Island and Providence Plantations, one; Connecticut, five; New York, six; New Jersey, four; Pennsylvania, eight; Delaware, one; Maryland, six; Virginia, ten; North

Costituzione degli Stati Uniti
1787

Noi, popolo degli Stati Uniti, al fine di perfezionare la nostra Unione, garantire la giustizia, assicurare la tranquillità all'interno, provvedere alla difesa comune, promuovere il benessere generale, salvaguardare per noi e per i nostri posteri il bene della libertà, poniamo in essere questa Costituzione quale ordinamento per gli Stati Uniti d'America.

ARTICOLO 1

Sezione I

Tutte le competenze legislative qui previste saranno conferite a un Congresso degli Stati Uniti, composto da un Senato e da una Camera dei rappresentanti.

Sezione II

1. La Camera dei rappresentanti sarà composta da membri eletti ogni due anni dal popolo dei vari Stati e in ciascuno di essi gli elettori dovranno avere i requisiti richiesti per l'elettorato attivo del ramo più numeroso dell'organo legislativo di quello Stato.
2. Non potrà essere rappresentante chi non abbia raggiunto l'età di venticinque anni, non sia da sette cittadino degli Stati Uniti e non risieda, al momento dell'elezione, nello Stato in cui venga eletto.
3. I rappresentanti saranno ripartiti - valido il principio anche per le imposte dirette - fra i diversi Stati che facciano parte dell'Unione in rapporto al numero rispettivo degli abitanti, da computarsi aggiungendo al totale delle persone libere - comprese quelle vincolate da un contratto a termine, ed esclusi gli indiani non soggetti a imposte - tre quinti del resto della popolazione. Il censimento dovrà essere fatto entro tre anni dalla prima riunione del Congresso degli Stati Uniti e, successivamente, ogni dieci anni, secondo modalità da stabilire con legge. Il numero dei rappresentanti non dovrà essere superiore a uno per ogni trentamila abitanti, ma ogni Stato avrà almeno un rappresentante; e, fino a che non sarà effettuato il censimento, lo Stato del New Hampshire avrà il diritto di eleggere tre rappresentanti, otto il

Carolina, five; South Carolina, five; and Georgia, three.

4. When vacancies happen in there epresentation from any State, the executive authority thereof shall issue writs of election to fill such vacancies.

5. The House of Representatives shall chuse their Speaker and other officers, and shall have the sole power of impeachment.

Section III

1. The Senate of the United States shall be composed of two Senators from each State, chosen by the legislature thereof for six years; and each Senator shall have one vote.

2. Immediately after they shall be assembled in consequence of the first election, they shall be divided as equally as may be into three classes. The seats of the Senators of the first class shall be vacated at the expiration of the second year, of the second class at the expiration of the fourth year, and of the third class at the expiration of the sixth year, so that one third may be chosen every second year; and if vacancies happen by resignation or otherwise during the recess of the legislature of any State, the executive thereof may make temporary appointments until the next meeting of the legislature, which shall then fill such vacancies.

3. No person shall be a Senator who shall not have attained to the age of thirty years, and been nine years a citizen of the United States, and who shall not, when elected, be an inhabitant of that State for which he shall be chosen.

4. The Vice-President of the United States shall be President of the Senate, but shall have no vote, unless they be equally divided.

5. The Senate shall chuse their other officers and also a President pro tempore in the absence of the Vice-President, or when he shall exercise the office of President of the United States.

6. The Senate shall have the sole power to try all

Massachusetts, uno il Rhode Island con Providence Plantations, cinque il Connecticut, sei lo Stato di New York, quattro il New Jersey, otto la Pennsylvania, uno il Delaware, sei il Maryland, dieci la Virginia, cinque la North Carolina, cinque la South Carolina, tre la Geòrgia.

4. Qualora, nella rappresentanza di uno Stato, si rendano vacanti dei seggi, l'organo del potere esecutivo statale dovrà indire le elezioni per ricoprire tali seggi.

5. La Camera dei rappresentanti eleggerà il suo *Speaker*, procederà alle nomine per le altre cariche interne e sarà la sola assemblea ad avere il potere di mettere in stato d'accusa i soggetti di cui all'Articolo II, Sezione IV.

Sezione III

1. Il Senato degli Stati Uniti sarà composto da due senatori per ogni Stato, eletti - con mandato di sei anni - dal legislativo statale e ogni senatore disporrà di un solo voto.

2. In primo luogo, nella riunione che si terrà a seguito della prima elezione, i senatori saranno divisi in tre classi, in numero possibilmente uguale. I seggi dei senatori della prima classe saranno resi vacanti allo scadere del secondo anno, quelli della seconda classe allo scadere del quarto, quelli della terza allo scadere del sesto, in modo che un terzo del Senato venga eletto ogni due anni; qualora nell'intervallo tra le sessioni dell'organo legislativo di ciascuno Stato, alcuni seggi si rendano vacanti, per dimissioni o per altra causa, l'esecutivo statale potrà procedere a nomine provvisorie valide fino alla successiva sessione dell'organo legislativo che provvederà a ricoprire tali seggi.

3. Non potrà essere senatore chi non abbia compiuto l'età di trenta anni, non sia da nove cittadino degli Stati Uniti e non risieda, al momento dell'elezione, nello Stato in cui venga eletto.

4. Il Vicepresidente degli Stati Uniti sarà Presidente del Senato ma non avrà diritto di voto, salvo nel caso in cui, in sede di votazione in quell'assemblea, si abbia una parità di voti.

5. Il Senato provvederà alle nomine per le altre cariche interne ed eleggerà anche un Presidente *pro tempore*, il quale presiederà in caso di assenza del Vicepresidente o quando questi svolga le funzioni di Presidente degli Stati Uniti.

6. Il Senato sarà il solo ad avere il potere di

impeachments. When sitting for that purpose, they shall be on oath or affirmation. When the President of the United States is tried, the Chief justice shall preside; and no person shall be convicted without the concurrence of two-thirds of the members present.

7. Judgment in cases of impeachment shall not extend further than to removal from office, and disqualification to hold and enjoy any office of honour, trust, or profit under the United States, but the party convicted shall, nevertheless, be liable and subject to indictment, trial, judgment, and punishment, according to law.

Section IV

1. The times, places, and manner of holding elections for Senators and Representatives shall be prescribed in each State by the legislature thereof; but the Congress may at any time by law make or alter such regulations, except as to the places of choosing Senators.

2. The Congress shall assemble at least once in every year, and such meeting shall be on the first Monday in December, unless they shall by law appoint a different day.

Section V

1. Each House shall be the judge of the elections, returns, and qualifications of its own members, and a majority of each shall constitute a quorum to do business; but a smaller number may adjourn from day to day, and may be authorized to compel the attendance of absent members, in such manner, and under such penalties, as each House may provide.

2. Each House may determine the rules of its proceedings, punish its members for disorderly behaviour, and with the concurrence of two-thirds, expel a member.

3. Each House shall keep a journal of its proceedings, and from time to time publish the same, excepting such parts as may in their judgment require secrecy, and the yeas and nays of the members of either House on any question shall, at the desire of one-fifth of those present, be entered on the journal.

giudicare in ordine a tutti gli atti d'accusa nei confronti dei soggetti di cui all'Articolo II, Sezione IV. Ove si riunisca per tale scopo, i suoi membri saranno vincolati da giuramento o dichiarazione solenne. Ove si debba giudicare il Presidente degli Stati Uniti, presiederà il Presidente della Corte Suprema e nessuno potrà essere dichiarato colpevole se non a maggioranza di due terzi dei membri presenti.

7. Le sentenze pronunciate nei casi suddetti non avranno altro effetto se non la destituzione dalla carica occupata e l'interdizione da qualsiasi carica onorifica, fiduciaria o retribuita alle dipendenze degli Stati Uniti; ma il soggetto dichiarato colpevole potrà, nondimeno, essere passibile di e sottoposto a incriminazione, processo, sentenza e pena secondo le leggi ordinarie.

Sezione IV

1. Date, luoghi e modalità delle elezioni per i senatori e per i rappresentanti saranno fissate in ogni Stato dai rispettivi organi legislativi; il Congresso potrà però in qualsiasi momento stabilire o modificare le norme relative, salvo per quanto riguarda i luoghi in cui i senatori debbano essere eletti.

2. Il Congresso si riunirà almeno una volta all'anno e tale seduta dovrà aver luogo il primo lunedì di dicembre, a meno che, con legge, non si fissi un giorno diverso.

Sezione V

1. Ciascuna delle due Camere sarà giudice dei risultati elettorali e verificherà i requisiti dei membri che ivi risulteranno eletti; e il quorum perché ciascuna delle due Camere possa svolgere i propri lavori sarà costituito dalla maggioranza; quando in numero inferiore, ciascuna Camera potrà rinviare la seduta di giorno in giorno ed è autorizzata sin da ora a costringere i membri assenti ad intervenire, usando quei mezzi cui riterrà di ricorrere e con quelle sanzioni che vorrà comminare.

2. Ciascuna Camera avrà facoltà di stabilire il regolamento per i propri lavori, di punire un suo membro per condotta scorretta, e - a maggioranza di due terzi - di espellerlo.

3. Ciascuna Camera redigerà un verbale delle proprie sedute e lo pubblicherà periodicamente, ad eccezione di quelle parti che riterrà debbano rimanere segrete; inoltre, su richiesta di un quinto dei presenti, saranno riportati a verbale i

4. Neither House, during the session of Congress, shall, without the consent of the other, adjourn for more than three days, nor to any other place than that in which the two Houses shall be sitting.

Section VI

1. The Senators and Representatives shall receive a compensation for their services, to be ascertained by law and paid out of the Treasury of the United States. They shall, in all cases except treason, felony and breach of the peace, be privileged from arrest during their attendance at the session of their respective Houses, and in going to and returning from the same; and for any speech or debate in either House they shall not be questioned in any other place.

2. No Senator or Representative shall, during the time for which he was elected, be appointed to any civil office under the authority of the United States, which shall have been created, or the emoluments whereof shall have been increased during such time; and no person holding any office under the United States shall be a member of either House during his continuance in office.

Section VII

1. All bills for raising revenue shall originate in the House of Representatives; but the Senate may propose or concur with amendments as on other bills.

2. Every bill which shall have passed the House of Representatives and the Senate shall, before it become a law, be presented to the President of the United States; if he approve he shall sign it, but if not he shall return it, with his objections, to that House in which it shall have originated, who shall enter the objections at large on their journal and proceed to reconsider it. If after such reconsideration two-thirds of that House shall agree to pass the bill, it shall be sent, together with the objections, to the other House, by which it shall likewise be reconsidered, and if approved by two-thirds of that House it shall become a law. But in all such cases the vote of both Houses shall be determined by yeas and nays, and the names of the persons voting for and against the bill shall be entered on the journal of each House respectively. If any bill shall not be returned by the President within ten days (Sundays excepted) after it shall have been presented to him, the same shall be a law, in like manner as if he had signed

voti favorevoli e contrari espressi dai membri di ciascuna Camera in merito a una qualsiasi questione.

4. Durante la sessione del Congresso, nessuna delle due Camere potrà, senza il consenso dell'altra, rinviare la seduta per più di tre giorni, né trasferirla in un luogo diverso da quello in cui siedono le due Camere.

Sezione VI

1. Senatori e rappresentanti riceveranno per le loro funzioni un'indennità che verrà fissata per legge e pagata dal Tesoro degli Stati Uniti. Avranno il privilegio di non poter essere arrestati durante la sessione delle rispettive Camere, mentre vi si recano o ne escono, salvo nel caso di tradimento, reato grave e violazione dell'ordine pubblico; e in nessun altro luogo si chiederà loro conto dei discorsi o dibattiti sostenuti nelle rispettive Camere.

2. Senatori o rappresentanti, per tutto il periodo del loro mandato, non potranno essere chiamati a ricoprire una qualsiasi carica pubblica alle dipendenze degli Stati Uniti, che sia stata istituita o la cui retribuzione sia stata aumentata durante detto periodo; e chi abbia una carica pubblica alle dipendenze degli Stati Uniti non potrà essere membro di una delle due Camere finché conservi tale ufficio.

Sezione VII

1. Tutti i progetti di legge relativi a misure fiscali dovranno essere presentati dalla Camera dei rappresentanti; ma il Senato potrà concorrervi, come per gli altri progetti di legge, proponendo emendamenti.

2. Qualsiasi progetto di legge, che abbia ottenuto l'approvazione della Camera dei rappresentanti e del Senato, dovrà essere sottoposto, prima che diventi legge, al Presidente degli Stati Uniti; qualora egli lo approvi, lo firmerà; in caso contrario, lo rinvierà, con le sue obiezioni, alla Camera da cui è stato proposto, e questa inserirà integralmente a verbale tali obiezioni e procederà a esaminarlo di nuovo. Qualora, dopo questo riesame, due terzi dei membri della Camera suddetta si dichiarino a favore del progetto di legge, questo sarà rinviato, insieme con le obiezioni del Presidente, all'altra Camera, da cui verrà riesaminato in maniera analoga; e se anche qui sarà approvato con una maggioranza di due terzi, acquisterà forza vincolante. In tutti i casi di cui sopra il voto in

it, unless the Congress by their adjournment prevent its return, in which case it shall not be a law.

3. Every order, resolution or vote to which the concurrence of the Senate and House of Representatives may be necessary (except on a question of adjournment) shall be presented to the President of the United States; and before the same shall take effect shall be approved by him, or being disapproved by him, shall be repassed by two-thirds of the Senate and House of Representatives, according to the rules and limitations prescribed in the case of a bill.

Section VIII

1. The Congress shall have power to lay and collect taxes, duties, imposts and excises, to pay the debts and provide for the common defence and general welfare of the United States; but all duties, imposts and excises shall be uniform throughout the United States;
2. To borrow money on the credit of the United States;
3. To regulate commerce with foreign nations, and among the several States, and with the Indian tribes;
4. To establish an uniform rule of naturalization, and uniform laws on the subject of bankruptcies throughout the United States;
5. To coin money, regulate the value thereof, and of foreign coin, and fix the standard of weights and measures;
6. To provide for the punishment of counterfeiting the securities and current coin of the United States;
7. To establish post offices and post roads;
8. To promote the progress of science and useful arts by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries;
9. To constitute tribunals inferior to the Supreme Court;

entrambe le Camere sarà palese, e i nomi dei votanti favorevoli e contrari saranno riportati nei verbali delle rispettive Camere. Se, entro dieci giorni (escluse le domeniche) dal momento in cui gli sarà stato presentato, il Presidente non rinverrà un progetto di legge, questo diverrà legge, come se egli lo avesse firmato, a meno che il Congresso, aggiornandosi, non renda impossibile che il progetto stesso gli sia rinviato; nel qual caso il progetto non si tramuterà in legge.

3. Qualsiasi ordinanza, risoluzione, delibera, per la quale sia richiesta la concorde manifestazione di volontà del Senato e della Camera dei rappresentanti (a parte il caso di aggiornamento), dovrà essere sottoposta al Presidente degli Stati Uniti e da lui approvata prima che entri in vigore; oppure, nel caso egli la respinga, dovrà essere nuovamente approvata dai due terzi delle due Camere, conformemente alle norme e ai limiti previsti per i progetti di legge.

Sezione VIII

1. Il Congresso avrà le seguenti attribuzioni: imporre e riscuotere tasse, imposte di bollo, dazi sulle importazioni e imposte indirette, pagare i debiti pubblici e provvedere alla comune difesa e al benessere generale degli Stati Uniti, ma imposte di bollo, dazi sulle importazioni e imposte indirette dovranno essere uniformi in tutti gli Stati Uniti;
2. contrarre prestiti per conto degli Stati Uniti;
3. disciplinare il commercio con le Nazioni straniere, e fra i diversi Stati dell'Unione e con le tribù indiane;
4. fissare norme per la naturalizzazione, e leggi in materia di fallimento, che siano identiche in tutti gli Stati Uniti;
5. battere moneta, stabilire il valore di quest'ultima e quello delle monete straniere e fissare il sistema di pesi e misure;
6. prendere iniziative per punire ogni contraffazione dei titoli e della moneta corrente degli Stati Uniti;
7. organizzare uffici e servizi postali;
8. promuovere il progresso della scienza e di arti utili, garantendo per periodi limitati agli autori e agli inventori il diritto esclusivo sui loro scritti e sulle loro scoperte;
9. istituire tribunali di grado inferiore alla Corte Suprema;

10. To define and punish piracies and felonies committed on the high seas and offences against the law of nations;

11. To declare war, grant letters of marque and reprisal, and make rules concerning captures on land and water;

12. To raise and support armies, but no appropriation of money to that use shall be for a longer term than two years;

13. To provide and maintain a navy;

14. To make rules for the government and regulation of the land and naval forces;

15. To provide for calling forth the militia to execute the laws of the Union, suppress insurrections, and repel invasions;

16. To provide for organizing, arming and disciplining the militia, and for governing such part of them as may be employed in the service of the United States, reserving to the States respectively the appointment of the officers, and the authority of training the militia according to the discipline prescribed by Congress;

17. To exercise exclusive legislation in all cases whatsoever over such District (not exceeding ten miles square) as may by cession of particular States and the acceptance of Congress, become the seat of the Government of the United States, and to exercise like authority over all places purchased by the consent of the legislature of the State in which the same shall be, for the erection of forts, magazines, arsenals, dockyards, and other needful buildings;

18. To make all laws which shall be necessary and proper for carrying into execution the foregoing powers, and all other powers vested by this Constitution in the Government of the United States, or in any department or officer thereof.

Section IX

1. The migration or importation of such persons as any of the States now existing shall think proper to admit shall not be prohibited by the Congress prior to the year one thousand eight hundred and eight, but a tax or duty may be imposed on such importation, not exceeding ten dollars for each person.

2. The privilege of the writ of habeas corpus shall not

10. definire gli atti di pirateria, i reati gravi compiuti in alto mare, nonché i reati contro il diritto delle genti e stabilirne la relativa pena;

11. dichiarare guerra, concedere permessi di preda e rappresaglia e stabilire norme relative alle prede fatte sulla terraferma e lungo le vie d'acqua;

12. reclutare e mantenere eserciti; ma a questo scopo non si potrà stanziare somma alcuna per un periodo superiore ai due anni;

13. creare e mantenere una Marina Militare;

14. stabilire norme per regolare le forme e le procedure di intervento delle forze di terra e di mare;

15. predisporre l'intervento della milizia per far applicare le leggi dell'Unione, reprimere le insurrezioni e respingere le invasioni;

16. procedere ad organizzare, armare, e disciplinare la milizia e regolare le forme di intervento per quella parte di essa che possa essere impiegata al servizio degli Stati Uniti, lasciando ai singoli Stati il potere di nomina degli ufficiali e il compito di addestrare la milizia secondo le norme disciplinari prescritte dal Congresso;

17. esercitare esclusivo potere di legiferare in merito a qualsiasi materia, in quel Distretto (non eccedente le dieci miglia quadrate) che per cessione di singoli Stati e dietro approvazione del Congresso, divenga sede del Governo degli Stati Uniti; ed esercitare analoga autorità su tutti i terreni acquistati - col consenso dell'organo legislativo dello Stato in cui si trovano - per la costruzione di fortezze, di depositi, di arsenali, di cantieri e di altri edifici indispensabili;

18. porre in essere tutte le necessarie e opportune per l'esercizio dei poteri di cui sopra, e di tutti gli altri poteri che la presente Costituzione conferisce al Governo degli Stati Uniti, o a qualsiasi Dicastero o suo ufficio interno.

Sezione IX

1. L'immigrazione o l'importazione di quelle persone, che ciascuno degli Stati attualmente esistenti ritenga opportuno ammettere, non sarà vietata dal Congresso prima dell'anno 1808; ma, per ogni persona importata si potrà far gravare una tassa o un dazio, non superiore ai dieci dollari.

2. Il privilegio dell'habeas corpus non sarà

be suspended, unless when in cases of rebellion or invasion the public safety may require it.

3. No bill of attainder or ex post facto law shall be passed.

4. No capitation or other direct tax shall be laid, unless in proportion to the census or enumeration hereinbefore directed to be taken.

5. No tax or duty shall be laid on articles exported from any State,

6. No preference shall be given by any regulation of commerce or revenue to the ports of one State over those of another; nor shall vessels bound to or from one State be obliged to enter, clear or pay duties in another.

7. No money shall be drawn from the Treasury but in consequence of appropriations made by law; and a regular statement and account of the receipts and expenditures of all public money shall be published from time to time.

8. No title of nobility shall be granted by the United States; and no person holding any office of profit or trust under them shall, without the consent of the Congress, accept of any present, emolument, office, or title of any kind whatever from any king, prince, or foreign state.

Section X

1. No state shall enter into any treaty, alliance, or confederation; grant letters of marque and reprisal; coin money, emit bills of credit; make anything but gold and silver coin a tender in payment of debts; pass any bill of attainder, ex post facto law or law impairing the obligation of contracts, or grant any title of Nobility.

2. No State shall, without the consent of the Congress, lay any imposts or duties on imports or exports, except what may be absolutely necessary for executing its inspection laws, and the net produce of all duties and imposts, laid by any State on imports or exports, shall be for the use of the Treasury of the United States, and all such laws shall be subject to the revision and controul of the Congress.

3. No State shall, without the consent of Congress, lay any duty of tonnage, keep troops and ships of war in

sospeso se non quando, in caso di ribellione o di invasione, lo esiga la sicurezza pubblica.

3. Non si approverà *bill of attainder*, né legge che abbia valore retroattivo.

4. Non si applicherà testatico o altra imposta diretta, se non in rapporto al censimento da effettuarsi come disposto sopra.

5. Non si potranno applicare tasse o dazi su merci esportate da uno qualunque degli Stati.

6. Non si potranno adottare regolamenti commerciali o fiscali preferenziali nei confronti dei porti di uno Stato rispetto a quelli di un altro; e le navi dirette a oppure provenienti da uno Stato non potranno essere costrette ad entrare nei porti di un altro Stato, effettuarvi le operazioni doganali, o pagarvi dazi.

7. Non si preleverà somma alcuna dal Tesoro, se non a seguito di stanziamenti approvati con legge; e si dovrà pubblicare periodicamente un regolare rendiconto degli introiti e delle uscite del denaro pubblico.

8. Gli Stati Uniti non conferiranno alcun titolo nobiliare; a chi abbia una carica retribuita o fiduciaria alle dipendenze degli Stati Uniti non potrà, senza il consenso del Congresso, accettare doni, retribuzioni, incarichi o titoli di qualsiasi genere, da un sovrano, da un principe o da uno Stato straniero.

Sezione X

1. Gli Stati non potranno concludere trattati, alleanze o patti confederali; né accordare permessi di preda e rappresaglia, né battere moneta; né emettere titoli di credito; né consentire che il pagamento dei debiti avvenga in altra forma che non sia con monete d'oro o d'argento; né approvare *bill of attainder*, né leggi con valore retroattivo, né leggi che disconoscano in qualche modo l'efficacia delle obbligazioni contrattuali; né potranno conferire titoli nobiliari.

2. Gli Stati non potranno, senza il consenso del Congresso, imporre dazi sulle importazioni e sulle esportazioni, a eccezione di quei tributi che siano assolutamente indispensabili per dare esecuzione alle proprie leggi di ispezione; e il gettito netto di tutti i dazi imposti da qualsiasi Stato sulle importazioni e sulle esportazioni sarà a vantaggio del Tesoro degli Stati Uniti; e tutte le suddette eventuali leggi saranno soggette a supervisione e controllo da parte del Congresso.

3. Gli Stati non potranno, senza il consenso del Congresso, imporre alcuna tassa sulla stazza

time of peace, enter into any agreement or compact with another State or with a foreign power, or engage in war, unless actually invaded or in such imminent danger as will not admit of delay.

ARTICLE II

Section I

1. The executive power shall be vested in a President of the United States of America. He shall hold his office during the term of four years, and together with the Vice-President, chosen for the same term, be elected as follows:

2. Each State shall appoint, in such manner as the legislature thereof may direct, a number of Electors, equal to the whole number of Senators and Representatives to which the State may be entitled in the Congress; but no Senator or Representative, or person holding an office of trust or profit under the United States, shall be appointed an Elector.

3. The Electors shall meet in their respective States and vote by ballot for two persons, of whom one at least shall not be an inhabitant of the same State with themselves. And they shall make a list of all the persons voted for, and of the number of votes for each; which list they shall sign and certify, and transmit sealed to the seat of government of the United States, directed to the President of the Senate. The President of the Senate shall, in the presence of the Senate and House of Representatives, open all the certificates, and the votes shall then be counted. The person having the greatest number of votes shall be the President, if such number be a majority of the whole number of Electors appointed; and if there be more than one who have such majority, and have an equal number of votes, then the House of Representatives shall immediately chuse by ballot one of them for President; and if no person have a majority, then from the five highest on the list the said House shall in like manner chuse the President. But in chusing the President the votes shall be taken by States, the representation from each State having one vote; a quorum for this purpose shall consist of a member or members from two-thirds of the States, and a majority of all the States shall be necessary to a choice. In every case, after the choice of the President, the person having the greatest number of votes of the Electors shall be the Vice-President. But if there should remain two or more who have equal votes, the Senate shall chuse from them by ballot the Vice-President.

delle navi, mantenere truppe o navi da guerra. In tempo di pace, concludere accordi con un altro Stato o con potenze straniere, o prendere parte a una guerra, salvo in caso di invasione effettiva o di pericolo così imminente da non ammettere indugi.

ARTICOLO II

Sezione I

1. Il potere esecutivo sarà conferito a un Presidente degli Stati Uniti d'America. Egli rimarrà in carica per un periodo di quattro anni e la sua elezione - insieme a quella del Vicepresidente prescelto per lo stesso periodo - avrà luogo secondo le modalità seguenti:

2. Ogni Stato nominerà, nel modo che verrà stabilito dal suo organo legislativo, un numero di Elettori, pari al numero complessivo dei senatori e dei rappresentanti che lo Stato ha diritto di mandare al Congresso; ma né senatori, né rappresentanti, né altri che abbiano incarichi fiduciari o retribuiti alle dipendenze degli Stati Uniti, potranno essere nominati Elettori.

3. Gli Elettori si riuniranno nei rispettivi Stati e voteranno, a scrutinio segreto, per due persone, delle quali una almeno non residente nel loro stesso Stato. Essi compileranno una lista di tutti coloro che hanno ottenuto suffragi con il numero dei voti raccolti da ciascuno; questa lista sarà da essi firmata, autenticata e trasmessa sigillata alla sede del Governo degli Stati Uniti, indirizzata al Presidente del Senato. Questi, in presenza del Senato e della Camera dei rappresentanti, aprirà le liste autentiche e quindi si procederà al computo dei voti. Chi avrà ottenuto il più alto numero di suffragi sarà Presidente, sempre che questo numero rappresenti la maggioranza del numero totale degli Elettori nominati; e se vi sarà più di uno che abbia raggiunto tale maggioranza, con uguali numero di voti, allora la Camera dei rappresentanti procederà immediatamente ad eleggere uno di essi come Presidente mediante scrutinio segreto; qualora, invece, nessuno raggiungesse la maggioranza, la Camera procederà in modo analogo a eleggere il Presidente tra i cinque che abbiano raccolto il più alto numero di voti. Nell'elezione del Presidente, tuttavia, i suffragi si conteranno per Stato e la rappresentanza di ciascuno Stato avrà un solo voto. A tale scopo il *quorum* sarà costituito dalla rappresentanza, composta di uno

4. The Congress may determine the time of chusing the Electors and the day on which they shall give their votes, which day shall be the same throughout the United States.

5. No person except a natural-born citizen, or citizen of the United States at the time of the adoption of this Constitution, shall be eligible to the office of President; neither shall any person be eligible to that office who shall have attained to the age of thirty five years, and been fourteen years a resident within the United States.

6. In case of the removal of the President from office, or of his death, resignation, or inability to discharge the powers and duties of the said office, the same shall devolve on the Vice-President, and the Congress may by law provide for the case of removal, death, resignation, or inability, both of the President and Vice-President, declaring what officer shall then act as President, and such officer shall act accordingly until the disability be removed or a President shall be elected.

7. The President shall, at stated times, receive for his services a compensation, which shall neither be increased nor diminished during the period for which he shall have been elected, and he shall not receive within that any other emolument from the United States or any of them.

8. Before he enter on the execution of his office he shall take the following oath or affirmation: "I do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully execute the office of President of the United States, and will to the best of my ability preserve, protect, and defend the Constitution of the United States."

Section II

1. The President shall be Com-mander-in-Chief of the Army and Navy of the United States, and of the militia of the several States when called into the actual service of the United States; he may require the opinion, in writing, of the principal officers in each of the executive departments, upon any subject relating to the

o più membri, dei due terzi degli Stati, e per l'elezione saranno necessari i voti della maggioranza di tutti gli Stati. In ogni caso la persona che, dopo l'elezione del Presidente, abbia raccolto il più alto numero di suffragi degli Elettori sarà nominata Vicepresidente. Se due o più candidati si trovassero ad avere ugual numero di voti, il Senato, a scrutinio segreto, eleggerà fra questi il Vicepresidente.

4. Il Congresso fisserà la data per nominare gli Elettori, e il giorno in cui questi saranno chiamati a votare, giorno che dovrà essere lo stesso in tutti gli Stati Uniti.

5. Non sarà eleggibile alla carica di Presidente chi non sia cittadino degli Stati Uniti per nascita o cittadino nel momento in cui questa Costituzione sarà adottata, né potrà essere eleggibile a tale carica chi non abbia raggiunto l'età di trentacinque anni e non sia residente negli Stati Uniti da quattordici anni.

6. In caso di destituzione del Presidente, o in caso di decesso, o dimissioni, o di impedimento ad adempiere alle funzioni e ai doveri inerenti la sua carica, questa sarà affidata al Vicepresidente; in caso di destituzione, di decesso, di missione o di impedimento sia del Presidente che del Vicepresidente, il Congresso provvederà per legge a dichiarare quale pubblico ufficiale debba svolgere le funzioni di Presidente, e questi di conseguenza assumerà l'incarico fino a quando venga meno la causa di impedimento o venga eletto un nuovo Presidente.

7. A epoche fisse il Presidente riceverà, per i suoi servigi, un'indennità che non potrà essere aumentata né diminuita durante il periodo per il quale egli è stato eletto; e non percepirà, in tale periodo alcun altro emolumento dagli Stati Uniti o da uno qualsiasi degli Stati.

8. Prima di entrare in carica, il Presidente dovrà fare il seguente giuramento o dichiarazione solenne: «Giuro (o dichiaro) solennemente che adempirò con lealtà ai doveri di Presidente degli Stati Uniti e col massimo dell'impegno preserverò, proteggerò e difenderò la Costituzione degli Stati Uniti».

Sezione II

1. Il Presidente sarà Comandante in Capo dell'Esercito, della Marina degli Stati Uniti e della milizia dei diversi Stati, quando questa sarà chiamata al servizio effettivo degli Stati Uniti; egli potrà richiedere il parere scritto dei titolari di ciascuno dei Dicasteri dell'esecutivo

duties of their respective offices, and he shall have power to grant reprieves and pardons for offences against the United States, except in cases of impeachment.

2. He shall have power, by and with the advice and consent of the Senate, to make treaties, provided two-thirds of the Senators present concur; and he shall nominate, and, by and with the advice and consent of the Senate, shall appoint ambassadors, other public ministers and consuls, judges of the Supreme Court, and all other officers of the United States whose appointments are not herein otherwise provided for, and which shall be established by law; but the Congress may by law vest the appointment of such inferior officers, as they think proper, in the President alone, in the courts of law, or in the heads of departments.

3. The President shall have power to fill up all vacancies that may happen during the recess of the Senate, by granting commissions which shall expire at the end of their next session.

Section III

He shall from time to time give to the Congress information of the state of the Union, and recommend to their consideration such measures as he shall judge necessary and expedient; he may, on extraordinary occasions, convene both Houses, or either of them, and in case of disagreement between them with respect to the time of adjournment, he may adjourn them to such time as he shall think proper; he shall receive ambassadors and other public ministers; he shall take care that the laws be faithfully executed, and shall commission all the officers of the United States.

Section IV

The President, Vice-President and all civil officers of the United States shall be removed from office on impeachment for and conviction of treason, bribery, or other high crimes and misdemeanours.

ARTICOLO III

su ogni argomento inerente i compiti dei loro rispettivi uffici, e avrà anche facoltà di concedere commutazioni di pena e la grazia per tutte le infrazioni di legge commesse contro gli Stati Uniti, salvo nel caso dei procedimenti di cui all'Art. II, Sez. IV.

2. Al Presidente sarà attribuito il potere di concludere trattati, sentito il parere e con il consenso del Senato, purché vi sia l'approvazione di due terzi dei senatori presenti; egli proporrà e, sentito il parere e con il consenso del Senato, nominerà gli ambasciatori, altri diplomatici e consoli, i giudici della Corte Suprema e tutti gli altri titolari di cariche pubbliche degli Stati Uniti la cui procedura di nomina non sia altrimenti prevista da questa Carta costituzionale e che sarà stabilita da apposita legge; ma per le cariche di grado inferiore il Congresso - se lo riterrà opportuno - attribuirà il potere di nomina al solo Presidente, alle corti giudiziarie, ovvero ai titolari dei singoli Ministeri.

3. Al Presidente sarà attribuito anche il potere di assegnare cariche che si rendessero vacanti nell'intervallo tra una sessione e l'altra del Senato, con mandati che avranno termine alla fine della sessione successiva.

Sezione III

Il Presidente informerà di tanto in tanto i membri del Congresso sullo «stato dell'Unione» e raccomanderà alla loro attenzione quelle misure che egli riterrà necessarie e opportune; potrà, in contingenze straordinarie, convocare entrambe le Camere, oppure una di esse, e, in caso di dissenso tra le Camere circa i tempi d'aggiornamento, deciderà egli stesso a quando rinviare la seduta; riceverà gli ambasciatori e altri diplomatici; avrà cura che le leggi siano fedelmente applicate e conferirà la nomina ufficiale a tutti i titolari di cariche pubbliche degli Stati Uniti.

Sezione IV

Il Presidente, il Vicepresidente e tutti i titolari di cariche pubbliche negli Stati Uniti saranno destituiti dal loro ufficio qualora, in seguito ad accusa mossa dalla Camera, risultino colpevoli di tradimento, di corruzione o di altri gravi reati.

ARTICLE III

Section I

The judicial power of the United States shall be vested in one Supreme Court, and in such inferior courts as the Congress may from time to time ordain and establish. The judges, both of the Supreme and inferior courts, shall hold their offices during good behaviour, and shall, at stated times, receive for their services a compensation which shall not be diminished during their continuance in office.

Section II

1. The judicial power shall extend to all cases, in law and equity, arising under this Constitution, the laws of the United States, and treaties made, or which shall be made, under their authority; to all cases affecting ambassadors, other public ministers, and consuls; to all cases of admiralty and maritime jurisdiction; to controversies to which the United States shall be a party; to controversies between two or more States; between a State and citizens of another State; between citizens of different States; between citizens of the same State claiming lands under grants of different States, and between a State, or the citizens thereof, and foreign states, citizens, or subjects.

2. In all cases affecting ambassadors, other public ministers and consuls, and those in which a State shall be party, the Supreme Court shall have original jurisdiction. In all the other cases before mentioned the Supreme Court shall have appellate jurisdiction, both as to law and fact, with such exceptions and under such regulations as the Congress shall make.

3. The trial of all crimes, except in cases of impeachment, shall be by jury; and such trial shall be held in the State where the said crimes shall have been committed; but when not committed within any State, the trial shall be at such place or places as the Congress may by law have directed.

Section III

1. Treason against the United States shall consist only in levying war against them, or in adhering to their enemies, giving them aid and comfort. No person shall be convicted of treason unless on the testimony of two witnesses to the same overt act, or on confession in open court.

Sezione I

Il potere giudiziario degli Stati Uniti sarà conferito a una Corte Suprema e a quelle corti di grado inferiore che il Congresso potrà di quando in quando istituire e organizzare. I giudici sia della Corte Suprema che delle corti di grado inferiore conserveranno la loro carica finché terranno buona condotta, e, ad epoche fisse, riceveranno per i loro servizi un'indennità, che non potrà essere ridotta finché essi rimarranno in carica.

Sezione II

1. Il potere giudiziario si estenderà a tutti i casi di *common law* e di *equity* che si presenteranno nel quadro della presente Costituzione, nel quadro delle leggi degli Stati Uniti e dei trattati da essi stipulati o da stipulare in base alle loro competenze, a tutti i casi che riguardino ambasciatori, altri rappresentanti diplomatici e consoli, a tutti i casi relativi all'ammiraglio e alla giurisdizione marittima; alle controversie in cui gli Stati Uniti siano parte in causa; alle controversie tra due o più Stati, tra uno Stato e i cittadini di un altro Stato, tra cittadini di Stati diversi, tra cittadini di uno stesso Stato che avanzino pretese su terre in base a concessioni di altri Stati, e tra uno Stato - o i suoi cittadini - e Stati, cittadini o sudditi stranieri.

2. In tutti i casi che riguardino ambasciatori, altri rappresentanti diplomatici e consoli, e in quelli in cui uno Stato sia parte in causa, la Corte Suprema giudicherà in primo e unico grado. In tutti gli altri casi sopra menzionati la Corte Suprema avrà giurisdizione d'appello, sia di diritto che di fatto, con le eccezioni e le norme che verranno fissate dal Congresso.

3. Il procedimento per tutti i reati, salvo nei casi di *impeachment*, dovrà avvenire mediante giuria; tale procedimento avrà luogo nello Stato dove detti reati siano commessi; quando il reato non sia stato commesso in alcuno degli Stati, il processo si terrà nella o nelle località che per legge il Congresso indicherà.

Sezione III

1. Sarà considerato tradimento contro gli Stati Uniti soltanto l'aver mosso guerra contro di essi, o l'aver appoggiato nemici degli Stati Uniti, fornendo loro aiuto e sostegno. Nessuno potrà essere dichiarato colpevole di tradimento se non su deposizione di due testimoni che siano stati presenti a uno stesso atto flagrante, ovvero

2. The Congress shall have power to declare the punishment of treason, but no attainder of treason shall work corruption of blood or forfeiture except during the life of the person attainted.

ARTICLE IV

Section I

Full faith and credit shall be given in each State to the public acts, records, and judicial proceedings of every other State. And the Congress may by general laws prescribe the manner in which such acts, records, and proceedings shall be proved, and the effect thereof.

Section II

1. The citizens of each State shall be entitled to all privileges and immunities of citizens in the several States.

2. A person charged in any State with treason, felony, or other crime, who shall flee from justice, and be found in another State, shall, on demand of the executive authority of the State from which he fled, be delivered up, to be removed to the State having jurisdiction of the crime.

3. No person held to service or labour in one State, under the laws thereof, escaping into another, shall, in consequence of any law or regulation therein, be discharged from such service or labour, but shall be delivered up on claim to the party to whom such service or labour may be due.

Section III

1. New States may be admitted by the Congress into this Union; but no new State shall be formed or erected within the jurisdiction of any other State; nor any State be formed by the junction of two or more States or parts of States, without the consent of the legislatures of the States concerned as well as of the Congress.

2. The Congress shall have power to dispose of and make all needful rules and regulations respecting the territory or other property belonging to the United

quando la colpa sia confessata in pubblico processo.

2. Spetterà al Congresso stabilire la pena per tradimento; ma nessuna sentenza di tradimento potrà comportare perdita di diritti ereditari per i discendenti, o confisca di beni se non durante la vita del colpevole.

ARTICOLO IV

Sezione I

In ogni Stato si darà pieno riconoscimento agli atti, ai documenti pubblici e ai procedimenti giudiziari degli altri Stati; e il Congresso potrà, mediante leggi generali, prescrivere le procedure per attribuire valore legale a tali atti, documenti e procedimenti, nonché gli effetti relativi.

Sezione II

1. I cittadini di ogni Stato avranno il diritto di godere negli altri Stati di tutti i privilegi e di tutte le immunità inerenti alla condizione di cittadini.

2. Chiunque, accusato in uno Stato di tradimento, di reato grave o di altro reato, che si sia sottratto alla giustizia e venga trovato in altro Stato, sarà consegnato - su richiesta dell'organo esecutivo dello Stato da cui è fuggito - per essere trasferito nello Stato cui compete la giurisdizione per quel reato.

3. Chi, soggetto a contratto a termine oppure a schiavitù in uno degli Stati, secondo le leggi ivi vigenti, si sia rifugiato in un altro Stato, non potrà, in virtù di qualsiasi legge o regolamento quivi in vigore, essere esentato da tale vincolo, ma, su richiesta, verrà riconsegnato alla parte cui detta prestazione è dovuta.

Sezione III

1. Nuovi Stati potranno essere ammessi dal Congresso a far parte dell'Unione, ma non potrà essere costituito uno Stato nuovo entro i confini di qualsiasi Stato già esistente, né potrà essere formato uno Stato dall'unione di due o più Stati già esistenti, o di parte di essi, senza il consenso degli organi legislativi degli Stati interessati, nonché del Congresso.

2. Al Congresso sarà attribuito il potere di disporre del territorio o di altre proprietà appartenenti agli Stati Uniti e di stabilire tutte le

States; and nothing in this Constitution shall be so construed as to pre-judge any claims of the United States or of any particular State.

Section IV

The United States shall guarantee to every State in this Union a republican form of government, and shall protect each of them against invasion, and on application of the legislature, or of the executive (when the legislature cannot be convened), against domestic violence.

ARTICLE V

The Congress, whenever two-thirds of both Houses shall deem it necessary, shall propose amendments to this Constitution, or, on the application of the legislatures of two-thirds of the several States, shall call a convention for proposing amendments, which in either case shall be valid to all intents and purposes as part of this Constitution, when ratified by the legislatures of three-fourths of the several States, or by conventions in three-fourths thereof, as the one or the other mode of ratification may be proposed by the Congress; provided that no amendment which may be made prior to the year one thousand eight hundred and eight shall in any manner affect the first and fourth clauses in the Ninth Section of the First Article; and that no State, without its consent shall be deprived of its equal suffrage in the Senate.

ARTICLE VI

1. All debts contracted and engagements entered into, before the adoption of this Constitution, shall be as valid against the United States under this Constitution as under the Confederation.
2. This Constitution, and the laws of the United States which shall be made in pursuance thereof, and all treaties made, or which shall be made, under the authority of the United States, shall be the supreme law of the land; and the judges in every State shall be bound thereby, anything in the Constitution or laws of any State to the contrary notwithstanding.

indispensabili norme e misure relative; e niente nella presente Costituzione potrà essere interpretato in modo da pregiudicare qualsiasi diritto territoriale degli Stati Uniti o di un singolo Stato.

Sezione IV

Gli Stati Uniti garantiranno a ogni Stato dell'Unione una forma repubblicana di governo e proteggeranno ogni Stato contro invasioni, e - su richiesta degli organi legislativi o del potere esecutivo (quando il legislativo non possa essere convocato) - contro violenze interne.

ARTICOLO V

Il Congresso, ogni volta che i due terzi delle Camere lo riterranno necessario, proporrà Emendamenti a questa Costituzione, oppure, su richiesta degli organi legislativi dei due terzi degli Stati, convocherà un'assemblea apposita per proporre Emendamenti. In entrambi i casi, gli Emendamenti saranno validi a tutti gli effetti, come parte di questa Carta costituzionale, se ratificati dagli organi legislativi di tre quarti degli Stati, o da apposite assemblee in tre quarti dei medesimi, - ch  l'una o l'altra modalit  di ratifica potr  essere prescritta dal Congresso - fermo restando che gli Emendamenti, apportati prima dell'anno 1808, non potranno modificare in alcun modo il primo e quarto comma della Sezione IX dell'Articolo I, e fermo restando che nessuno Stato, senza il suo proprio consenso, verr  privato del diritto ad avere un numero di senatori pari a quello degli altri Stati.

ARTICOLO VI

1. Tutti i debiti contratti e le obbligazioni assunte prima dell'adozione di questa Carta costituzionale avranno per gli Stati Uniti, nell'ambito di questa Costituzione, pari valore come nell'ambito della Confederazione.
2. La presente Costituzione e le leggi degli Stati Uniti che seguiranno nel rispetto di questa, e tutti i trattati stipulati o da stipulare da parte degli Stati Uniti, in base alle loro competenze, costituiranno la legge suprema del Paese; e i giudici di ogni Stato saranno tenuti a

3. The Senators and Representatives before mentioned and the members of the several State legislatures, and all executive and judicial officers both of the United States and of the several States, shall be bound by oath or affirmation to support this Constitution; but no religious test shall ever be required as a qualification to any office or public trust under the United States.

ARTICLE VII

The ratification of the conventions of nine States shall be sufficient for the establishment of this Constitution between the States so ratifying the same.

Done in Convention by the unanimous consent of the States present the seventeenth day of September in the year of our Lord one thousand seven hundred and eighty-seven and of the Independance of the United States of America the twelfth. In witness whereof we have hereunto subscribed our Names.

AMENDMENTS 1-10

The Bill of Rights

AMENDMENT I

Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances.

AMENDMENT II

A well-regulated militia being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed.

AMENDMENT III

No soldier shall, in time of peace, be quartered in any house without the consent of the owner, nor in time of war, but in a manner to be prescribed by law.

uniformarvisi, quali che possano essere le disposizioni contrarie previste dalla Costituzione o dalle leggi di qualsiasi singolo Stato.

3. I senatori e i rappresentanti sopra menzionati, i membri delle assemblee legislative dei singoli Stati e tutti i membri degli organi esecutivi e giudiziari, sia degli Stati Uniti che di ogni singolo Stato, saranno vincolati, da giuramento o dichiarazione solenne, a difendere questa Costituzione; ma nessuna professione di fede religiosa sarà mai richiesta per accedere a una carica anche fiduciaria degli Stati Uniti.

ARTICOLO VII

La ratifica da parte di apposite Assemblee in nove Stati sarà sufficiente a far entrare in vigore la presente Costituzione tra gli Stati che l'abbiano in tal modo ratificata.

Redatto in assemblea, per unanime consenso degli Stati presenti, il giorno 17 settembre dell'anno del Signore 1787, dodicesimo anno dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America. A testimonianza di ciò abbiamo qui sotto apposto le nostre firme.

EMENDAMENTI 1-10

Carta dei diritti

I EMENDAMENTO

Il Congresso non potrà porre in essere leggi per il riconoscimento ufficiale di una religione o per proibirne il libero culto, o per limitare la libertà di parola o di stampa o il diritto dei cittadini di riunirsi in forma pacifica e d'inoltare petizioni al governo per la riparazione di ingiustizie.

II EMENDAMENTO

Essendo necessaria alla sicurezza di uno Stato libero una ben organizzata milizia, non si potrà violare il diritto dei cittadini di possedere e portare armi.

III EMENDAMENTO

In tempo di pace non potranno acquarterarsi soldati in una casa privata senza il consenso del proprietario; e neppure in tempo di guerra, se non secondo modalità che verranno prescritte

AMENDMENT IV

The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no warrants shall issue but upon probable cause, supported by oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized.

AMENDMENT V

No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment or indictment of a grand jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the militia, when in actual service in time of war or public danger; nor shall any person be subject for the same offence to be twice put in jeopardy of life or limb, nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty or property, without due process of law; nor shall private property be taken for public use without just compensation.

AMENDMENT VI

In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial, by an impartial jury of the State and district wherein the crime shall have been committed, which district shall have been previously ascertained by law, and to be informed of the nature and cause of the accusation; to be confronted with the witnesses against him; to have compulsory process for obtaining witnesses in his favour, and to have the assistance of counsel for his defence.

AMENDMENT VII

In suits at common law, where the value in controversy shall exceed twenty dollars, the right of trial by jury shall be preserved, and no fact tried by a jury shall be otherwise re-examined in any court of the United States, than according to the rules of the common law.

con legge.

IV EMENDAMENTO

Non potrà essere violato il diritto dei cittadini di godere della sicurezza personale, della loro casa, delle loro carte e dei loro beni, di fronte a perquisizioni e sequestri ingiustificati; e non si rilasceranno mandati di perquisizione se non su fondati motivi sostenuti da giuramento o da dichiarazione solenne e con descrizione precisa del luogo da perquisire e delle persone da arrestare o delle cose da sequestrare.

V EMENDAMENTO

Nessuno sarà tenuto a rispondere di reato, che comporti la pena capitale, o che sia comunque grave, se non per denuncia o accusa fatta da una grande giuria, a meno che il caso riguardi membri delle forze di terra o di mare, o della milizia, in servizio effettivo, in tempo di guerra o di pericolo pubblico; e nessuno potrà essere sottoposto due volte, per un medesimo reato, a un procedimento che comprometta la sua vita o la sua integrità fisica; né potrà essere obbligato, in qualsiasi causa penale, a deporre contro se medesimo, né potrà essere privato della vita, della libertà o dei beni, senza *due process of law*; e nessuna proprietà privata potrà essere destinata a uso pubblico, senza equo indennizzo.

VI EMENDAMENTO

In ogni procedimento penale, l'accusato avrà diritto a un sollecito e pubblico processo da parte di una giuria imparziale dello Stato e del distretto in cui il reato è stato commesso e la cui competenza giurisdizionale sarà preventivamente stabilita con legge; e avrà diritto a essere informato della natura e del motivo dell'accusa, a essere messo a confronto con i testimoni a carico, a ottenere di far comparire i testimoni a suo favore, e a farsi assistere da un avvocato per la sua difesa.

VII EMENDAMENTO

In tutti i procedimenti che rientrano nell'ambito della *common law*, sarà fatto salvo il diritto al giudizio da parte di una giuria ogni volta che l'oggetto della controversia superi il valore di venti dollari, e nessun caso giudicato da una giuria potrà essere sottoposto a nuovo esame in qualsiasi altra corte degli Stati Uniti, se non secondo le norme della *common law*.

AMENDMENT VIII

Excessive bail shall not be required, nor excessive fines imposed, nor cruel and unusual punishments inflicted.

AMENDMENT IX

The enumeration in the Constitution of certain rights shall not be construed to deny or disparage others retained by the people.

AMENDMENT X

The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the States, are reserved to the States respectively, or to the people.

AMENDMENTS 11-27**AMENDMENT XI**

The judicial power of the United States shall not be construed to extend to any suit in law or equity, commenced or prosecuted against one of the United States by citizens of another State, or by citizens or subjects of any foreign state.

AMENDMENT XII

1. The Electors shall meet in their respective States and vote by ballot for President and Vice-President, one of whom, at least, shall not be an inhabitant of the same State with themselves; they shall name in their ballots the person voted for as President, and in distinct ballots the person voted for as Vice-President, and they shall make distinct lists of all persons voted for as President and of all persons voted for as Vice-President, and of the number of votes for each; which lists they shall sign and certify, and transmit sealed to the seat of the government of the United States, directed to the President of the Senate. The President of the Senate shall, in the presence of the Senate and House of Representatives, open all the certificates and the votes shall then be counted. The person having the greatest number of votes for President shall be the President, if such number be a majority of the whole number of Electors appointed; and if no person have such majority, then from the persons having the highest numbers not exceeding three on the list of those voted for as President, the House of Representatives shall choose immediately, by ballot, the President. But in choosing the President the votes shall be taken by

VIII EMENDAMENTO

Non si dovranno esigere cauzioni eccessivamente onerose, né imporre ammende altrettanto onerose, né infliggere pene crudeli e inconsuete.

IX EMENDAMENTO

Alcuni diritti elencati nella Costituzione non potranno essere interpretati in modo tale da negare o misconoscere altri diritti goduti dai cittadini.

X EMENDAMENTO

I poteri non demandati dalla Costituzione agli Stati Uniti, o da essa non vietati agli Stati, sono riservati ai rispettivi Stati, o al popolo.

EMENDAMENTI 11-27**XI EMENDAMENTO**

Il potere giudiziario federale degli Stati Uniti non si intenderà esteso a qualsivoglia processo, di *common law* o di *equity*, iniziato o proseguito contro uno degli Stati Uniti da cittadini di un altro Stato o da cittadini o sudditi di qualsivoglia Stato straniero.

XII EMENDAMENTO

1. Gli Elettori si riuniranno nei loro rispettivi Stati e procederanno, con voto a scrutinio segreto, alla nomina del Presidente e del Vicepresidente, uno dei quali, almeno, non dovrà essere residente nel loro stesso Stato; essi indicheranno in una scheda il nome della persona per cui votano come Presidente e in una scheda distinta il nome di quella per cui votano come Vicepresidente; compileranno liste distinte di tutti coloro che avranno avuto suffragi per la Presidenza e di tutti coloro che avranno avuto suffragi per la Vicepresidenza, col numero di voti da ciascuno raccolti: tali liste saranno dagli Elettori firmate, autenticate, e trasmesse sigillate alla sede del Governo degli Stati Uniti, indirizzate al Presidente del Senato. Il Presidente del Senato, presenti le due Camere, aprirà tutte le liste autenticate e quindi si procederà al computo dei voti. Colui che avrà ottenuto il più alto numero di suffragi per la Presidenza sarà Presidente, sempre che tale numero rappresenti la maggioranza del numero

States, the representation from each State having one vote; a quorum for this purpose shall consist of a member or members from two-thirds of the States, and a majority of all the States shall be necessary to a choice. And if the House of Representatives shall not choose a President whenever the right of choice shall devolve upon them, before the fourth day of March next following, the Vice-President shall act as President, as in the case of the death or other constitutional disability of the President.

2. The person having the greatest number of votes as Vice-President shall be the Vice-President, if such number be a majority of the whole number of Electors appointed; and if no person have a majority, then from the two highest numbers on the list the Senate shall choose the Vice-President; a quorum for the purpose shall consist of two-thirds of the whole number of Senators, and a majority of the whole number shall be necessary to a choice. But no person constitutionally ineligible to the office of President shall be eligible to that of Vice-President of the United States.

AMENDMENT XIII

Section I

Neither slavery nor involuntary servitude, except as a punishment for crime whereof the party shall have been duly convicted, shall exist within the United States, or any place subject to their jurisdiction.

Section II

Congress shall have power to enforce this article by appropriate legislation.

AMENDMENT XIV

totale degli Elettori nominati. Se nessuno raggiungesse tale maggioranza, la Camera dei rappresentanti, a scrutinio segreto, sceglierà immediatamente il Presidente fra i tre candidati (non di più) che hanno ottenuto per la Presidenza il più alto numero di suffragi. Ma, per l'elezione del Presidente, i suffragi si conteranno per Stato, e la rappresentanza di ciascuno Stato avrà un solo voto. Il *quorum* sarà a questo scopo costituito da uno o più membri dei due terzi degli Stati, e sarà richiesta per l'elezione la maggioranza di tutti gli Stati. Se, prima del giorno 4 del seguente mese di marzo, la Camera dei rappresentanti - allorché questo potere gli competerà - non avrà scelto il Presidente, il Vicepresidente fungerà da Presidente, come nel caso di decesso o d'altro impedimento del Presidente previsto dalla Costituzione.

2. Colui che otterrà il più alto numero di suffragi per la Vicepresidenza sarà Vicepresidente, sempre che tale numero rappresenti la maggioranza del numero totale degli Elettori nominati; e, se nessuno raggiungesse questa maggioranza, il Senato sceglierà il Vicepresidente fra i due candidati che hanno ottenuto il più alto numero di suffragi: il *quorum* sarà a questo scopo costituito dai due terzi di tutti i senatori e sarà richiesta la maggioranza del numero complessivo per tale elezione. Ma chi sia costituzionalmente ineleggibile alla carica di Presidente, non sarà eleggibile a quella di Vicepresidente degli Stati Uniti.

XIII EMENDAMENTO

Sezione I

La schiavitù o altra forma di costrizione personale non potranno essere ammesse negli Stati Uniti, o in luogo alcuno soggetto alla loro giurisdizione, se non come punizione di un reato per il quale l'imputato sia stato dichiarato colpevole con la dovuta procedura.

Sezione II

Il Congresso ha facoltà di porre in essere la legislazione opportuna per dare esecuzione a questo Articolo.

XIV EMENDAMENTO

Section I

All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside. No State shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any State deprive any person of life, liberty or property, without due process of law, nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws.

Section II

Representatives shall be apportioned among the several States according to their respective numbers, counting the whole number of persons in each State, excluding Indians not taxed. But when the right to vote at any election for the choice of Electors for President and Vice-President of the United States, Representatives in Congress, the executive and judicial officers of a State, or the members of the legislature thereof, is denied to any of the male inhabitants of such State, being twenty-one years of age, and citizens of the United States, or in any way abridged except for participation in rebellion or other crime, the basis of representation therein shall be reduced in the proportion which the number of such male citizens shall bear to the whole number of male citizens twenty-one years of age in such State.

Section III

No person shall be a Senator or Representative in Congress, or Elector of President and Vice-president, or hold any office, civil or military, under the United States or under any State, who, having previously taken an oath as a member of Congress, or as an officer of the United States, or as a member of any State legislature, or as an executive or judicial officer of any State, to support the Constitution of the United States, shall have engaged in insurrection or rebellion against the same, or given aid or comfort to the enemies thereof. But Congress may, by a vote of two-thirds of each House, remove such disability.

Sezione I

Tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e soggette alla loro sovranità sono cittadini degli Stati Uniti e dello Stato in cui risiedono. Nessuno Stato potrà in essere o darà esecuzione a leggi che disconoscano i privilegi o le immunità di cui godono i cittadini degli Stati Uniti in quanto tali; e nessuno Stato priverà alcuna persona della vita, della libertà o delle sue proprietà, senza *due process of law*, né rifiuterà ad alcuno, nell'ambito della sua sovranità, la *equal protection of the laws*.

Sezione II

I rappresentanti saranno ripartiti fra i diversi Stati in rapporto al numero rispettivo degli abitanti, computando il totale degli abitanti di ciascuno Stato, ed escludendo gli indiani non soggetti a imposte. Ma qualora il diritto di votare per una qualsiasi elezione - per la scelta degli Elettori del Presidente e del Vicepresidente degli Stati Uniti, per i rappresentanti al Congresso, per i membri dell'esecutivo e del giudiziario di uno Stato o per i membri del suo organo legislativo - venga rifiutato ad alcuno degli abitanti maschi di tale Stato, che abbia compiuto ventun anni d'età e sia cittadino degli Stati Uniti, o nel caso che questo diritto venga misconosciuto in qualsiasi modo - ove non sia per avere partecipato a una ribellione o per altro reato - la rappresentanza di questo Stato sarà ridotta in base al rapporto tra il numero dei cittadini maschi esclusi e il numero totale dei cittadini maschi dello Stato suddetto che abbiano compiuto i ventun anni d'età.

Sezione III

Non potrà essere senatore o rappresentante al Congresso, né Elettore del Presidente o del Vicepresidente, né ricoprire alcuna carica, civile o militare, alle dipendenze degli Stati Uniti o di uno degli Stati chi - avendo antecedentemente prestato giuramento di difendere la Costituzione degli Stati Uniti, in veste di membro del Congresso o titolare di carica pubblica degli Stati Uniti, o membro del legislativo o dell'esecutivo o del giudiziario di uno Stato - abbia preso parte a un'insurrezione o ribellione contro la nazione stessa, o prestato aiuto o sostegno ai suoi nemici. Ma il Congresso potrà, col voto di due terzi dei membri di ciascuna Camera, sanare questo motivo di impedimento.

Section IV

The validity of the public debt of the United States, authorized by law, including debts incurred for payment of pensions and bounties for services in suppressing insurrection or rebellion, shall not be questioned. But neither the United States nor any State shall assume or pay any debt or obligation incurred in aid of insurrection or rebellion against the United States, or any claim for the loss or emancipation of any slave; but all such debts, obligations, claims shall be held illegal and void.

Section V

The Congress shall have power to enforce, by appropriate legislation, the provisions of this article.

AMENDMENT XV**Section I**

The right of citizens of the United States to vote shall not be denied or abridged by the United States or by any State on account of race, color, or previous condition of servitude.

Section II

The Congress shall have power to enforce this article by appropriate legislation.

AMENDMENT XVI

The Congress shall have power to lay and collect taxes on incomes, from whatever source derived, without apportionment among the several States, and without regard to any census or enumeration.

AMENDMENT XVII**Section I**

The Senate of the United States shall be composed of two Senators from each State, elected by the people thereof, for six years; and each Senator shall have one vote. The electors in each State shall have the qualifications requisite for electors of the most numerous branch of the State legislatures.

Sezione IV

Non si potrà contestare la validità dei titoli del debito pubblico degli Stati Uniti, legalmente emessi, nonché la validità dei debiti contratti per pagare pensioni e premi corrisposti per servizi resi al fine di reprimere insurrezioni o ribellioni. Ma, né gli Stati Uniti, né i singoli Stati potranno assumere a loro carico o pagare debiti oppure obbligazioni contratte per venire in aiuto di insurrezioni o ribellioni contro gli Stati Uniti, né risarcire alcuna indennità reclamata per la perdita o l'emancipazione di schiavi; ma tali debiti, obbligazioni e indennità saranno ritenuti nulli.

Sezione V

Il Congresso ha facoltà di porre in essere la legislazione opportuna per dare esecuzione alle diverse clausole di questo Articolo.

XV EMENDAMENTO**Sezione I**

Il diritto di voto dei cittadini degli Stati Uniti non potrà essere negato né misconosciuto dagli Stati Uniti, né da alcuno Stato, per ragioni di razza, colore o precedente condizione di schiavitù.

Sezione II

Il Congresso ha facoltà di porre in essere la legislazione opportuna per dare esecuzione a questo Articolo.

XVI EMENDAMENTO

Il Congresso avrà la facoltà di imporre e riscuotere tasse sui redditi derivanti da qualunque fonte, senza ripartirle tra i vari Stati e senza dover tenere conto di alcun censimento.

XVII EMENDAMENTO**Sezione I**

Il Senato degli Stati Uniti sarà composto da due senatori per ciascuno Stato, eletti dai rispettivi cittadini con mandato di sei anni; e ogni Senatore avrà diritto a un solo voto. Gli elettori di ogni Stato dovranno avere i requisiti richiesti

Section II

When vacancies happen in the representation of any State in the Senate, the executive authority of such State shall issue writs of election to fill such vacancies: Provided, that the legislature of any State may empower the executive thereof to make temporary appointments until the people fill the vacancies by election as the legislature may direct.

Section III

This amendment shall not be so construed as to affect the election or term of any Senator chosen before it becomes valid as part of the Constitution.

AMENDMENT XVIII**Section I**

After one year from the ratification of this article the manufacture, sale or transportation of intoxicating liquors within, the importation thereof into, or the exportation thereof from the United States and all territory subject to the jurisdiction thereof, for beverage purposes, is hereby prohibited.

Section II

The Congress and the several States shall have concurrent power to enforce this article by appropriate legislation.

Section III

This article shall be inoperative unless it shall have been ratified as an amendment to the Constitution by the legislatures of the several States, as provided in the Constitution, within seven years from the date of the submission hereof to the States by the Congress.

AMENDMENT XIX

per l'elettorato attivo del ramo più numeroso dell'organo legislativo statale.

Sezione II

Qualora in Senato si rendessero vacanti dei seggi di uno Stato, l'esecutivo statale dovrà indire le elezioni per ricoprire tali seggi, fermo restando che il legislativo statale potrà attribuire all'esecutivo statale il potere di procedere a nomine provvisorie, valide sino a che i cittadini non provvedano a coprire i seggi vacanti con elezioni da tenersi quando il legislativo stesso lo disponga.

Sezione III

Il presente Emendamento non dovrà intendersi nel senso che possa influire sulla durata del mandato di un qualunque senatore eletto prima che l'Emendamento stesso entri a far parte integrante della Costituzione.

XVIII EMENDAMENTO**Sezione I**

A partire da un anno dopo la ratifica del presente Articolo, e per effetto dello stesso, sono vietati entro i confini degli Stati Uniti la fabbricazione, la vendita e il trasporto - a scopo di consumo - di bevande alcoliche, nonché l'importazione e l'esportazione delle medesime da e per gli Stati Uniti e tutti i territori soggetti alla di loro sovranità.

Sezione II

Il Congresso e i vari Stati hanno competenza concorrente nel porre in essere la legislazione opportuna per dare esecuzione a questo Articolo.

Sezione III

Il presente Articolo non entrerà in vigore, sinché non sarà stato ratificato dagli organi legislativi dei singoli Stati, quale Emendamento alla Costituzione, come previsto da quest'ultima, entro sette anni dalla data in cui esso sarà sottoposto dal Congresso ai singoli Stati per tale ratifica.

EMENDAMENTO XIX

Section I

The right of citizens of the United States to vote shall not be denied or abridged by the United States or by any State on account of sex.

Section II

Congress shall have power to enforce this article by appropriate legislation.

AMENDMENT XX**Section I**

The terms of the President and Vice-President shall end at noon on the 20th day of January, and the terms of Senators and Representatives at noon on the third day of January, of the years in which such terms would have ended if this article had not been ratified; and the terms of their successors shall then begin.

Section II

The Congress shall assemble at least once in every year, and such meeting shall begin at noon on the third day of January, unless they shall by law appoint a different day.

Section III

If, at the time fixed for the beginning of the term of the President, the President-elect shall have died, the Vice-President-elect shall become President. If a President shall not have been chosen before the time fixed for the beginning of his term or if the President-elect shall have failed to qualify, then the Vice-President-elect shall act as President until a President shall have qualified; and the Congress may by law provide for the case wherein neither a President-elect nor a Vice-President-elect shall have qualified, declaring who shall then act as President, or the manner in which one who is to act shall be selected, and such person shall act accordingly until a President or Vice-President shall have qualified.

Sezione I

Il diritto di voto dei cittadini degli Stati Uniti non potrà essere negato o disconosciuto dagli Stati Uniti o da uno degli Stati a motivo del sesso.

Sezione II

Il Congresso ha facoltà di porre in essere la legislazione opportuna per dare esecuzione a questo Articolo.

XX EMENDAMENTO**Sezione I**

Il mandato del Presidente e il mandato del Vicepresidente avranno termine a mezzogiorno del 20 gennaio, mentre quelli dei senatori e dei rappresentanti cesseranno alle dodici del 3 gennaio degli anni in cui scadrebbero i rispettivi mandati se il presente Articolo non venisse ratificato; nello stesso momento avrà inizio il mandato dei rispettivi successori.

Sezione II

Il Congresso si riunirà almeno una volta l'anno, e la seduta dovrà aver inizio a mezzogiorno del 3 gennaio, a meno che il Congresso stesso non fissi, con legge, un giorno diverso.

Sezione III

Se all'epoca fissata per l'inizio del mandato presidenziale, il Presidente eletto fosse deceduto, il Vicepresidente eletto diverrà Presidente. Se non si fosse proceduto all'elezione di un Presidente, prima della data fissata per l'inizio del mandato, o se il Presidente eletto non possedesse i requisiti necessari, il Vicepresidente fungerà da Presidente sino a quando un Presidente non sarà eleggibile o non risponderà agli attributi richiesti; e, nel caso in cui né un Presidente eletto, né un Vicepresidente eletto possedessero i requisiti necessari, il Congresso provvederà con legge a indicare chi dovrà fungere da Presidente o il modo in cui dovrà essere designata la persona che dovrà fungere da Presidente; la persona così designata eserciterà le funzioni presidenziali sino a quando un Presidente o un Vicepresidente non risponderà agli attributi richiesti.

Section IV

The Congress may by law provide for the case of the death of any of the persons from whom the House of Representatives may choose a President whenever the right of choice shall have devolved upon them, and for the case of death of any of the persons from whom the Senate may choose a Vice-President whenever the right of choice have devolved upon them.

Section V

Sections I and II shall take effect on the 15th day of October following the ratification of this article.

Section VI

This article shall be inoperative unless it shall have been ratified as an amendment to the Constitution by the legislatures of three-fourths of the several States within seven years from the date of its submission.

AMENDMENT XXI**Section I**

The eighteenth article of amendment to the Constitution of the United States is hereby repealed.

Section II

The transportation or importation into any State, territory, or possession of the United States for delivery or use therein of intoxicating liquors, in violation of the laws thereof, is hereby prohibited.

Section III

This article shall be inoperative unless it shall have been ratified as an amendment to the Constitution by conventions in the several States, as provided in the Constitution, within seven years from the date of the submission hereof to the States by the Congress.

AMENDMENT XXII

No person shall be elected to the office of President more than twice, and no person who has held the office of President, or acted as President, for more than two

Sezione IV

In caso di decesso di una delle persone tra le quali la Camera dei rappresentanti - qualora tale competenza gli spetti - debba scegliere il Presidente, e nel caso di decesso di una delle persone tra le quali il Senato - qualora tale competenza gli spetti - debba scegliere il Vicepresidente, il Congresso prenderà gli opportuni provvedimenti legislativi.

Sezione V

Le Sezioni I e II avranno efficacia a partire dal 15 ottobre successivo alla ratifica del presente Articolo.

Sezione VI

Il presente Articolo non entrerà in vigore finché non sarà stato ratificato, come emendamento alla Costituzione, dagli organi legislativi di tre quarti degli Stati, entro sette anni dalla data in cui sarà loro sottoposto per tale ratifica.

XXI EMENDAMENTO**Sezione I**

Il XVIII Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti è abrogato per effetto di questo Articolo.

Sezione II

Sono vietati il trasporto e l'importazione in qualunque Stato, territorio o possedimento degli Stati Uniti di bevande alcoliche - a scopo di distribuzione o di consumo - in violazione delle leggi ivi vigenti.

Sezione III

Il presente articolo non entrerà in vigore finché non sarà ratificato come emendamento alla Costituzione - come da questa previsto - da apposite assemblee nei vari Stati, entro sette anni dalla data in cui sarà sottoposto dal Congresso agli Stati stessi per tale ratifica.

XXII EMENDAMENTO

Nessuno potrà essere eletto più di due volte alla carica presidenziale e nessuno, che abbia occupato tale carica o svolto le funzioni di

years of a term to which some other person was elected President shall be elected to the office of President more than once. But this Article shall not apply to any person holding the office of President when this Article was proposed by the Congress, and shall not prevent any person who may be holding the office of President, or acting as President, during the term within which this Article becomes operative from holding the office of President or acting as President during the remainder of such term.

AMENDMENT XXIII

Section I

The District constituting the seat of Government of the United States shall appoint in such manner as the Congress may direct: A number of Electors of President and Vice-President equal to the whole number of Senators and Representatives in Congress to which the District would be entitled if it were a State, but in no event more than the least populous State; they shall be in addition to those appointed by the States, but they shall be considered, for the purposes of the election of President and Vice-President, to be Electors appointed by a State; and they shall meet in the District and perform such duties as provided by the twelfth article of amendment.

Section II

The Congress shall have power to enforce this article by appropriate legislation.

AMENDMENT XXIV

Section I

The right of citizens of the United States to vote in any primary or other election for President or Vice-President, for Electors for President or Vice-President, or for Senator or Representative in Congress, shall not be denied or abridged by the United States or any State by reason of failure to pay any poll tax or other tax.

Section II

The Congress shall have power to enforce this article by appropriate legislation.

Presidente per più di due anni durante il mandato di un altro Presidente, potrà essere eletto più di una volta alla carica presidenziale. Questo Articolo non si applica a chi era in carica al momento in cui l'Articolo stesso è stato proposto dal Congresso e non impedirà a chi abbia la carica presidenziale o eserciti le funzioni di Presidente nel periodo che occorre perché l'Articolo entri in vigore, di mantenere la carica di Presidente o di facente funzione per l'intero periodo suddetto.

XXIII EMENDAMENTO

Sezione I

Il Distretto che è sede del Governo degli Stati Uniti nominerà, secondo le modalità che il Congresso indicherà, un numero di Elettori del Presidente e del Vicepresidente pari al numero complessivo dei senatori e dei rappresentanti che il Distretto stesso avrebbe diritto di inviare al Congresso se fosse uno Stato, ma in nessun caso un numero superiore a quello dello Stato meno popoloso; essi si aggiungeranno agli Elettori nominati dagli Stati, ma verranno considerati, ai fini dell'elezione del Presidente e del Vicepresidente, Elettori nominati da uno Stato; si riuniranno nel Distretto e assolveranno agli obblighi prescritti dal XII Emendamento.

Sezione II

Il Congresso ha facoltà di porre in essere la legislazione opportuna per dare esecuzione a questo Articolo.

XXIV EMENDAMENTO

Sezione I

Il diritto dei cittadini degli Stati Uniti di votare nelle elezioni primarie o d'altro genere - per il Presidente o il Vicepresidente, per gli Elettori del Presidente o del Vicepresidente, o per un senatore o per un rappresentante al Congresso - non potrà essere negato o disconosciuto dagli Stati Uniti o da qualsiasi Stato per omesso pagamento di una tassa elettorale o di altro genere.

Sezione II

Il Congresso ha facoltà di porre in essere la legislazione opportuna per dare esecuzione a questo Articolo.

AMENDMENT XXV

Section I

In case of the removal of the President from office or of his death or resignation, the Vice-President shall become President.

Section II

Whenever there is a vacancy in the office of the Vice-President, the President shall nominate a Vice-President who shall take office upon confirmation by a majority vote of both Houses of Congress.

Section III

Whenever the President transmits to the President pro tempore of the Senate and the Speaker of the House of Representatives his written declaration that he is unable to discharge the powers and duties of his office, and until he transmits to them a written declaration to the contrary, such powers and duties shall be discharged by the Vice-President as Acting President.

Section IV

Whenever the Vice-President and a majority of either the principal officers of the executive departments, or of such other body as Congress may by law provide, transmit to the President pro tempore of the Senate and the Speaker of the House of Representatives their written declaration that the President is unable to discharge the powers and duties of his office, the Vice-President shall immediately assume the powers and duties of the office as Acting President.

Thereafter, when the President transmits to the President pro tempore of the Senate and the Speaker of the House of Representatives his written declaration that no inability exists, he shall resume the powers and duties of his office unless the Vice-President and a majority of either the principal officers of the executive department or of such other body as Congress may by law provide, transmit within four days to the President pro tempore of the Senate and the Speaker of the House of Representatives their written declaration that the President is unable to discharge the powers and duties of his office. There-upon Congress shall decide the issue, assembling within forty-eight hours for that purpose if not in session. If the Congress, within twenty-one days after receipt of the latter written declaration, or, if Congress is not in session, within

XXV EMENDAMENTO

Sezione I

In caso di destituzione del Presidente, o di decesso o di dimissioni, il Vicepresidente diventerà Presidente.

Sezione II

Ogni qualvolta la carica di Vicepresidente si renda vacante, il Presidente nominerà un Vicepresidente che assumerà la carica non appena la sua nomina sarà stata convalidata da un voto di maggioranza da parte delle due Camere del Congresso.

Sezione III

Ogni qualvolta il Presidente trasmetterà al Presidente *pro tempore* del Senato e allo *Speaker* della Camera dei rappresentanti una sua dichiarazione scritta nel senso che egli non è in grado di esercitare i poteri e adempiere ai doveri della sua carica, e fino a quando egli non invierà loro una dichiarazione scritta in senso contrario, tali poteri e doveri saranno esercitati e assolti dal Vicepresidente in qualità di facente funzioni di Presidente.

Sezione IV

Ogni qualvolta il Vicepresidente e una maggioranza dei titolari dei Dicasteri dell'esecutivo oppure di altro organo, che con legge sarà indicato dal Congresso, trasmetteranno al Presidente *pro tempore* del Senato e allo *Speaker* della Camera dei rappresentanti una loro dichiarazione scritta nel senso che il Presidente non è in grado di esercitare i poteri e adempiere ai doveri della sua carica, il Vicepresidente assumerà immediatamente l'incarico quale facente funzione di Presidente. Successivamente, quando il Presidente trasmetterà al Presidente *pro tempore* del Senato e allo *Speaker* della Camera dei rappresentanti una sua dichiarazione scritta che non esistono più le condizioni di cui sopra, egli riprenderà a esercitare i poteri e adempiere ai doveri della sua carica, a meno che il Vicepresidente e la maggioranza dei titolari dei Dicasteri dell'esecutivo o dei membri di altro organo, che con legge sarà indicato dal Congresso, non trasmettano entro quattro giorni al Presidente *pro tempore* del Senato e allo *Speaker* della Camera dei rappresentanti una

twenty-one days after Congress is required to assemble, determines by two-thirds vote of both Houses that the President is unable to discharge the powers and duties of his office, the Vice-President shall continue to discharge the same as Acting President; otherwise, the President shall resume the powers and duties of his office.

AMENDMENT XXVI

Section I

The right of citizens of the United States, who are eighteen years of age or older, to vote shall not be denied or abridged by the United States or by any State on account of age.

Section II

The Congress shall have power to enforce this article by appropriate legislation.

AMENDMENT XXVII

No law, varying the compensation for the services of the Senator and Representatives, shall take effect, until an election of Representatives shall have intervened.

loro dichiarazione scritta nel senso che il Presidente non è in grado di esercitare i poteri e assolvere ai doveri della sua carica. Spetterà allora al Congresso risolvere la questione riunendosi, a tale scopo, entro 48 ore, qualora non fosse già in seduta. Se il Congresso, entro 21 giorni dalla ricezione della dichiarazione scritta di cui sopra, o, se non fosse in seduta, entro 21 giorni dalla data di convocazione, dichiarerà, con due terzi dei voti di ambedue le Camere, che il Presidente non è in grado di esercitare i poteri e adempiere ai doveri della sua carica, il Vicepresidente dovrà continuare ad esercitarli ed assolverli quale facente funzioni; in caso contrario, il Presidente dovrà riprendere a esercitare i poteri e adempiere ai doveri della sua carica.

XXVI EMENDAMENTO

Sezione I

Il diritto di voto dei cittadini degli Stati Uniti che hanno compiuto il diciottesimo anno di età non potrà essere negato, né disconosciuto da parte degli Stati Uniti né dai singoli Stati, a motivo dell'età.

Sezione II

Il Congresso ha facoltà di porre in essere la legislazione opportuna per dare esecuzione a questo Articolo.

XXVII EMENDAMENTO

Leggi che modifichino gli emolumenti dei senatori e dei rappresentanti non entreranno in vigore, se non dopo le successive elezioni per la Camera dei rappresentanti.

3

1789
FRANCIA

1789
FRANCIA

«Déclaration des droits de l'homme et du citoyen»

Nella fitta congerie di accadimenti, proclami e atti normativi succedutisi a partire dalla “frattura” del 1789 (5 maggio, inaugurazione degli Stati Generali), complessivamente destinati a sovvertire gli equilibri interni della Francia e a farne la guida del liberalismo europeo (ovvero il “laboratorio politico” della storia a venire), un rilievo del tutto particolare compete, per universalità di assunti e fermezza di dettato, all’aurorale *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen* (*Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino*), approvata dall’Assemblea Nazionale Costituente il 26 agosto 1789 e resa di pubblico dominio senza aver ottenuto la «sanction royale» (carpita al sovrano dal presidente Mounier, primo firmatario della copia in pulito commissionata alla Cancelleria il 30 settembre, in concomitanza con la giornata del 5 ottobre; complice la pressione esercitata sulla Corte dalle «femmes de Paris» convenute a Versailles allo scopo di imporne il trasferimento nella capitale, deciso il giorno successivo).

A differenza delle ben più estese e vincolanti Carte emanate dai preposti organi legislativi negli anni del fervore rivoluzionario, e ancora, a seguire, del Direttorio e del Consolato (3 settembre 1791; 24 giugno 1793, anno II°; 22 agosto 1795, anno III°; 13 dicembre 1799, anno VIII°; 2-4 agosto 1802, anno X°; 18 maggio 1804, anno XII°), condannate a precoce obsolescenza per effetto di un’oscura «accélération catastrophique» (così, di recente, Starobinski; ma già Pierre-Victorien Vergniaud, deputato girondino alla Convenzione, aveva anzitempo evocato lo spettro del «saturnisme»), la pur sommaria e ambiguamente universalistica *Déclaration* (trovandovisi, per l’appunto l’«homme», in regime di Costituzione incompiuta, talora a sovrapporsi e talaltra a sostituirsi al «citoyen», a motivo dello *status* giuridicamente indeterminato e politicamente incerto di quest’ultimo) poteva ammantarsi di una rousoiana valenza fondativa nei confronti di un’idea di Stato, e di “diritto pubblico soggettivo”, all’epoca soltanto agli albori. Funzione poi largamente riconosciuta in sede teorica, a dispetto dei rilievi intesi ad evidenziarne limiti strutturali o di dettato (a ben vedere in prevalenza riconducibili a cause contingenti: fra tutte, la necessità di convenire a breve sui principi per dar spazio al lavoro costituente); nonché avvalorata, nel corso di due secoli e oltre, dall’esperienza storica.

Si hanno dunque buone ragioni di ritenere che i suoi diciassette articoli, rapsodici in quanto desunti da un Preambolo tanto solenne quanto statutariamente labile (identificandosi il soggetto dell’enunciazione, formulata a beneficio di tutti e in nome e per conto di tutti, con i soli «Représentants du Peuple Français», per giunta costituiti in Assemblea a séguito di un atto insubordinativo, e ben lontani dall’aver portato a termine il proprio compito), abbiano efficacemente provveduto a tradurre in asserti normativi, di carattere quanto meno programmatico, istanze risultanti dalla riflessione giusfilosofica settecentesca; e al contempo contribuito a prefigurare le linee costitutive delle future liberal-democrazie. Una fecondità destinata a condizionare tanto pervasivamente ed a lungo àmbiti geopolitici fra loro eterogenei, e temporalmente divaricati, da gettar luce, oltre che sulla rilevanza storica spettante al documento in quanto portatore di una valenza esemplare, sulle manchevolezze inerenti allo stesso ove considerato in veste di archetipo, peraltro nel loro insieme dovute a manifesta precarietà del contesto d’origine.

È infatti in primo luogo a motivo di una gestazione frettolosa, non foss’altro perché solo tardivamente (9 luglio) devoluta a un consesso rappresentativo investito di poteri estesi quanto transitori, e di una promulgazione irritualisticamente autonoma, e pertanto disgiunta da quella Carta che, incorporandoli, ne avrebbe a posteriori definito statuto giuridico e modalità attuative, se i «sacri

principi dell'89» presentano una fisionomia complessiva con tutta evidenza ellittica. Rivelandolo una serie di incongruenze e omissioni non a caso stigmatizzate da storici e filosofi del diritto. A cominciare dalla più clamorosa di esse, costituita dal pressoché generale silenzio osservato in merito ai “doveri”, ai quali il solo Preambolo dedicava uno sporadico cenno; ma a proposito della cui ‘sparizione’ illuminante risulta il parere espresso in Assemblea da Sicyès, secondo il quale nessuno di essi avrebbe potuto venire sancito, e tanto meno imposto, sino a che non fosse stato a tutti garantito per legge il pieno godimento dei correlativi “diritti”. Assunto per sua natura suscettibile di adattamenti ed estensioni (in quanto fondato su di un’implicita qualificazione del testo come pre-costituzionale); e pertanto disposto a rivestire un ruolo paradigmatico ai fini di un complessivo ridimensionamento degli addebiti ascritti alla *Déclaration*; o meglio, di una giustificazione “a priori” della sua presunta “incompletezza”. Del che non riuscirà difficile fornire più analitica illustrazione; facendo riferimento, limitatamente ai soli casi maggiori: 1) alla drastica *reductio* imposta ai diritti di libertà, declinati in accezione personale, e comunque a scapito delle specie amministrativamente problematiche della “circolazione” e del “soggiorno”, ma non in quella collettiva (data la stretta dipendenza di facoltà non esercitabili in assenza di vincoli cautelativi, quali quelle di “riunione/associazione”, da norme espressamente ordinate allo scopo, ancora da definirsi); 2) all’eclissi subita dai diritti poi denominati “sociali”, e compendiosamente esemplificati dal trinomio “salute-istruzione-lavoro” (a motivo di una *vacatio* nello specifico riferita, ancor prima che a disposizioni di merito, a una entità statutale costituzionalmente abilitata a promuoverli); 3) alla subordinazione della libertà religiosa, inesplicabile senza simmetrico coinvolgimento di fattori d’ordine coscienziale e politico, alla più generale e meno divisiva dicotomia “opinione/espressione” (in virtù dell’assenza di norme efficaci e insieme conformi a un’idea di giustizia d’ispirazione liberaldemocratica); 4) all’elusione di ogni accenno relativo alle conseguenze ordinamentali dell’asserita divisione dei poteri e alle prerogative spettanti a ciascuno di essi, come pure, non senza eventuali implicazioni a carico del giudiziario, all’impiego di procedure di *judicial review of legislation* (stante l’impossibilità di ricavare indicazioni di merito da un dettato *in fieri*, indisponibile ai fini di una compiuta qualificazione dell’esecutivo, ancora soggetto a perduranti riserve autocratiche, così come di un sistema giurisdizionale esposto agl’incerti del drastico ridisciplinamento seguito all’introduzione dei nuovi principi; nonché, e a maggior ragione, tale da escludere il ricorso a qualsivoglia misura intesa a fornire garanzie costituzionali). E andrà in proposito conclusivamente osservato che, fatta eccezione per questi ultimi casi, implicanti una reticenza a ben vedere commisurata al rilievo istituzionale della materia omessa, l’intera gamma delle fattispecie eluse o sottaciute si presta a venir ricondotta (presupponendosi, ovviamente, ampia riserva di legge) all’estensione degli articoli I-II e XVI, tanto limpidamente assertivi da meritare di venire acquisiti, in quanto eminentemente «imprescrittibili», da parte di ogni forma di liberaldemocrazia; nonché di figurare qui appresso in versione integrale, accanto all’elogio della legge, quale espressione della volontà del popolo giunta a riconoscersi e a definirsi grazie alla mediazione di rappresentanti elettivi, più diffusamente consegnato all’articolo VI: I. *Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune* («Gli uomini nascono e permangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità comune»); II. *Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression* («Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili dell’uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all’oppressione»); XVI. *Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée n’a point de constitution* («Ogni società nella quale la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha costituzione»), VI. *La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leur représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents* («La legge è l’espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere, personalmente o attraverso i loro rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve essere uguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Tutti i cittadini, essendo uguali ai suoi occhi, sono parimenti ammissibili a tutte le dignità, incarichi ed impieghi pubblici, secondo la loro capacità, e senza altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti»).

Espressione di una volontà autodeterminativa mostratasi capace di trasformare il risentimento in progetto finalizzato a un'irreversibile emancipazione, il testo della *Déclaration* ha informato di sé, precipuamente a motivo del suo carattere "embrionale", il destino politico dell'era che, con piena e spesso tracotante convinzione, si era ripromesso di inaugurare. Così che, a dispetto di dilemmi e degenerazioni trasmessi ai posteri unitamente al «venerando e terribile» binomio Libertà/Uguaglianza, non sembra sia dato rinvenire, entro all'intera vicenda della storia contemporanea, alcun frangente qualificabile come "instaurativo" che non ne abbia, anche solo oppositivamente, risentito. Come comprovato da un vasto repertorio di eventi; e, forse ancor più, dai paragrafi d'apertura di tutte le Costituzioni incaricatesi di riconquistare alla democrazia, ovvero semplicemente alla civiltà, parti di mondo sfigurate dai totalitarismi e dalle devastazioni del conflitto mondiale. A cominciare, in sequenza, dal *Préambule* e dal *Titre premier* della francese *Constitution de la IV^e République* (27 ottobre 1946; in particolare, I.2: «La devise de la République est: "Liberté, Égalité, Fraternité"»; «Son principe est: gouvernement du peuple, pour le peuple, et par le peuple» [«Il motto della Repubblica è: "Libertà, Uguaglianza, Fraternità"»; «Suo principio è: governo del popolo, per il popolo, attraverso il popolo»]); dai *Principi fondamentali* della *Costituzione della Repubblica italiana* (27 dicembre 1947; in particolare, art. 3: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. / È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli d'ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»); e dai *Grundrechte* della *Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland* (23 maggio 1949; in particolare, I.1-2: «Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt»; «Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt» [«La dignità dell'uomo è intangibile. È dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla»; «Il popolo tedesco riconosce quindi gli inviolabili diritti dell'uomo come fondamento di ogni comunità umana, della pace e della giustizia nel mondo»]). Nonché, con estensione potenzialmente illimitata, dall'imperiosa, quanto giuridicamente debole, *Universal Declaration of Human Rights*, approvata a Parigi dall'Assemblea generale dell'ONU con 48 voti favorevoli, nessuno contrario e 8 astensioni (10 dicembre 1948; in particolare, art. 1: «All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood» [«Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti. Sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire in uno spirito di reciproca fraternità»]).

Nella volubilissima Francia, passata in poco meno di due secoli attraverso tre esperienze monarchico-costituzionali (1791-92; 1814-30; 1830-48), due imperiali (1804-14; 1852-71) e cinque repubblicane (1792-1804; 1848-52; 1875-1940; 1946-58; dal 1958), scandite da ben 15 Costituzioni o Atti equivalenti, i «principi dell'89» hanno goduto di alterna fortuna. Accolti integralmente dal testo del 3 settembre 1791, modificati in senso egualitario dalla Carta "giacobina", e mai entrata in vigore, del 24 giugno 1793 (a. II^o), nonché, con mutato segno, da quella censitaria del 22 agosto 1795 (a. III^o, primo del Direttorio), essi hanno visto nuovamente riconosciuta la loro "sacralità", dopo l'estemporaneo recupero operato dalla "neorivoluzionaria" Repubblica del 1848 (4 novembre), solo «au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres». Così recita, nel riportarli in vigore, il Preambolo anteposto all'inattuato *Projet* del 19 aprile 1946; seguito dalle due Costituzioni della nuova Francia (IV^a e V^a Repubblica), rispettivamente approvate il 27 ottobre 1946 e 4 ottobre 1958 (preceduta, quest'ultima, dall'Atto di delega ad articolo unico, del 3 giugno dello stesso anno).

- 1) [p. 1] Jean-Jacques François Le Barbier (1738-1826), *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen* (olio su tavola, cm. 71x56); risalente con ogni probabilità allo stesso anno 1789, l'opera è stata donata nel 1896 al Musée Carnevalet da Georges Clemenceau.
- 2) [p. 1] Versione a stampa del dipinto di Le Barbier; diffusa, con diverse varianti ornamentali o grafiche, negli ultimi anni del secolo XVIII.
- 3) [pp. 5] Testo integrale (francese-italiano) della *Déclaration*.

26 Agosto 1789

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen

Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino



DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN.

Décrités par l'Assemblée Nationale dans les séances des 20, 21,
23, 24 et 26 août 1789, et acceptés par le Roi.

PRÉAMBULE

LES représentants du peuple François constitués en Assemblée Nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des maux publics et de la corruption des gouvernements ont résolu de poser dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de tout gouvernement politique, en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la constitution et du bonheur de tous.

EN conséquence, l'Assemblée Nationale reconnoît et déclare en présence et sous les auspices de l'Être suprême les droits suivants de l'homme et du citoyen.

ARTICLE PREMIER

LES hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits, les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

II. Le but de tout association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme, ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.

III. Le principe de toute souveraineté reside essentiellement dans la nation, nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

IV. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits, ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

V. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'a pas ordonné.

VI. La loi est l'expression de la volonté générale, tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants, à sa formation, elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse, tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autres distinctions que celles de leurs vertus et de leurs talents.

VII.

NUL homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites, ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis, mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi, doit obéir à l'instant, il se rend coupable par la résistance.

VIII.

LA loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

IX.

TOUT homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

X.

NUL ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.

XI.

LA liberté communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme, tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

XII.

LA garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique, cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée.

XIII.

Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable, elle doit être également répartie entre les citoyens en raison de leurs facultés.

XIV.

LES citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.

XV.

LA société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

XVI.

TOUTE société, dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution.

XVII.

LES propriétés étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

AUX REPRESENTANS DU PEUPLE FRANÇOIS



DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN,

Décrétée par l'Assemblée Nationale dans les séances des 20
n. 23, 24 et 26 août 1789. acceptée par le Roi.

PRÉAMBULE.

Les représentants du peuple Français, constitués en assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seuls causes de maux publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme; afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la constitution et du bonheur de tous.

En conséquence l'assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspères de l'Être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen.

ARTICLE PREMIER

Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

II

Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme: ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.

III

Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

IV

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme, n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits; ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

V

La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

VI

La loi est l'expression de la volonté générale; tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation; elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autres distinctions que celles de leurs vertus et de leurs talents.

VII

Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi, doit obéir à l'instant; il se rend coupable par la résistance.

VIII

La loi doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

IX

Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

X

Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.

XI

La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme: tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement; sans s'astreindre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

XII

La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique; cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée.

XIII

Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable; elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

XIV

Les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.

XV

La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

XVI

Toute société, dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution.

XVII

Les propriétés étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé; si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

AUX REPRÉSENTANTS DU PEUPLE FRANÇOIS.

EXPLICATION DE L'ALLÉGORIE.

Sur un globe posé devant un soleil on voit à gauche la Déclaration des Droits, appuyée sur son planche d'un côté; à droite on voit le Roi, debout, tenant la loi, indiquant du doigt les droits de l'homme, et montrant avec son sceptre l'adoption de la cause qui veut changer les usages de l'ancien régime.

Les tables des Droits de l'homme, attachées et soutenues sur ce globe, sont posées sur une base en forme de pyramide. Au sommet de cette pyramide se trouvent de chaque côté un phare et un temple, ornés de la statue de la Liberté et de la statue de la Justice, et soutenus par deux colonnes.

On voit à Paris chez l'Imprimeur, N° 12, au Palais National, et chez les Libraires, N° 12, au Palais National, N° 12.

3164437

10403

Préambule

Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs; afin que leurs actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.

En conséquence, l'Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Être suprême, les droits suivants de l'Homme et du Citoyen:

Article premier

Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

Article 2

Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.

Preambolo

I Rappresentanti del Popolo Francese, costituiti in Assemblea Nazionale, considerando che l'ignoranza, l'oblio o il disprezzo dei diritti dell'Uomo sono le uniche cause dei mali pubblici e della corruzione dei Governi, hanno stabilito di esporre, in una Dichiarazione solenne, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell'Uomo, affinché questa Dichiarazione, costantemente presente a tutti i Membri del corpo sociale, rammenti loro incessantemente i loro diritti e i loro doveri; affinché traggano maggior rispetto gli atti del potere legislativo e quelli del potere esecutivo, potendo essere in ogni momento relazionati con il fine di ogni istituzione politica; affinché le istanze dei cittadini, fondate d'ora innanzi su dei principî semplici e incontestabili, abbiano sempre per risultato il mantenimento della Costituzione e la felicità di tutti.

In conseguenza, l'Assemblea Nazionale riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell'Essere supremo, i seguenti diritti dell'Uomo e del Cittadino:

Articolo primo

Gli uomini nascono e restano liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune.

Articolo 2

Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell'Uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione.

Article 3

Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

Article 4

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui: ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.

Article 5

La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

Article 6

La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir, personnellement ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

Articolo 3

Il principio di ogni Sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo, nessun individuo può esercitare un'autorità che non emani espressamente da essa.

Articolo 4

La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: così, l'esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli altri Membri della Società il godimento degli stessi diritti. Questi limiti non possono essere determinati che dalla Legge.

Articolo 5

La Legge non ha il diritto di vietare altro se non le azioni nocive alla Società. Tutto ciò che non è vietato dalla Legge non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina.

Articolo 6

La Legge è l'espressione della volontà generale. Tutti i Cittadini hanno diritto di concorrere, personalmente o attraverso i loro Rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve essere uguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Tutti i Cittadini, essendo uguali ai suoi occhi, sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, a tutti gli incarichi e impieghi pubblici secondo la loro capacità, e senza altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti.

Article 7

Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l'instant; il se rend coupable par la résistance.

Article 8

La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

Article 9

Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la Loi.

Article 10

Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi.

Articolo 7

Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla Legge, e secondo le forme da essa prescritte. Quelli che procurano, emettono, eseguono o fanno eseguire degli ordini arbitrari, devono essere puniti; ma ogni cittadino citato o tratto in arresto in virtù della Legge deve obbedire immediatamente; opponendo resistenza si rende colpevole.

Articolo 8

La Legge non deve stabilire che pene strettamente ed evidentemente necessarie e nessuno può essere punito se non in virtù di una Legge stabilita e promulgata anteriormente al fatto, e legalmente applicata.

Articolo 9

Presumendosi innocente ogni uomo sino a quando non sia stato dichiarato colpevole, se si ritiene indispensabile arrestarlo, ogni rigore non necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente represso dalla Legge.

Articolo 10

Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purché la manifestazione di esse non turbi l'ordine pubblico stabilito dalla Legge.

Article 11

La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme: tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.

Article 12

La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique: cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

Article 13

Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable: elle doit être également répartie entre tous les Citoyens, en raison de leurs facultés.

Article 14

Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.

Article 15

La Société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

Articolo 11

La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'Uomo: ogni Cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge.

Articolo 12

La garanzia dei diritti dell'Uomo e del Cittadino necessita di una forza pubblica: questa forza è dunque istituita per il vantaggio di tutti, e non per l'utilità particolare di coloro ai quali essa è affidata.

Articolo 13

Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese d'amministrazione, è indispensabile un contributo comune: esso deve essere ugualmente ripartito fra tutti i Cittadini, in ragione della loro ricchezza.

Articolo 14

Tutti i Cittadini hanno il diritto di verificare, da loro stessi o mediante i loro rappresentanti, la necessità della contribuzione pubblica, di consentirla liberamente, di controllarne l'impiego e di determinarne l'aliquota, la base imponibile, la riscossione e la durata.

Articolo 15

La Società ha il diritto di chieder conto a ogni agente pubblico della sua amministrazione.

Article 16

Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.

Article 17

La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

Articolo 16

Ogni Società nella quale la garanzia dei Diritti non è assicurata, né la separazione dei Poteri determinata, non ha Costituzione.

Articolo 17

Essendo la proprietà un diritto inviolabile e sacro, nessuno può esserne privato, salvo quando la necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga in maniera evidente, e a condizione di una giusta e previa indennità.

4

**1946-1948
ITALIA**

1946 - 1948

ITALIA

«Costituzione della Repubblica Italiana»

Formatasi a seguito di una pluralità di iniziative di carattere ora bellico ora insurrezionale tempestivamente egemonizzate da Casa Savoia, e di una serie di annessioni sottoposte in più casi a ratifica plebiscitaria, ma pur sempre corresponsabili di un trasferimento di tipo "dinastico" al costituendo Regno unitario dello Statuto Albertino (circostanziato, in quanto essenziale, eppure suscettibile di integrazioni e modifiche per via di legislazione ordinaria), l'Italia giungeva a confrontarsi con la drammatica svolta rappresentata dalla caduta del regime e dalla firma dell'armistizio (25 luglio; 3-8-29 settembre 1943) senza aver maturato un'autentica esperienza costituente, né essersi dotata di una cultura filosofico-politica e giuspublicistica utile a garantire univocità d'indirizzo a un inderogabile, e almeno in contesto resistenziale largamente auspicato, processo rifondativo.

Processo esposto a molteplici rischi: non solo per il protrarsi di un conflitto dall'andamento tutt'altro che prevedibile (e, in quanto fonte di attriti d'ordine non esclusivamente geografico, destinato a fornire alimento a ben più durevoli contrapposizioni), o per l'incombere sulla scena mondiale di prospettive altrettanto oscure; ma anche, e soprattutto, con specifico riferimento alle condizioni vigenti nelle aree progressivamente sottratte al controllo germanico (soggette, tra il 25 luglio 1943 e il 19 giugno 1945, a governi provvisori con sede a Brindisi, Salerno e Roma: due facenti capo a Badoglio e due a Bonomi; a loro volta seguiti, sino ad approvazione della Carta, da quello dell'azionista Parri e dai primi quattro a guida De Gasperi), a motivo dell'assommarsi, al generale sconcerto risultante dalla sconfitta e da un tardivo quanto maldestro ravvedimento, di non meno rovinosi guasti imputabili a collasso amministrativo e *vacatio* istituzionale.

Mentre, per effetto dello sbarco alleato in Normandia del 5-6 giugno 1944 (deciso da Churchill, Roosevelt e Stalin incontratisi a Teheran tra il 28 novembre e il 1° dicembre 1943), le sorti del mondo venivano negoziate in occasione dei vertici di Yalta e Potsdam (4-11 febbraio e 17 luglio-2 agosto 1945), l'incerto destino dell'Italia, dal 13 ottobre 1943 promossa al rango di «cobelligerante», prendeva a delinarsi, in concomitanza con l'avanzata delle truppe anglo-americane verso settentrione (dove dal febbraio 1944 operava, quale distaccamento del «Comitato di Liberazione Nazionale» sorto clandestinamente a Roma il giorno seguente la proclamazione dell'armistizio, il C.L.N.A.I.), in virtù delle pressioni esercitate sui governi provvisori dall'«Allied Military Government of Occupied Territories», dalla diplomazia internazionale e dal C.L.N.; nonché, anche indipendentemente dal ruolo spettante a ciascuno di essi in tale organismo, dai ricostituiti partiti politici (di particolare rilievo, in proposito, la cosiddetta "svolta di Salerno": ovvero la decisione in forza della quale, temporaneamente rimosso a fine marzo 1944 il pregiudizio anti-monarchico, il *leader* comunista Togliatti si pronunciava in favore di una diretta assunzione di responsabilità di governo da parte delle forze antifasciste, con ciò sollecitando l'avvento dei dicasteri "politici" di lì a breve inaugurati dallo stesso Badoglio, tornato alla guida dell'esecutivo dal 22 aprile all'8 giugno 1944, cioè sino a quando, all'indomani dell'ingresso delle divisioni alleate nella capitale, Vittorio Emanuele III si era risolto a rimettere i poteri al figlio Umberto, il 5 del mese divenuto per effetto del Regio decreto n. 140 Luogotenente generale del Regno).

Sebbene recepite da alcuni come avvisaglie di un'unificazione attuabile "dal basso", e in quanto tale vissuta alla stregua di un "secondo risorgimento", la rinuncia al diretto esercizio delle prerogative regie da parte di uno screditato sovrano (decisosi peraltro ad abdicare, il 9 maggio 1946, solo in prossimità del referendum), l'intensificata resistenza opposta alle truppe d'occupazione dai partigiani confluiti nel «Corpo volontari della libertà» (se pure ben presto soggetto a controllo alleato

per il tramite del generale Cadorna, prepostovi dall'agosto 1944), la relativa autonomia decisionale rivendicata dai "governi di coalizione" (fatti salvi i limiti imposti da disparate evenienze, di natura ora bellica ora diplomatica), la riconquista, infine, dell'intero territorio nazionale (intervenuta, per principale apporto anglo-americano, soltanto agli ultimi d'aprile del 1945), si sarebbero tuttavia rivelate condizioni insufficienti a dotare di solide basi istituzionali, e di un *humus* socio-politico disposto ad avvalorarle, una malcerta, e da più parti osteggiata, transizione dalla dittatura alla democrazia.

A gettare ombra sulle diverse fasi di un itinerario preannunziatosi come decisivo per le sorti del Paese, e nello specifico chiamato a favorire, unitamente a un generale riscatto d'ordine etico-politico, una non meno drastica ridefinizione dell'identità collettiva e degli istituti volti a garantirne rilevanza giuridica e agibilità storica, dovevano concorrere svariati fattori; a cominciare da quelli più direttamente riferibili (ove in specie si guardi all'intervallo compreso tra la liberazione di Roma e l'entrata in vigore della Carta: 4 giugno 1944 - 1° gennaio 1948) all'influenza esercitata, sui contrastanti indirizzi seguiti in politica interna, da uno "stato del mondo" prossimo a riconvertirsi (come acutamente rilevato, sin dall'ottobre 1945, da un profetico George Orwell) dalla "guerra guerreggiata" alla "guerra fredda". Ciò senza che ne venisse sostanzialmente compromessa, se non nel caso degli "emergenziali" dicasteri Badoglio formatisi a ridosso del 25 luglio (e pertanto esposti a traversie indotte dall'ambiguo statuto della "cobelligeranza", e a non meno invalidanti sospetti di "continuismo" nei confronti della stagione monarchico-fascista), l'efficacia operativa dei governi succedutisi in vigenza dell'«Ordinamento provvisorio» spirato con le elezioni politiche del 18 aprile 1948 (Bonomi I, dal 18-06-1944 al 10-12-1944; Bonomi II, dal 12-12-1944 al 19-06-1945; Parri, dal 21-06-1945 al 08-12-1945; De Gasperi I, dal 10-12-1945 al 01-07-1946; De Gasperi II, dal 13-07-1946 al 28-01-1947; De Gasperi III, dal 02-02-1947 al 31-05-1947; De Gasperi IV, dal 31-05-1947 al 23-05-1948): all'insieme dei quali non potrà non venire riconosciuto il merito di aver garantito fondamentale continuità d'esercizio a un apparato amministrativo, giudiziario e militare investito da oltranzes di segno ora "epurativo" ora "restaurativo"; assolto a un'includibile funzione legislativa, per breve tempo concertata con la Consulta nazionale (Assemblea consultiva inizialmente formata da 304 membri nominati dal governo su proposta dei partiti, istituita con d.lg.lt. 5 aprile 1945 n. 146 e successive modificazioni, di fatto in carica dal 25 settembre 1945 al 9 marzo 1946); nonché fissato i criteri formativi (d.lg.lt. 10 marzo 1946 n. 74; art. 1: «L'Assemblea Costituente è eletta a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti. / La rappresentanza è proporzionale. [...]») e i compiti (d.lg.lt. 16 marzo 1946 n. 98; ove l'art. 1 provvedeva, in deroga al disposto del d.l.it. 25 giugno 1944 n. 151, a sottrarre all'aula, e a devolvere al corpo elettorale mediante referendum, la scelta istituzionale; e l'art. 3 a precisarne le attribuzioni accessorie, limitandole alla ratifica dei decreti governativi «salvo la materia costituzionale» e «ad eccezione delle leggi elettorali e [...] di approvazione dei trattati internazionali») dell'Assemblea Costituente: riunitasi, a seguito della chiamata alle urne del 2 giugno 1946, il 25 successivo; e il 22 dicembre 1948 pervenuta a determinare struttura e indirizzo della neocostituita Repubblica in forza del testo di lei a cinque giorni divenutone Legge fondamentale («Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana» Serie generale, Edizione straordinaria, Anno 88° - Numero 298, Sabato, 27 dicembre 1947, pp. 3802-16). Esito destinato ad assumere in progresso di tempo rilevanza epocale: specie in virtù della carica propositiva affidata al "concerto" dei «Principi fondamentali», e da questi trasmessa, grazie a una sapiente orditura di *incipit* di pari intensità programmatica, all'intera sequenza dei «Diritti e doveri del cittadino»; eppure tale da apparire sorprendente, e quasi sottratto al fragore dei tempi, ove più da presso ci si confronti, al caso attingendo al processo verbale di una laboriosissima genesi (evincibile dagli *Atti dell'Assemblea Costituente. Discussioni*; come pure, in compendio, da qualsivoglia edizione del testo corredata di riscontri documentali), con l'insieme delle vicissitudini storiche e delle contrarietà ideologiche a vario titolo e a più riprese rivelatesi fuorvianti o ostative.

Nel merito, e per quanto specificamente attiene alle occorrenze di natura politica, andrà in primo luogo ricordato come l'ipotesi di rinnovamento conseguente alla scelta in virtù della quale, a rettifica della "restaurazione" prospettata da Vittorio Emanuele III (r. dl. 2 agosto 1943 n. 705: «Sarà provveduto, nel termine di quattro mesi dalla cessazione dell'attuale stato di guerra, alla elezione di una nuova Camera dei Deputati e alla conseguente convocazione ed inizio della nuova Legislatura»), il Luogotenente aveva acconsentito a rimettere al «popolo italiano» la determinazione delle «forme istituzionali» (art. 1 d.l.it. 25 giugno 1944 n. 151; ove la formula «che a tal fine eleggerà a suffragio

universale diretto e segreto una Assemblea Costituente per deliberare la nuova costituzione dello Stato» lasciava sussistere dubbi circa il rapporto di interdipendenza vigente tra ruolo costituente e “opzione istituzionale”, poi risolti a vantaggio dell’ipotesi referendaria dal ricordato art. 1 d.lg.lt. 16 marzo 1946 n. 98), si rivolgesse a un Paese scarsamente disposto a farsene carico: in quanto territorialmente mutilo e sguarnito di un esercito regolare, nonché, ben più gravemente ed a lungo, privo di stabili riferimenti istituzionali e normativi; essendo l’opera di caducazione dei pregressi istituti fascisti soltanto agli inizi, e i poteri politici, come pure in larga misura quelli legislativi, demandati ai governi operanti in regime di “Costituzione provvisoria” (e pertanto soggetti a ratifica luogotenenziale, ovvero, a far tempo dal 28 giugno 1946, del Capo provvisorio dello Stato), sino alla scadenza elettorale del 18 aprile 1948 (o meglio: all’esordio della I^a Legislatura repubblicana, inaugurata l’8 maggio, e quindi responsabile, il 12 e 23 successivi, dell’ascesa di Einaudi alla Presidenza e della legittimazione, finalmente “parlamentare”, del quinto governo De Gasperi).

Non fosse che per la necessità di fornire risposta all’incalzare di eventi resi altamente drammatici dagli effetti di una belligeranza convertitasi in “guerra civile”, nonché, a seguire, da quanto derivatone ai danni di un tormentato scenario domestico e sovranazionale, tali esecutivi, in pari misura impegnati a fronteggiare l’esistente e a predisporre le condizioni di una “verifica dei poteri” di rilevanza istituzionale, non tanto dovevano mostrarsi inadeguati in fatto di capacità decisionali (ampiamente testimoniate, oltre che dai predetti decreti attuativi dell’*intentio* costituente manifestata dal d.l.it. 25 giugno 1944 n. 151, da una serie di provvedimenti di carattere amministrativo, o intesi a rimuovere vistose incompatibilità della legislazione “di regime”: fra tutti, a seguito della soppressione del Tribunale speciale per la difesa dello stato, del Partito nazionale fascista e della Camera dei fasci e delle corporazioni, nonché delle cosiddette “leggi razziali”, per effetto dei rr.dll. 29 luglio 1943 n. 668, 2 agosto 1943 nn. 704/705 e 20 gennaio 1944 nn. 25/26, e in linea con le sanzioni minacciate ai danni dei gerarchi fascisti «colpevoli di aver annullato le garanzie costituzionali» dal d.lg.lt. 27 luglio 1944 n. 159, quelli finalizzati al ripristino delle libertà di stampa, di insegnamento e sindacali, da ascrivere a merito del primo gabinetto Bonomi grazie ai dd.lgg.ltt. 3 luglio 1944 n. 168, 7 settembre 1944 n. 264 e 23 novembre 1944 n. 369; nonché, su altro piano ed in vista della ricordata Legge elettorale del 10 marzo 1946 n. 74, l’estensione del diritto di voto alle donne, anzitempo «elargito» dal secondo Bonomi con d.lg.lt. 1^o febbraio 1945 n. 23), quanto piuttosto in difetto di univocità d’indirizzo e interna coesione, ovvero di un denominatore comune preposto all’integrazione dialettica di istanze destinate a confliggere anche aspramente fra loro; e tuttavia indotte a convergere, entro a una rappresentanza politica per la prima volta configuratasi *totò coelo* come “nazionale”, su di un modello di Stato (e di “Suprema lex”) irrinunciabilmente pluralistico e, al tempo stesso, inclusivo.

Se, quali ne siano stati i giudizi di merito inclini a rubricarne la lettera come “datata”, «di tal genere, se non tali appunto» risultano a tutt’oggi essere le prerogative di fondo della Carta repubblicana del 1948, altrettanto indubitabile, e ampiamente documentato, appare al contempo il fatto che ad un simile esito i costituenti siano pervenuti seguendo un itinerario tutt’altro che lineare: contrassegnato da battute d’arresto, aspri diverbi e sofferte mediazioni, nonché protrattosi ben oltre le attese (tanto che, inizialmente limitato a otto mesi ai sensi del secondo comma art. 4 del decreto istitutivo 16 marzo 1946 n. 98, il termine *ad quem* dei lavori avrebbe subito due proroghe, venendo dapprima posticipato al 24 giugno, e quindi al 31 dicembre 1947, in forza delle leggi costituzionali, «di iniziativa della Presidenza dell’Assemblea», 21 febbraio 1947 n. 1 e 17 giugno 1947 n. 2). Ciò per concorso di una serie di ragioni in ultima istanza ascrivibili all’attenuarsi di quanto, sulla scorta di un sintomatico articolo apparso nell’«Avanti!» del 6 maggio 1945 a firma Pietro Nenni, si usò per qualche tempo designare come «vento del nord»: metafora ricapitolativa delle attese suscitate nella “*melior pars*” della nazione dagli storici annunci del 25 luglio e 8 settembre 1943, come pure dei programmi politici definitisi in virtù dell’azione trainante, e temporaneamente unificatrice, esercitata sui partiti aderenti al neocostituito C.L.N. dall’*epos* resistenziale alimentato dai gruppi partigiani operanti nella quasi totalità dell’“irredenta” Italia centro-settentrionale.

Prima manifesta espressione di uno spirito d’iniziativa osteggiato sin dai tempi della marcia su Roma (28-30 ottobre 1922), e dell’esorbitante maggioranza attribuita dal voto del 6 aprile 1924 alla “Lista Nazionale” grazie ai correttivi introdotti dalla legge Acerbo (l. 18 novembre 1923 n. 2444; donde la legittimazione, elettoralmente distorta, del “lungo ministero” Mussolini), nonché costretto alla latitanza dalle due “leggi fascistissime” più direttamente ispirate all’allocuzione del 3 gennaio 1925, e come tali implicanti, in un caso, oltre allo svincolo dell’Esecutivo da peraltro non statuari

obblighi nei confronti della rappresentanza parlamentare, un drastico rafforzamento delle prerogative del «Capo del governo, Primo ministro, Segretario di Stato» (l. 24 dicembre 1925 n. 2263), e più specificamente, nell'altro, la dissoluzione del sistema dei partiti per motivi di ordine pubblico (r.d. 6 novembre 1926 n. 1848; poi integralmente recepito, quale Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dal r. d. 18 giugno 1931 n. 773), il Comitato di Liberazione Nazionale, sin dall'esordio sostenuto dai maggiori esponenti dei gruppi clandestini, ad esclusione dei repubblicani pregiudizialmente avversi alla monarchia (presenti dunque, il 9 settembre 1943, con il presidente Bonomi: Amendola, Scoccimarro, De Gasperi, La Malfa, Fenoaltea, Nenni, Romita, Ruini, Casati), avrebbe per circa un biennio assolto a un'imprescindibile funzione di raccordo tra governi provvisori (dal primo Badoglio al primo De Gasperi), Comando alleato (di stanza a Caserta, e politicamente soggetto all'autorità dell'«Allied Military Government», ovvero, dal novembre 1944, dell'«Allied Control Commission») e formazioni partigiane (facenti capo, dal febbraio 1944, al C.L.N.A.I., e dal giugno successivo al C.V.L.). Sennonché, a porre in forse la concordia eloquentemente testimoniata, in occasione del primo Congresso nazionale svoltosi al Teatro Piccinni di Bari il 28 e 29 gennaio 1944, dal discorso d'apertura di Benedetto Croce e dalla solenne intitolazione dell'opuscolo inteso a raccogliere gli atti della *Prima libera Assemblea dell'Italia e dell'Europa liberata* ("mira concordia", circa il ripristino dell'integrità territoriale e la predisposizione di una Assemblea Costituente, e tuttavia "discors", relativamente agli aspetti d'ordine dinastico-istituzionale, rimasti in sospeso sino al ricordato "compromesso luogotenenziale", perseguito tra marzo e giugno da Croce e De Nicola, sebbene non certo largamente condiviso), avrebbero contribuito, oltre a una serie di impedimenti legati al burrascoso epilogo del conflitto e all'evolvere dei rapporti internazionali, le posizioni assunte dai partiti, solo parzialmente disposti a riconoscersi nel denominatore comune dell'antifascismo. Tendenza peraltro emersa sin dalla conclusione del Congresso, specie a motivo della disputa insorta intorno alla natura dei poteri dei costituenti "governi politici": qualificati come «pieni» grazie a una semplificazione avvertita come riduttiva rispetto alla formula «tutti i poteri costituzionali», approvata dal Comitato centrale di liberazione nazionale il 16 ottobre e ribadita 16 novembre 1943, al punto da venire di fatto respinta, con delibera del 9 resa nota dall'«Avanti!» il 14 febbraio, dalla direzione socialista. Del che non avrebbero mancato di fornire prova, in deroga agli appelli di segno unanimistico variamente ispirati al "proclama" diffuso sempre dall'«Avanti!» il 26 successivo, a firma di Nenni e con titolo *Tutto il potere ai Comitati di Liberazione Nazionale*, rivalità e dissidi intervenuti a erodere la coesione di un *rassemblement* costituitosi come archetipo di un plausibile "arco costituzionale". Talora in dipendenza da eventi traumatici (come nel caso del diverbio intercorso tra Amendola e Spataro, all'indomani dei tragici fatti romani del 23-24 marzo, circa le responsabilità "gappiste" della strage delle Ardeatine, e subito addotto a motivo delle temporanee dimissioni di Bonomi); o più di frequente, e secondo modalità ben altrimenti pervasive, a seguito di trasformazioni d'ordine macropolitico influenti sulla stabilità di governi insidiati dal divergere delle proprie stesse componenti (dove, oltre al disappunto espresso in aprile da liberali, democristiani, socialisti e azionisti a fronte del riconoscimento del ministero Badoglio da parte dell'Unione Sovietica, e della conseguente "svolta di Salerno", la reticenza manifestata dai socialisti, in giugno e con maggior forza a novembre di concerto col Partito d'Azione, al presidente incaricato Bonomi, antico socialriformista definito da Nenni, nelle *Pagine di diario*, «buon uomo» privo dei requisiti dell'«uomo forte»; o ancora, in concomitanza con le polemiche emerse in tema di "epurazioni", le contrastanti voci levatesi a commento dell'intervista rilasciata il 31 ottobre al «New York Times» dal principe Umberto a sostegno dell'ipotesi referendaria, ovvero in risposta alle «Nuove istruzioni ai patrioti italiani», diffuse il 13 novembre dal generale Alexander e ufficializzate dall'accordo inteso a garantire solo provvisoria legittimazione ai poteri del C.L.N.A.I., siglato il 7 dicembre, a dispetto delle riserve avanzate da Pajetta, dal comandante supremo delle forze alleate nel Mediterraneo, generale Henry Maitland Wilson). Ciò in coincidenza con il primo affiorare di un assetto geopolitico destinato ad assumere meno incerti contorni all'approssimarsi della vittoria; e quindi a sancire una divisione territoriale in aree d'influenza tanto rigida da preludere a una diversa forma di conflitto, polarizzato dalle due potenze impostesi come egemoni nel novero di quelle sin lì tra loro militarmente coalizzate. Come peraltro emerso, quale premessa delle demarcazioni concertate dai "grandi" nel febbraio e luglio-agosto 1945 a Yalta e Potsdam, se pur limitatamente alle sorti di Romania, Bulgaria, Grecia e Jugoslavia (assegnate, le prime due all'U.R.S.S., la terza all'Inghilterra; incerta la quarta, precipuamente a motivo dell'attribuzione "a priori" all'area occidentale della limitrofa Italia), dalla conferenza bilaterale Stalin-Churchill, svoltasi a Mosca tra il

9 e il 19 ottobre 1944; e pertanto responsabile dell'insorgere della "barriera" poi dallo stesso Churchill convertita (mercé un celebre passo del discorso tenuto a Fulton Missouri, il 5 marzo 1946, al fine di denunciare la subordinazione alla «Soviet sphere» di «all the capitals of the ancient States of Central and Eastern Europe»), metaforicamente e non solo, in «cortina di ferro».

Esposta agli effetti destabilizzanti prodotti dal conflitto, e costretta all'irrelevanza dal ruolo negoziale svolto in qualità di "paese vinto", ancorché per diciotto mesi "cobelligerante", l'Italia doveva subire, al primo affacciarsi di una simile temperie, gravi alterazioni degli equilibri tanto laboriosamente perseguiti in politica interna. Come sperimentato, trascorsi i «giorni del rischio» e venute al contempo meno le candidature di Nenni e De Gasperi, dal "governo della liberazione": costituito il 21 giugno 1945, grazie a una temporanea reviviscenza dell'*idem sentire* resistenziale, dal vicecomandante del Corpo volontari della libertà, e futuro segretario del Partito d'Azione, Ferruccio Parri (alla testa, con Nenni e il liberale Manlio Brosio, di un esecutivo formato da 19 ministri, tra i quali: De Gasperi agli esteri, Togliatti alla giustizia, Scoccimarro alle finanze, Soleri e quindi Ricci al tesoro, Arangio Ruiz all'istruzione, La Malfa ai trasporti, Lussu all'assistenza postbellica, Ruini alla ricostruzione). Compagine altamente qualificata, e almeno in esordio sorretta dal più vasto consenso, eppure logoratasi in capo a cinque mesi per l'incombere di disparate emergenze (economiche, in primo luogo, e insieme risultanti dalle dilazioni subite dal disarmo dei corpi partigiani, o peggio dalle scadenze elettorali convenute per le assemblee locali e la Costituente; o ancora, dal protrarsi degli attriti con l'«Allied Control Commission», e delle oltranzesche perpetrate da un recrudescente separatismo siciliano); così da vedersi costretta a recedere, a motivo delle dimissioni avverse la mancata revoca dei poteri spettanti al C.L.N.A.I nei consigli di fabbrica, concordemente presentate, in seduta del 21 novembre, dall'intera rappresentanza liberale. Esito tutt'altro che imprevedibile, in quanto prodottosi a seguito di un crescendo di polemiche insorte in materia finanziaria o attinenti alla *vexata quaestio* delle "epurazioni", oltreché nella fattispecie favorito da buona parte della Democrazia Cristiana. E ciò malgrado accolto con sorpresa dal Presidente, giunto a equipararlo, dinanzi ai vertici dei Comitati di liberazione e ai giornalisti intervenuti alla conferenza stampa indetta il 24 a Roma nell'imminenza delle dimissioni, a un proditorio «colpo di stato». Espressione commisurata alla "gravitas" dell'uomo, e al sovraccarico emozionale proprio del momento. E tuttavia da ridimensionarsi, come di lì a quasi trent'anni dallo stesso Parri riconosciuto (F.P., *La caduta del Governo Parri*, in «L'astrolabio», gennaio 1972, pp. 57-61), ove a quella frattura si guardi come alla prima delle molte crisi intervenute a scandire l'andamento della vita nazionale nei restanti decenni del "secolo breve". Come evincibile dal fatto che, del binomio «Costituente e ricostruzione» riassuntivo del discorso programmatico tenuto il 26 giugno (e integralmente riprodotto, il giorno appresso, da «L'Italia Libera», Organo del Partito d'Azione), si sarebbe di lì innanzi resa interprete la "proposta politica" dell'ultimo segretario del Partito Popolare, e primo della Democrazia Cristiana, Alcide De Gasperi: dal 10 dicembre 1945 al 17 agosto 1953 alla guida di otto esecutivi di varia composizione ("allargati", dapprima, e quindi dal maggio 1947 rigorosamente "centristi"), resisi nel loro insieme responsabili, auspice l'esperienza della Costituente, di una "desublimata", e tuttavia relativamente indolore, transizione dall'Italia dell'unità resistenziale alla «Repubblica dei partiti».

Riemersi in coincidenza con i primi segnali di ripiegamento delle forze dell'Asse (El Alamein, 23 ottobre-4 novembre 1942; Stalingrado, 17 luglio 1942-2 febbraio 1943), e ben presto affiancati da organi clandestini di stampa (a «l'Unità», uscita il 1° luglio 1942, dovevano aggiungersi, nel corso dell'anno successivo, in gennaio «L'Italia Libera», in agosto, l'«Avanti!», «La Voce Repubblicana» e «Risorgimento Liberale», e ancora, in ottobre, «Il Popolo» e «Democrazia del Lavoro»; cumulativamente irrisi, a partire del 27 dicembre 1944, dalle colonne de «L'Uomo Qualunque»), i vecchi e nuovi partiti divenuti protagonisti della scena sull'onda delle "gloriose giornate" della liberazione, e subito prodigatisi in vista dell'appuntamento elettorale del 2 giugno, non potevano d'altro canto che presentare tratti programmatici e organizzativi ben altrimenti definiti rispetto a quelli propri degli schieramenti confrontatisi nell'Italia liberale e peraltro mai ufficialmente riconosciuti come autonomi gruppi parlamentari. Così che, entro a un panorama destinato ad articolarsi sino a comprendere sedici sigle in occasione del voto, non dovrà apparire sorprendente il fatto che, a dispetto delle vicissitudini attraversate negli anni della Terza Internazionale specie a seguito del patto nazi-sovietico stretto il 23 agosto 1939 da Molotov e Ribbentrop ed estintosi solo con l'avvio dell'offensiva orientale lanciata da Hitler nel giugno 1941, proprio al Partito Comunista Italiano (denominazione assunta il 15 maggio 1943 dal Partito Comunista d'Italia, nato il 21 gennaio 1921 dalla scissione socialista di Livorno) dovessero competere, al rientro di Togliatti dall'U.R.S.S.

(27 marzo 1944), risorse strategiche e operative superiori a quelle manifestate da altre forze aderenti al C.L.N., pur in procinto di assumere responsabilità di governo entro al secondo formato da Badoglio (22 aprile). Un vantaggio non soltanto riconducibile all'ingente tributo umano e organizzativo reso alla causa della resistenza, o all'indubbio prestigio acquisito dalla figura di Togliatti, ma anche e in maggior misura connesso con la specificità del ruolo svolto da una formazione per un verso debitrice nei confronti della patria del "socialismo reale" e per un altro impegnata a reinterpretarne le istanze, incompatibili con l'orizzonte capitalistico, mediante scelte configuratesi come repentine e insieme «attesiste», in quanto inclini a favorire diverse soluzioni purché utili al conseguimento di obiettivi generali temporalmente differiti. Secondo un gradualismo implicito nella nozione di «partito nuovo», già adombrata dall'ampio rendiconto dei lavori del Consiglio nazionale del P.C.I. (Napoli, 30-31 marzo 1944) comparso a firma del segretario nel numero dell'«Unità» del 2 aprile, e quindi progettualmente declinato, giusta la formula della «democrazia progressiva», al punto di imporsi come tratto distintivo della condotta seguita dai comunisti (non esclusa, in deroga alla crisi intervenuta nel maggio 1947 con il passaggio all'opposizione, la sede costituente) sino al confronto elettorale del 18 aprile 1948. Con esiti mostratisi in più casi così poco prevedibili da venire recepiti come altrettanti compromessi; talora intervenuti a sancire bruschi mutamenti d'indirizzo politico (come a seguito della più volte ricordata sospensione della pregiudiziale antimonarchica implicita nella "svolta di Salerno"; o ancora, in coincidenza con l'avallo fornito da Togliatti al primo governo De Gasperi, a mezzo intervista a «Ce soir» ripresa da «l'Unità» del 2 dicembre 1945 sotto l'eloquente titolo *I comunisti si augurano un successo di De Gasperi. Dichiarazione Togliatti a «Ce soir»*); talaltra responsabili della forma conclusivamente assunta dal dettato costituzionale (come nei casi, rispettivamente discussi in seduta plenaria il 22 e 25 marzo 1947, attinenti agli articoli 1 e 5, poi divenuto 7, della Carta: modificato, il primo, rispetto all'originaria versione caldeggiata da Togliatti, «L'Italia è una Repubblica democratica di lavoratori», in «L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro», come da variante proposta da Fanfani e subito accolta dalla controparte; inteso, il secondo, a recepire i Patti Lateranensi, pur modificabili per iniziativa delle parti senza ricorso a «procedimento di revisione costituzionale», grazie all'accordo, variamente motivato con ragioni di "opportunità politica", concluso tra De Gasperi, Togliatti e Dossetti).

Oltre ad aver contribuito ad accelerare il tramonto della vecchia élite liberale (il cui più illustre esponente, l'allora ottantacinquenne Vittorio Emanuele Orlando, era parso a molti conservatori anche cattolici meglio adatto a succedere a Parri del democristiano De Gasperi, sostenuto da Nenni e, con maggior convinzione, da Togliatti), un simile connubio di fermezza e adattabilità non poteva che produrre, archiviata l'esperienza del "governo del C.L.N.", effetti turbativi all'interno di una sinistra resa inquieta e litigiosa dall'emergere di attriti ideologici e divergenze strategiche. E in particolare tra i socialisti, riunificatisi, con la denominazione di Partito Socialista di Unità Proletaria, grazie al convergere nel P.S.I., dal luglio 1930 comprensivo del P.S.U.L.I., del Movimento di Unità Proletaria di Lelio Basso (a seguito degli incontri tenutisi tra il 22 e il 25 agosto 1943 a Roma, nell'abitazione di Oreste Lizzadri, prontamente suggellati dalla *Dichiarazione politica del partito socialista di unità proletaria*, apparsa il 26 come Supplemento al n. 2 dell'«Avanti!»); dopo avere in precedenza conosciuto due storiche, oltreché premonitorie, scissioni (nel luglio 1912, al Congresso di Reggio Emilia, conclusosi con la nascita del Partito Socialista Riformista Italiano, guidato da Bissolati e Bonomi; e ancora, nell'ottobre 1922, nel corso di quello svoltosi a Roma tra il 1° e il 4 del mese, e dunque alla vigilia della *parade* mussoliniana, responsabile dell'espulsione di dirigenti di primo piano, quali Turati, Treves e Matteotti, fondatori del Partito Socialista Unitario, divenuto nel 1925 Partito Socialista dei Lavoratori Italiani e nel 1927 Partito Socialista Unitario dei Lavoratori Italiani, prima di venire riassorbito, in occasione del XXI° Congresso organizzato dagli esuli a Parigi il 19 luglio 1930, dal P.S.I. di Pietro Nenni). Di lì, nonostante il temporaneo allontanamento di Basso (da sempre avverso al C.L.N., e dall'ottobre-novembre 1943 dedito alla redazione del foglio operaista «Bandiera Rossa»), il partito non avrebbe mancato di fornire, a dispetto di contrarietà e impuntature ascrivibili ad atavico oltranzismo (sintomatica la personale autoesclusione di Nenni dal primo governo Bonomi, seguita dal disconoscimento, condiviso con gli azionisti, del secondo) un apporto decisivo alla vittoria sul nazifascismo e all'avvento della Repubblica; come comprovato dall'azione specificamente svolta, nei lunghi mesi della guerra clandestina, dalle Brigate Matteotti (notissimo l'episodio, risalente al 25 gennaio 1944, della fuga di Pertini e Saragat da Regina Coeli, favorita da Giuliano Vassalli e dal medico del carcere Alfredo Monaco); e ancora, dal contributo arrecato da

Bruno Buozzi alla ricostituzione della C.G.I.L. (tanto che il cosiddetto Patto di Roma, sottoscritto insieme a Grandi e Di Vittorio da Emilio Canevari il 9 giugno 1944, sarebbe stato simbolicamente registrato in data 3, ultimo giorno di vita del sindacalista, trucidato l'indomani con altri tredici prigionieri di Via Tasso, in località La Storta, da un distaccamento di militi tedeschi in ritirata da Roma); come pure, in diverso ambito ma con più esplicita incidenza sopra scenari a venire, dalla raccolta di documenti intesi a supportare i lavori dell'Assemblea, approntata dallo stesso Nenni, con l'ausilio del capo di gabinetto Massimo Severo Giannini, in qualità di titolare del Ministero della Costituente (istituito dal governo Parri con d.lg. It 31 luglio 1945 n. 435, e sciolto dal secondo De Gasperi, in attuazione di quanto già il 30 giugno convenuto, con d.lg. c.p.s. 2 agosto 1946 n. 54). Sennonché, a simili attestazioni di un fervore apparso politicamente univoco sino a che indotto a cooperare a un generale processo emancipativo, dovevano seguire, al riaffacciarsi di turbolenze divenute croniche in una formazione d'impronta "umanitaria" e per ciò stesso congenitamente labile, disparità di vedute destinate a comprometterne, oltre alla carica propositiva, l'originaria consistenza elettorale. Tanto che l'identità stessa del partito, delineatasi in forza del convergere di prospettive tra loro difficilmente compatibili (liberaldemocratica, marxista-revisionista, marxista-leninista), e ciò malgrado orgogliosamente opposta (nel segno di una drastica «rottura della continuità», socioeconomica ancor prima che istituzionale) agli «attesismi» manifestati in tale fase da C.L.N. e comunisti, doveva giungere a un passo dal dissolversi a fronte dello sconcertante esito emerso dal Congresso di Firenze (11-17 aprile 1946): pervenuto a comporre un'anomala maggioranza 'di sinistra', grazie agli accordi intercorsi tra i firmatari delle due mozioni "di base" e "unificata" (facenti capo, l'una, a Basso e Cacciatore, seguiti da Nenni e da Morandi; l'altra a Pertini e Silone, con l'appoggio di Iniziativa socialista); ma al prezzo della relega di Nenni alla presidenza e della nomina di un segretario "assente e inconsapevole" nella persona di Ivan Matteo Lombardo (in carica sino all'avvento di Basso, il 13 gennaio 1947; e tuttavia al momento distaccato a Washington, quale negoziatore di prestiti anteriori al piano Marshall, e ancora in tale veste responsabile di una non proprio limpida esasperazione degli attriti intervenuti tra Togliatti e gli U.S.A. nell'imminenza della svolta centrista del maggio successivo); nonché dell'emarginazione del gruppo di Critica sociale (Saragat, Simonini), destinata ad alimentare risentimenti dagli effetti divisivi. Donde, in capo a otto mesi, la scissione detta "di Palazzo Barberini", dal nome della storica sede nella quale, perduranti i lavori del XXV Congresso svoltosi a Roma nella Città universitaria tra il 9 e il 13 gennaio 1947, i dissidenti riuniti intorno a Saragat avrebbero la sera dell'11 dato vita, con iniziale spostamento di 52 dei 115 rappresentanti alla Costituente, al Partito Socialista dei Lavoratori Italiani (poi, dal 7 gennaio 1952 sino alla dissoluzione del maggio 1998, Partito Socialista Democratico Italiano). Senza che di ciò avesse in alcun modo avuto a risentire l'"agenda" dei lavori dell'Assemblea (per pacifico subentro, in forza del voto espresso l'8 di febbraio, di Umberto Terracini a Saragat, presidente dalla seduta inaugurale del 25 giugno 1946 e dimessosi il 12 gennaio); ma con gravi conseguenze a carico della galassia socialista: di lì innanzi divisa tra area socialdemocratica (formata dal saragatiano Partito Socialista dei Lavoratori Italiani, presentatosi nel 1948, come Unità Socialista, insieme all'Unione dei Socialisti promossa da Lombardo e da Silone, nonché nel gennaio 1952 divenuto, grazie all'ulteriore apporto degli autonomisti di Romita, Partito Socialista Democratico Italiano), giunta nel suo insieme a conseguire qualche effimero successo elettorale; e nucleo originario (costituito dal Partito Socialista di Unità Proletaria, dal 10 gennaio 1947 ridenominato Partito Socialista Italiano, e il 28 dicembre confluito, unitamente ai comunisti, nel Fronte Democratico Popolare), costretto a rivestire un ruolo subalterno nei confronti dello storico alleato. Così che, mentre i socialdemocratici, assecondati dal responso delle urne, il 20 aprile 1947, per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana (4,2% ottenuto dal P.S.L.I., a fronte del 30,4% di P.S.I., P.C.I. e Pd'A. uniti), e ancor più, il 18 aprile 1948, in coincidenza con il primo voto politico dell'Italia repubblicana (Unità Socialista al 7,07% alla Camera e al 4,16% al Senato; Fronte Democratico Popolare, rispettivamente al 30,98% e 30,76%), si sarebbero adattati a fornire supporto alle maggioranze formatesi intorno alla Democrazia Cristiana (nel quarto De Gasperi, inaugurato il 31 maggio 1947, e soggetto a "rimpasto" implicante l'avvento di Saragat e del repubblicano Pacciardi alla vicepresidenza a partire dal 15 dicembre; nonché, organicamente, dal successivo, con Saragat, Lombardo e Tremelloni *pro tempore* ministri, dal 23 maggio 1948 al 7 novembre 1949), i socialisti avrebbero assistito a una progressiva erosione dell'esiguo vantaggio ottenuto alla Costituente (20,68% contro 18,93%; in seggi: 115 a 104), subendo un lieve regresso nella seconda tornata delle amministrative, tenutasi nei mesi di ottobre e novembre 1946, dopo quella dall'esito reso incerto

dall'affacciarsi dell'Uomo Qualunque del marzo-aprile precedente (svantaggio di oltre 94.000 voti nei soli comuni maggiori di Torino, Genova e Firenze, chiamati al voto il 9 novembre), per risultare infine gravemente danneggiati dalla partecipazione al "Fronte Popolare" (come in mancanza d'altro desumibile dal riparto dei seggi: 143 ai comunisti e 39 ai socialisti, entro a un totale di 182 attribuiti alla coalizione).

Sebbene non convulsi e dispersivi al pari di quello fiorentino del P.S.I.U.P., certamente sofferti, e in più casi inclini a fomentare sviluppi altrettanto litigiosi, si erano nel contempo rivelati i Congressi nazionali indetti tra il dicembre 1945 e il maggio 1946 dai restanti partiti antifascisti, giunti nell'occasione a esplicitare assunti teorici e intenti programmatici nell'imminenza della doppia consultazione del 2 giugno. Ciò principalmente a motivo degli ostacoli incontrati da gruppi dirigenti di indubbia levatura, oltreché meritevoli di avere favorito l'avvio del processo costituente grazie a un impegno "resistenziale" testimoniato con largo anticipo rispetto alla militanza partigiana, nell'atto di assumere responsabilità politiche nei confronti di una collettività abilitata dal voto a riscattare cinque anni di guerra e oltre venti di imperversante retorica fascista. Donde la supremazia acquisita dai partiti maggiori, capillarmente diffusi e in grado di recepire e interpretare istanze condivise da ampi segmenti della popolazione; e il regresso correlativamente evidenziato da altre forze, non prive di illustri ascendenze di pensiero, e tuttavia in difetto di risorse organizzative, e certo meno adatte a interloquire con ambienti che non fossero, se non anche per censo almeno per cultura, limitati e preclusivi.

Fatto salvo il caso, peraltro subito avvertito dai più come scontato, della rapida eclissi del Partito Democratico del Lavoro (costituito, a giudizio di Lussu, «a immagine e misura» di Bonomi, il 13 giugno 1944, quale erede della Democrazia del Lavoro, informalmente attiva dall'aprile dell'anno precedente), presentatosi alle urne con liste autonome e insieme entro al "cartello" dell'Unione Democratica Nazionale (dove: oltre al solo deputato ottenuto in proprio a Benevento in virtù di un complessivo 0,18%, altri nove in capo all'U.D.N., presto integrati, a seguito del passaggio di Bonomi e Ruini al gruppo misto, dall'unico rappresentante, eletto a Cuneo, del Partito dei Contadini Italiani, acquisito il 13 settembre 1946 a salvaguardia della quota minima di nove), quindi gratificato dalla designazione di Ruini a presidente della «Commissione dei settantacinque» (20 luglio 1946), e tuttavia dissoltosi il giorno stesso della cessazione dell'Assemblea (31 gennaio 1948), eloquente comprova del declino patito dall'intera "area laica" era venuta, ancor prima che dall'esito del voto, dalle contraddizioni manifestatesi all'interno delle due principali varianti del liberalismo: quella irrigiditasi in difesa di irrecuperabili equilibri antebellici, e quella da tempo discostatasene sulla traccia di un problematico, e pur ostinatamente perseguito, liberalsocialismo.

Indicativi di una crisi di portata storica, e tuttavia nella fattispecie acuita da preoccupazioni connesse con un'inderogabile ricerca di consenso, si erano in effetti rivelati i Congressi, tenuti rispettivamente a Roma nei giorni 29 aprile-4 maggio e 4-8 febbraio 1946, da liberali e azionisti: per distinte ragioni, e comunque in entrambi i casi a dispetto dell'alto grado di partecipazione registrato nei teatri Quirino e Italia, destinati a esiti fallimentari. Ciò, per quanto attiene alla formazione erede del liberalcostituzionalismo cavouriano, per oltre mezzo secolo sottratta a vincoli organizzativi di tipo centralistico in quanto coincidente con il "baricentro naturale" di legislature elette a suffragio limitato o comunque, nel sessennio 1913-1919, con ricorso al sistema uninominale (dunque, sino al tardivo *rappel à l'ordre* lanciato dal Congresso formalmente istitutivo del "partito", tenutosi a Bologna tra l'8 e il 10 ottobre 1922, in risposta al tracollo sofferto alle politiche del 16 novembre 1919 a seguito del passaggio alla proporzionale, introdotta con l. 15 agosto 1919 n. 1401; e peraltro rimasto senza seguito a causa dello scioglimento intervenuto nel 1925), principalmente a motivo di una iterata rinuncia ad affrontare la prova elettorale in veste propria; e della conseguente scelta (dettata da diffidenza nei confronti dei partiti di massa, e insieme dal timore di non veder riconfermati venerandi protagonisti del "mondo di ieri") di assumervi forma "mascherata" entro alla predetta Unione Democratica Nazionale, costituita d'intesa con i demolaburisti di Bonomi, ed in effetti non sopravvissuta alla conclusione dei lavori dell'Assemblea. Il che non avrebbe impedito di conseguire esiti quantitativamente significativi (1.560.638 voti, pari al 6,79%, per un totale di 41 seggi), e al tempo stesso di guadagnare al consesso costituente undici personalità certamente autorevoli, e tuttavia prive di radicamento territoriale, elette grazie ai resti confluiti nel Collegio unico nazionale previsto dal contrastato art. 3 d.lg.l. 10 marzo 1946 n. 74 (Carandini, Croce, De Caro, Einaudi, Orlando, Paratore, Porzio, per i liberali; Bonomi, Cevolotto, Gasparotto, Ruini, per i demosociali). Ma pur sempre al prezzo della fuoriuscita di un drappello "gobettiano" guidato da

Franco Antonicelli e Gabriele Pepe, dei dissapori provocati da una mozione astiosamente filosabauda redatta da Edgardo Sogno e Manlio Lupinacci e passata di misura, nonché della nomina a segretario *pro tempore* del reggente (e abile mediatore) Giovanni Cassandro, in attesa del subentro, ratificato in chiusura del IV° Congresso il 3 dicembre 1947, dell'*ultras* Roberto Lucifero d'Aprigliano (schierato il 2 giugno, non con l'U.D.N., ma con la formazione ipertradizionalista detta Blocco Nazionale della Libertà, e quindi nella II^a e III^a Legislatura deputato del Partito Nazionale Monarchico), responsabile di un nuovo "connubio" per effetto del quale, anche in occasione del voto del 18 aprile 1948, il P.L.I. avrebbe dismesso il proprio simbolo per confluire, insieme al Fronte dell'Uomo Qualunque, nel Blocco Nazionale, costituitosi a ridosso dei partiti della nuova destra (Partito Nazionale Monarchico; Movimento Sociale Italiano), e accreditato, rispettivamente alla Camera e al Senato, di un 3,82 e 5,40%.

Occasione di una diaspora tanto più grave di quella sperimentata dai liberali a fine aprile da preludere a una irreversibile dissoluzione (nella fattispecie dovuta, piuttosto che al riproporsi di inevitabili attriti tra "principi" e "interessi", a divergenti vedute in merito alle sorti di una studiatissima, e pur cronicamente "inattuale", «rivoluzione democratica»), era stato ai primi di febbraio il Congresso della più intransigente e combattiva delle forze interne al C.L.N. divenute elettoralmente rivali: dotatasi sin dal maggio 1942 di un programma detto dei «sette punti» a seguito della divulgazione operatane nel gennaio successivo dal primo numero de «L'Italia Libera», nonché dal 4 giugno convertita in Partito d'Azione per volontà di una decina di fondatori riuniti a Roma in casa dell'avvocato Federico Comandini. Se pure istituito dal convergere di più filoni a vario titolo connessi con la gobettiana «Rivoluzione Liberale», e pertanto vocazionalmente tesi a emendare l'uno e l'altro versante dell'esperienza politica ottocentesca da dogmatismi e vizi involutivi (come testimoniato, oltre che da innumerevoli opuscoli e fogli clandestini, da opere d'indirizzo quali *Socialismo liberale* di Carlo Rosselli, edito in francese nel 1930, e le due versioni del *Manifesto del liberalsocialismo*, composte da Calogero nell'estate 1940 e all'inizio del 1941), così da poter esercitare un'efficace opposizione al regime grazie ad apporti provenienti da Giustizia e Libertà (fondata nel 1929 da Rosselli, Lussu e Tarchiani), dal movimento liberalsocialista di Capitini e Calogero, e dagli epigoni del costituzionalismo "aventiniano" di Giovanni Amendola, il partito avrebbe poi vistosamente sofferto della breve e contrastata permanenza al governo del suo esponente più in vista, tanto da rivelarsi da ultimo incapace di far corrispondere al paradigma della «terza via» una «terza forza» sufficientemente radicata nel paese. Come già in esordio di Congresso rivelato dall'insanabile divario apertosi tra l'esigua maggioranza di Lombardi e il gruppo "liberale" di La Malfa, Parri, Spinelli, Reale e Visentini, costituitosi in Movimento della Democrazia Repubblicana (al voto come Concentrazione Democratica Repubblicana), prima di approdare al Partito Repubblicano Italiano. E quindi ribadito dalla definitiva estinzione della compagine, decretata il 20 ottobre 1947 dal comitato centrale (consumatosi invano un tentativo di riavvicinamento, il 31 marzo, al teatro Valle), sulla scorta del responso delle urne: sette rappresentanti, pari all'1,45%, eletti con il simbolo del Partito d'Azione (Calamandrei, Cianca, Codignola, Foa, Lombardi, Schiavetti, Valiani; già il 12 luglio ridenominati Gruppo Autonomista, in quanto costretti a reclutare i sardisti Lussu e Mastino e il valdostano Bordon per raggiungere il numero di dieci); due soli, in ragione di uno 0,42% complessivo, con quello della Concentrazione Democratica Repubblicana (La Malfa e Parri); preludio della ricordata confluenza di questi ultimi, a far tempo dal 1° luglio, nel Partito Repubblicano Italiano (23 seggi, pari al 4,36%): antico raggruppamento di ascendenza mazziniana (Bologna, 1895), rimasto estraneo al C.L.N. per atavica ostilità alla corona, se pure da gran tempo coinvolto nella lotta antifascista, tanto all'estero (Carlo Sforza, Randolfo Pacciardi) che in Italia (Giovanni Conti).

Con segno opposto, in quanto indicativi di ben altra attitudine alla ricerca del consenso, si erano in quegli stessi mesi presentati i primi liberi confronti svoltisi all'interno delle formazioni maggiori, rispettivamente dovuti all'iniziativa del Partito Comunista Italiano (29 dicembre 1945-6 gennaio 1946) e della Democrazia Cristiana (24-28 aprile 1946).

Ai suoi esordi limitato a una rappresentanza parlamentare di 15 deputati (pari al 4,61%), ottenuta a seguito delle ultime elezioni "libere" del 15 maggio 1921, e tuttavia già il 6 aprile 1924 percentualmente compromessa dalle ricordate forzature preludenti a una lunga fase di clandestinità, il primo aveva nell'occasione dato prova di una sensibile crescita quantitativa (quasi 2.000 delegati per 1.770.896 iscritti, a fronte dei 401.460 del 1944), certamente favorita dai riverberi di una stagione resistenziale vissuta con slancio e spirito di sacrificio, e ancor più dalle trasformazioni intervenute a

modificarne il profilo politico. Come da tempo evidenziato dall'atteggiamento assunto dalla base, apparsa in larga maggioranza favorevole, nonostante le accuse di «doppiezza» rivolte a un moderatismo presentato come funzionale all'attesa di una rivoluzionaria «ora x...» (secondo ebbe a dirne di lì a trent'anni Giorgio Amendola, con riferimento a singoli episodi di natura micro-insurrezionale effettivamente prodottisi, specie nel 1948, in talune aree della Toscana e dell'Emilia), al progetto della «democrazia progressiva», delineato da Togliatti sin dal marzo-aprile 1944. Così che, proprio nei confronti delle scelte «attesiste» compiute dal suo *leader* in seno al C.L.N., e dei messaggi distensivi in progresso di tempo diffusi anche in merito a temi ideologicamente «compromessi», specie ove attinenti al ruolo del «libero mercato» (esemplare, in proposito, l'epilogo del discorso tenuto a Roma, in occasione della Conferenza economica del 21-23 agosto 1945: «Voglio dire che anche se fossimo al potere da soli faremmo appello per la ricostruzione all'iniziativa privata»), il «nuovo P.C.I.» si sarebbe trovato debitore, oltre che di una più rassicurante «immagine», di un grado di coesione ignoto alle forze rivali e mai in pari misura conseguito nel corso della sua storia a venire. Come pure di un esito elettorale configuratosi nell'insieme come apprezzabile, tenuto conto dei timori suscitati nell'opinione pubblica d'orientamento conservatore dal relativo successo riportato alla prima tornata delle consultazioni amministrative (svoltesi in cinque riprese, dal 10 marzo al 7 aprile 1946; con somma voti, nei comuni al di sopra dei 30.000 abitanti, pari a 982.000, contro 1.252.000 della D.C. e 916.000 del P.S.I.U.P.), oltretutto a sconto della delusione prodotta dal lieve svantaggio registrato nei confronti dei socialisti (dell'ordine dell' 1,75%, corrispondente a 11 seggi). E peraltro sufficiente a garantire alla rappresentanza comunista (composta di 104 deputati, includenti 9 donne, per un 18,93%), oltre all'ascesa di Terracini in luogo del dimissionario Saragat alla presidenza dell'Assemblea, e a una presenza di tutto rilievo entro alla «Commissione dei settantacinque» (13 membri tra i quali, oltre ai «maggiori», Teresa Noce e una ventiseienne Nilde Iotti), un ruolo imprescindibile, e in termini d'indirizzo senz'altro decisivo, in fase di elaborazione della Carta.

Sebbene erede della breve quanto paradigmatica esperienza del Partito Popolare (istituito da don Sturzo il 18 gennaio 1919 e dissolto, per effetto delle misure restrittive introdotte dal fascismo, il 9 novembre 1926; dopo che, ceduta la segreteria il 10 luglio 1923 al «triumvirato» Rodinò-Gronchi-Spataro, e quindi il 20 maggio 1924 a De Gasperi, il fondatore era stato costretto all'esilio il 25 ottobre successivo), e al tempo stesso prossimo ad assumere in via continuativa la titolarità del governo del paese e a guidarne la «ricostruzione» almeno sino al termine della prima legislatura, il rinnovato «partito dei cattolici», o meglio (e, sino a che possibile, in continuità con allora) «di ispirazione cristiana», era giunto a convocare nell'Aula Magna dell'Università di Roma il suo primo Congresso nazionale senza disporre di risorse organizzative equiparabili a quelle operanti a supporto delle forze di sinistra. Ma potendo tuttavia contare sopra un programma tanto definito nella sua componente «oppositiva» (avversa al fascismo, stigmatizzato come «regime di violenza», ma non meno risolutamente critica nei confronti dell'Italia liberale), e in ordine ad alcune irrinunciabili scelte d'indirizzo (tutela dei «diritti inviolabili della persona umana e di ogni libertà civile», «democrazia rappresentativa, espressa dal suffragio universale», istituzione di una «Corte suprema di garanzia»), quanto riluttante a fronte di tematiche particolari (fatto salvo il generale impegno a comporre tra loro legalismo e istanze perequative, in ossequio ad un *ethos* solidaristico). Donde la possibilità di intercettare, ancor prima di eventuali urgenze rivendicative, bisogni su altro piano condivisi da quei comparti della popolazione cui lo stesso Togliatti si sarebbe di lì a breve riferito, nel giustificare il venir meno di obiettivi ritenuti conseguibili «solo un anno prima» (*Tripartitismo*, in «l'Unità», 23 aprile 1946), alludendo agli effetti prodotti dalla «entrata in scena» di «masse più profonde», oltretutto variamente ubicate in ogni ambito del territorio nazionale. Quanto a dire, di un elettorato per sua natura mal disposto a recepire i messaggi «ideologici» lanciati dai partiti e, forse perché tanto a lungo investito dalla propaganda di regime, sensibile al richiamo di un'appartenenza più discreta e mite, d'ordine «civile» o, più elementarmente, «religioso». Non per nulla, gli assunti nella circostanza convertiti in programma elettorale dalla relazione di De Gasperi, e al contempo giunti ad acquisire, in quanto funzionali a un disegno inteso a utilizzare a fini democratici energie attinte alla *pietas* cristiana, il beneplacito della parte più avanzata della Chiesa, mercé gli uffici dell'allora Sostituto della Segreteria di Stato Giovanni Battista Montini (almeno sino a quando l'acuirsi di tensioni interpartitiche e internazionali non avrebbe indotto il Vaticano a una svolta di segno conservatore, come documentato dal drammatico colloquio con De Gasperi del 12 novembre 1946, riportato alla luce da Scoppola), avevano ancora in fase bellica avviato un salutare processo di riunificazione del

cattolicesimo politico, in quanto prefigurati dall'opuscolo *Le idee ricostruttive della democrazia cristiana* (a sua volta esito della rielaborazione di uno schema concordato a Roma, il 19 marzo 1943, in casa di Spataro), diffuso in 20.000 copie, a firma «Demofilo», il giorno appresso la caduta del fascismo, e quindi riproposto dalle pagine del «Popolo» il 12 novembre successivo. Esordio di un cammino destinato a porre fine (grazie anche all'apporto del ben più impegnativo «Codice di Camaldoli»: steso tra il 18 e il 24 luglio di quell'anno da Paronetto, Veronese, Saraceno, Vanoni e altri, fra i quali il vescovo di Bergamo Adriano Bernareggi), alla diaspora conseguita all'allontanamento di don Sturzo, e divenuta cronica a motivo dell'acquiescenza osservata dai molti e del "settarismo" impadronitosi dei pochi (divisi tra il movimento cooperativista di Rodano e Ossicini, quello cristiano-sociale di Gerardo Bruni, e il più antico neoguelfismo facente capo a Piero Malvestiti, dall'estate 1942 promotore dell'incontro di Borgo Valsugana e di quelli a più riprese ospitati nell'abitazione milanese dell'industriale Enrico Falck); così da poter indurre a confluire entro a una sola formazione trasversale - ma non per questo politicamente asettica, in quanto ispirata a una maritainiana idea emancipativa del "momento religioso" (sino al papale «con Cristo o contro Cristo», ma invero, anche più tardi, a sua parziale deroga), e ad una concezione pluralistico-dialogica della democrazia (ivi compresa, perdurante la "tregua costituzionale", la *maine tendue* a socialisti e comunisti) - qualificate adesioni "d'opinione" e consenso "popolare". Di qui, sino allo stravolgimento d'ordine in primo luogo comunicativo subito dal confronto politico in prossimità del voto del 18 aprile, lo sforzo inteso a contemperare rigore e pragmatismo testimoniato da De Gasperi nel vario declinarsi del suo agire: come ministro degli esteri (attivo in veste di rappresentante della dignità del paese, e di tutore dei suoi legittimi interessi entro a un quadro internazionale tra i più insidiosi; dall'entrata in carica, il 12 dicembre 1944, in coincidenza con l'esordio del secondo gabinetto Bonomi, alla firma del Trattato di pace, delegata il 10 febbraio 1947 all'ambasciatore Antonio Meli Lupi di Soragna, a pochi giorni dal passaggio della titolarità del dicastero al repubblicano Carlo Sforza); come segretario politico della Democrazia Cristiana (sostenitore della nota formula del «partito di centro che guarda a sinistra», derivante da antica affinità con il *Zentrum* tedesco, a fronte di sollecitazioni, d'ordine ora temporalistico-autoritario ora impazientemente riformatore, provenienti dalle opposte sponde dei "notabili" e dei "professorini"; ben oltre i limiti temporali del mandato, conferitogli il 31 luglio 1944 dal Consiglio nazionale eletto dal IV° Congresso delle Regioni liberate, svoltosi a Napoli tra il 20 e il 30 giugno, e già il 22 settembre 1946 trasferito ad Attilio Piccioni); nonché come Presidente del consiglio destinato a governare per poco meno di un decennio (sin dal 10 dicembre 1945 precipuamente dedito, a suo stesso dire, alla «costruzione materiale della stabilizzazione postbellica»; oltre che in termini economici, anche, e forse soprattutto, partecipativi). E ancora, ben al di sopra di atti comunque suscettibili di contrastanti valutazioni, una convinta difesa del patto costituzionale, da subito avvertito come «ponte fra le generazioni» (ovvero, *alienis verbis*, quale garanzia di «affrancamento dal timore e dal bisogno»); secondo quanto sin dal 18 marzo 1944 esplicitato dinanzi ai membri del Consiglio nazionale del C.L.N.: «in ogni modo la vera rivoluzione è la costituente [poiché] il popolo vuole la libertà, cioè essere padrone in casa sua e ciò gli può venir garantito in via pacifica con la Costituente, ove il rinnovamento deve venire dalle forze interne di autodisciplina e di autogoverno. [...] In realtà l'esigenza fondamentale del nostro paese è che si torni alla democrazia [...]. Certo, anch'io sarei per la rivoluzione: ma solo il giorno in cui mi vedessi chiusa ogni altra via; solo il giorno in cui mi fosse negata la Costituente». Prospettiva all'interno della quale verranno a collocarsi le fondamentali scelte, maturate all'inizio del 1946 e come tali recepite, a dispetto dei molti dubbi emersi anche in ambito democristiano, dagli articoli 3 e 1 del ricordato d.lg.lt. 16 marzo 1946 n. 98: l'uno inteso a sollevare l'Assemblea da pressioni contingenti, rimettendo al governo l'esercizio della legislazione ordinaria (fatti salvi gli ambiti previsti dal comma 1, e i vincoli procedurali contemplati sub 2,3,4, dal medesimo); il secondo a devolvere al popolo «mediante referendum» la determinazione della «forma istituzionale dello Stato (Repubblica o Monarchia)» (secondo modalità ivi precisate all'art. 8, limiti territoriali di cui al preambolo e all'art. 1 del contestuale d.lg.lt. 16 marzo 1946 n. 99, e norme attuative, corredate di fac-simile di scheda, sopravvenute in forza del d.lg.lt. 23 aprile 1946 n. 219). Senza peraltro che il favore accordato alla via referendaria dovesse comportare alcun giudizio attinente al merito da parte di organi direttivi del partito o suoi singoli esponenti di rilievo; e ciò, piuttosto che in ragione di un'equidistanza opportunisticamente intesa ad acquisire consenso da entrambi i fronti dell'elettorato, a motivo di una programmatica valorizzazione dell'attività costituente in quanto tale (come ribadito dal fatto che De Gasperi, confidando nelle garanzie fornite

dalla Carta, quand'anche *in fieri* e indeterminata circa la «forma istituzionale dello Stato», avesse sulle prime suggerito di ricorrere a una seconda consultazione, differita di almeno cinque mesi rispetto all'insediamento dell'Assemblea). Così che, sebbene reso da simili premesse ininfluenze sull'esito del voto, almeno quantitativamente indicativo doveva risultare il sondaggio, condotto tra gli iscritti e reso noto in margine al Congresso, specificamente riferito all'antitesi Repubblica-Monarchia: non tanto per una prevedibile, se pure in termini ben meno clamorosi, prevalenza della Repubblica (730.500 consensi contro 252.000), quanto per l'alto grado di coinvolgimento testimoniato, concorrendo al computo d'insieme anche 75.000 schede incerte e 4.000 bianche, dall'ammontare dei partecipanti a un numero complessivo di 1.061.500. Dato accostabile a non pochi altri, relativi a un'ampia rete di enti e associazioni (prima fra tutte, l'Azione Cattolica, giunta tra il 1946 e il 1947 a raccogliere oltre due milioni di iscritti), nel loro insieme sufficienti a dar ragione di come proprio simili forme di "collateralismo" avessero provveduto a temperare antiche manchevolezze "d'apparato". E pertanto a predisporre un'affermazione elettorale certamente impari rispetto al proverbiale 48,5% ottenuto il 18 aprile 1948 (non foss'altro a motivo di uno svantaggio del 4,40%, corrispondente a 12 seggi, nei confronti di quanto ascrivibile alla somma di P.S.U.P. e P.C.I.), eppure tale da garantire alla Democrazia Cristiana (primo partito con 8.101.004 voti) una rappresentanza alla Costituente più di ogni altra estesa (35,21% pari a 207 deputati, fra i quali 9 donne; 26 membri della «Commissione dei settantacinque», comprensivi delle "partigiane" Maria Agamben Federici e Angela Gotelli); oltretutto, in termini tecnico-giuridici, più qualificata, grazie a uno stuolo di maestri del diritto: Gaspare Ambrosini (poi presidente della Corte costituzionale, 1962-1966), Giuseppe Dossetti, Guido Gonella, Giorgio La Pira, Giovanni Leone, Aldo Moro, Egidio Tosato; e ancora, sopra ogni altro per dottrina e sintonia con il frangente (*La Costituzione in senso materiale* 1940; *La Costituzione: la teoria, la storia, il problema italiano* 1945), Costantino Mortati (giudice della Corte tra il 1960 e il 1972).

- 1) [pp.1+19] Copia anastatica dell'originale della «Costituzione della Repubblica Italiana, conservato presso l'Archivio storico della Camera dei deputati (in calce a p. 19: firma del Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola; controfirme del Presidente dell'Assemblea Costituente Umberto Terracini e del Presidente del Consiglio dei Ministri Alcide De Gasperi; visto del Guardasigilli Giuseppe Grassi). Precede copia del frontespizio della «Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana» Serie generale, Edizione straordinaria, Anno 88° - Numero 298, Roma - Sabato, 27 dicembre 1947 (ove il testo della Costituzione occupa le pp. 3802-3816).

27 Dicembre 1947

Costituzione della Repubblica Italiana

EDIZIONE STRAORDINARIA

Conto corrente con la Posta

Anno 88° — Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 27 dicembre 1947

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-654
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-633 841-737 850-144

COSTITUZIONE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

ORIGINALE
DA DEPOSITARSI
NEGLI ARCHIVI

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

VISTA la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la XVIII disposizione finale della Costituzione;

PROMULGA

la Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1.

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

ART. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

ART. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

ART. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

ART. 5.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

ART. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

ART. 7.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

ART. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

ART. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

ART. 10.

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

ART. 11.

L'Italia rinuncia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

ART. 12.

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

PARTE I

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I

RAPPORTI CIVILI

ART. 13.

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà

personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

ART. 14.

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

ART. 15.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

ART. 16.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

ART. 17.

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

ART. 18.

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

ART. 19.

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

ART. 20.

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

ART. 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni

contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

ART. 22.

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

ART. 23.

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

ART. 24.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

ART. 25.

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito con la forza di un'altra legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

ART. 26.

L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

ART. 27.

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

Art. 28.

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

TITOLO II

RAPPORTI ETICO-SOCIALI

Art. 29.

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art. 30.

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

In caso di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31.

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 32.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per

disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 33.

L'arte e la scienza sono libere e libere ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34.

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

TITOLO III

RAPPORTI ECONOMICI

Art. 35.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

ART. 36.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

ART. 37.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

ART. 38.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

ART. 39.

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme stabilite dalla legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitaria-

mente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

ART. 40.

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

ART. 41.

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

ART. 42.

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme e i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

ART. 43.

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

ART. 44.

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti

alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

ART. 45.

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

ART. 46.

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei limiti e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

ART. 47

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del paese.

TITOLO IV

RAPPORTI POLITICI

ART. 48.

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

ART. 49.

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

ART. 50.

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

ART. 51.

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

ART. 52.

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

ART. 53.

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

ART. 54.

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

PARTE II
ORDINAMENTO
DELLA REPUBBLICA

TITOLO I
IL PARLAMENTO

SEZIONE I.

Le Camere.

ART. 55.

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

ART. 56.

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale diretto, in ragione di un deputato per ottantaquattro abitanti o per frazione superiore a quarantatré.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

ART. 57.

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

A ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle d'Aosta ha un solo senatore.

ART. 58.

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

ART. 59.

È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

ART. 60.

La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica per sei.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

ART. 61.

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

ART. 62.

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

ART. 63.

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

ART. 64.

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

ART. 65.

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

ART. 66.

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

ART. 67.

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

ART. 68.

I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera, all'incirca quale appunto, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.

Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.

ART. 69.

I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

SEZIONE II.

La formazione delle leggi.

ART. 70.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

ART. 71.

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

ART. 72.

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

ART. 73.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

ART. 74.

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

ART. 75.

È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Ha il diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*.

ART. 76.

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

ART. 77.

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta

giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

ART. 78.

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

ART. 79.

L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere.

Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione.

ART. 80.

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

ART. 81.

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati al Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

ART. 82.

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

TITOLO II

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

ART. 83.

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

ART. 84.

Possono essere eletti Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

Il Presidente della Repubblica non può essere investito con qualsiasi altra carica.

L'assegnazione e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

ART. 85.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il mandato, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

ART. 86.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempirle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente

della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indica la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

ART. 87.

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce la cittadinanza della Repubblica.

ART. 88.

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato.

ART. 89.

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 90.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

ART. 91.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

TITOLO III

IL GOVERNO

SEZIONE I.

Il Consiglio dei Ministri.

ART. 92.

Il Governo della Repubblica è composto del presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

ART. 93.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

ART. 94.

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

ART. 95.

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

ART. 96.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

SEZIONE II.

La Pubblica Amministrazione.

ART. 97.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

ART. 98.

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

SEZIONE III.

Gli organi ausiliari.

ART. 99.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

ART. 100.

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della legalità nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

TITOLO IV

LA MAGISTRATURA

SEZIONE I.

Ordinamento giurisdizionale.

ART. 101.

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

ART. 102.

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

ART. 103.

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate.

ART. 104.

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per parte tra i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

ART. 105.

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento

giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

ART. 106.

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

ART. 107.

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

ART. 108.

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

ART. 109.

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

ART. 110.

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

SEZIONE II.

Norme sulla giurisdizione.

ART. 111.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

ART. 112.

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

ART. 113.

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

TITOLO V

LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

ART. 114.

La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni.

ART. 115.

Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione.

ART. 116.

Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, ai Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.

ART. 117.

La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:

- Ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
- Circoscrizioni comunali;
- Polizia locale urbana e rurale;
- Fiere e mercati;
- Beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
- Servizi artigiani e professionali e assistenza scolastica;
- Musei e biblioteche di enti locali;
- Trasporti;
- Turismo ed industria alberghiera;
- Trasporti e linee automobilistiche d'interesse regionale;
- Stabilità accordati e licenze pubbliche di interesse regionale;
- Navigazione e porti lacuali;
- Acque minerali e termali;
- Cacce e torbioni;
- Cacce;
- Pesca nelle acque interne;
- Agicoltura e foreste;
- Artigianato.

Altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.

ART. 118.

Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni e ad altri enti locali.

Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.

ART. 119.

Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.

Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.

Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.

La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica.

ART. 120.

La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni.

Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.

Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, l'impiego o lavoro.

ART. 121.

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.

ART. 122.

Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei con-

siglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.

Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.

ART. 123.

Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica.

ART. 124.

Un Commissario del Governo risiede nel capoluogo della Regione, sorregge le funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.

ART. 125.

Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale.

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

ART. 126.

Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda

all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.

Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

ART. 127.

Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nei termine di trenta giorni dalla sua emanazione.

La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la sua emanazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.

Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto.

Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.

ART. 128.

Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.

ART. 129.

Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.

Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.

ART. 130.

Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.

In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.

ART. 131.

Sono costituite le seguenti Regioni:

Fiandre;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzo e Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.

ART. 132.

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con referendum o con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consen-

tire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

ART. 133.

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

TITOLO VI

GARANZIE COSTITUZIONALI

SEZIONE I.

La Corte costituzionale.

ART. 134.

La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni

su i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a norma dell'articolo 101.

ART. 135.

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.

La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti.

I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme

stabilite dalla legge e non sono immediatamente rieleggibili.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o d'un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione d'avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri eletti, all'inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune tra cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.

ART. 136.

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali e successivamente, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

ART. 137.

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte.

Una legge ordinaria sono stabilite le norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

SEZIONE II.

Revisione della Costituzione - Leggi costituzionali.

ART. 138.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinque-

centomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

ART. 139.

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I.

Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II.

Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III.

Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;

hanno fatto parte del disciolto Senato;

hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;

sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;

hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.

Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV.

Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sè stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V.

La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione della Camera.

VI.

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e del Tribunale militare.

Entro un anno dalla stessa data si provvede per legge al riordinamento del Tribunale Supremo militare in relazione all'articolo 111.

VII.

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.

I giudici della Corte costituzionale nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni.

VIII.

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto

al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX.

La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X.

Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6.

XI.

Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con i poteri costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il consenso delle condizioni richieste da' prime colonne dell'articolo 132 fermo restando tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

XII.

È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

XIII.

I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.

Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.

I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avvocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

XIV.

I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.

L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XV.

Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI.

Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII.

L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31

gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviato al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII.

La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, a fine di cui il cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.

CONTROFIRMANO:

Il Presidente dell'Assemblea Costituente

Luigi Einaudi

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Giuseppe De Gasperi

Luigi De Michelis

Visto il Guardasigilli:

Giuseppe Prati